

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 dicembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 541. Sentenza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro in prova - Esclusione delle garanzie sui licenziamenti dei lavoratori ed in particolare della forma scritta per il recesso dal rapporto in prova - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Diversità strutturale del rapporto in prova rispetto al rapporto definitivo - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10; cod. civ., art. 2096.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 35 e 38

Pag. 11

N. 542. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Composizione dei tribunali militari - Istituzione di una magistratura militare separata da quella ordinaria - Azione disciplinare e provvedimenti di *status* riguardanti i magistrati militari attribuiti alla competenza del Ministro della difesa, anziché a quella del Ministro della giustizia - Conseguente, lamentata, incidenza sull'indipendenza dei magistrati, ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 7; r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, art. 7, secondo comma; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2.
- Costituzione, artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma

» 14

N. 543. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione del processo, in caso di constatata scomparsa del convenuto - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore dello scomparso - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 305.
- Costituzione, art. 3

» 16

N. 544. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni a carico dello Stato - Riscatto di servizi non di ruolo - Impugnativa dinanzi alla Corte dei conti dei relativi provvedimenti - Termine decadenziale di novanta giorni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, rispetto al termine di prescrizione (di cinque anni) previsto per azionare pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e rispetto alla ricongiunzione e riunione di servizi (secondo la legge n. 29 del 1979) - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma.

- Costituzione, art. 3

Pag. 18

N. 545. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Tutela provvisoria di crediti - Crediti vantati da professionisti - Provvedimento anticipatorio di condanna - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai creditori comuni, in particolare rispetto agli imprenditori commerciali, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma

» 20

N. 546. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sospensione dell'esecutività del titolo - Mancata previsione della perdita di efficacia, sin dall'inizio, degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato - Lamentata disparità di trattamento tra debitori esecutati o non esecutati al momento del provvedimento sospensivo, nonché violazione della tutela difensiva del debitore esecutato - Questione già decisa con pronuncia di rigetto - Mancanza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. proc. civ., artt. 373, 649, 630 e 623.

- Costituzione, artt. 3 e 24

» 23

N. 547. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Prospettata violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Sopravvenuta nuova normativa con riformulazione della previsione incriminatrice - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lettera c).

- Costituzione, art. 25, secondo comma

» 25

N. 548. Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ordinamenti dibattitivi - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di porre limiti agli accessi a taluni corsi universitari - Lamentata carenza della previa fissazione di criteri vincolanti la prevista normazione secondaria - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34

Pag. 27

N. 549. Sentenza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Termine quinquennale di buona condotta - Decorrenza dalla data di chiusura anziché dalla data della dichiarazione di fallimento - Denunciata irrazionalità della norma, con lesione del diritto del fallito a svolgere attività lavorativa e di impresa e disparità di trattamento tra falliti in conseguenza soltanto della diversa durata delle procedure fallimentari - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, numero 3.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 41

» 29

N. 550. Ordinanza del 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Definizione agevolata dei rapporti tributari - Definizione dei periodi di imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi - Obbligo del contribuente di versare un importo forfettario di lire due milioni per ciascuno dei periodi suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti ottengono la definizione automatica con il pagamento di sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 38, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 31

N. 551. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice a quo - Giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento - Proposizione di questione relativa a norme applicabili esclusivamente dal collegio - Difetto di legittimazione del giudice istruttore.

Banca - Anatocismo bancario - Validità ed efficacia di clausole contrattuali anteriori alla data di entrata in vigore della delibera in materia di interessi sugli interessi del comitato interministeriale per il credito e risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101

» 34

N. 552. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole anatocistiche bancarie anteriori alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio relativa alla produzione di interessi sugli interessi - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 70, 76 e 104 Pag. 36

N. 553. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Calabria - Telecomunicazioni - Realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Necessità di una mera autorizzazione, anziché di una concessione edilizia in conformità di quanto previsto dalla legislazione statale - Intervenuta modifica delle norme denunciate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.

- Costituzione, artt. 3, 9 e 117 » 38

N. 554. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Provvedimento prefettizio di revoca della patente per il sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, a foglio di via obbligatorio) - Lamentato eccesso di delega, nonché prospettata irragionevole equiparazione di misure di prevenzione di diversa gravità, con pregiudizio per il diritto al lavoro - Questione riguardante norme prive di forza di legge, per effetto di intervenuta delegificazione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*, nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

- Costituzione, artt. 3, 4, 76 e 97 » 39

N. 555. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione del versamento nel primo giorno lavorativo precedente - Prospettata, irragionevole, discriminazione dei contribuenti tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla generalità dei debitori, per i quali vale la regola di maggior favore della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 11 aprile 1989, n. 125 (convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214), art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165).

- Costituzione, art. 3 » 41

N. 556. Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Procedimento per reato di favoreggiamento - Ritrattazione - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla questione sollevata - Rinvio *per relationem* ad un atto di causa - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice penale, art. 376.

- Costituzione, art. 3 » 44

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2000 (della Provincia autonoma di Trento).

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Disciplina degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane - Obbligo di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le sostanze inquinanti tipicamente industriali - Applicabilità di sanzioni penali al gestore di impianti generali di depurazione in caso di superamento dei detti limiti - Irragionevolezza di tale disciplina - Contrasto con la normativa comunitaria e con la legge delega che ne prevedeva il recepimento - Stravolgimento del sistema di depurazione in atto nella Provincia autonoma di Trento - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione di competenze legislative ed amministrative statutariamente spettanti alle province autonome.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 9, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 28, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; art. 12, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 31, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; paragrafo 1.1, tabelle 3, 3A e 5 dell'allegato 5, sostitutivo del corrispondente allegato del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in connessione con l'art. 23, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui modifica il comma 6 dell'art. 59, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), art. 9, nn. 9) e 10), art. 14 e art. 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 5 e 8; direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 17.

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - Previsione statale che, quantunque in via suppletiva, attribuisce direttamente ai comuni la competenza per specifiche violazioni - Lesione dell'autonomia legislativa e delle funzioni amministrative di spettanza della Provincia autonoma di Trento - Contrasto con le regole statutarie di riparto della competenza tra provincia e comuni.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 22, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 56, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- D.P.R. 28 luglio 1987, n. 526, art. 15, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia - Prevista competenza concorrente del Corpo forestale dello Stato - Paventata applicabilità di tale previsione nel territorio della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze di quest'ultima e delle norme di attuazione statutaria.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 22, nella parte in cui inserisce il comma 1-bis dell'art. 56, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4

Pag. 46

- N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in cancelleria il 3 novembre 2000.

Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia relative alla «mobilità verticale interna», all'immissione in ruolo del personale assunto a tempo determinato, ed agli incrementi del maturato economico in godimento - Denunciata violazione dei principi di grande riforma economico-sociale concernenti la privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Contrasto con i dettami della giurisprudenza costituzionale in materia - Disparità di trattamento tra lavoratori del medesimo comparto - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dell'interesse nazionale e di quello di altre regioni.

- Delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 2000, artt. 9, 14 e 18.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 39, quarto comma, e 97, primo e terzo comma; Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 43; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. a), h), i) ed l), e comma 2; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s.m.; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, commi 6, 8 e 37; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, in particolare lett. a), e) e g); legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 41, comma 3, e 48, comma 1; «patto di stabilità interno» di cui all'art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed all'art. 30, legge 23 dicembre 1999, n. 448; d.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593

» 54

- N. 53. Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Liguria depositato in cancelleria il 29 novembre 2000.

Demanio e patrimonio dello Stato - Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 ottobre 2000, avente ad oggetto «Porto turistico di Lavagna - Autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n., a favore del Porto di Lavagna s.p.a.» - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Adozione di provvedimenti in ordine ad un rapporto concessorio demaniale per finalità turistiche, senza alcun coinvolgimento della Regione Liguria nel relativo procedimento - Riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni delegate alla regione - Lesione della sfera di competenza regionale - Elusione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/1997 e 322/2000.

- Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 2000, Dem.2.A.2400.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; all'art. 105, comma 2, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

» 56

- N. 54. Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in cancelleria il 1° dicembre 2000.

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Attuazione degli interventi, di cui alla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, relativi alla erogazione di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali - Modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale e con atti antecedenti, in particolare, con deliberazione del consiglio regionale - Rifiuto, opposto al Commissario del Governo con nota del presidente della giunta regionale, di sottoporre la deliberazione della giunta al controllo di cui all'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997 - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata inosservanza dei criteri stabiliti dalla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, avendo la deliberazione della giunta regolamentato soltanto in parte le modalità per l'attuazione degli interventi, disciplinate, per la parte residua, con deliberazione del consiglio, mero atto interno al procedimento - Contrasto, comunque, con i criteri di ripartizione dei buoni scuola dettati dalla suddetta legge regionale, nonché con i principi fondamentali posti dalla legge n. 62 del 2000 - Ingiustificato rifiuto di sottoporre a controllo statale disciplina avente natura oggettivamente regolamentare - Istanza di sospensione.

- Deliberazione della giunta della Regione Lombardia 22 settembre 2000, n. VIII 1253; deliberazione del consiglio della Regione Lombardia 27 luglio 2000, n. 18; nota del presidente della giunta della Regione Lombardia 30 ottobre 2000, n. 44574.
- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1; legge 10 marzo 2000, n. 62; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 38.

Pag. 61

- N. 55. Ricorso per conflitto di attribuzione del Consiglio superiore della magistratura depositato in cancelleria il 1° dicembre 2000.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento disciplinare davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a carico del senatore Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alla ricorrente - Mancanza del nesso funzionale tra alcuni dei fatti di cui all'inculpazione disciplinare e l'attività parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.
- Costituzione, artt. 68 e 105

» 64

- N. 56. Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in cancelleria il 5 dicembre 2000.

Leggi di revisione costituzionale - Deliberazione del consiglio regionale della Lombardia 15 settembre 2000 recante «Proposta di indizione di referendum consultivo» avente ad oggetto il quesito «se la Regione Lombardia debba intraprendere iniziative istituzionali necessarie al trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione anche professionale, nonché di polizia locale, nel quadro dell'unità nazionale» - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata invasione della sfera di competenza statale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 470/1992 e 496/2000 - Istanza di sospensione.

- Deliberazione del consiglio regionale della Regione Lombardia 15 settembre 2000, n. VII/25.

» 67

N. 789. Ordinanza del 10 agosto 2000 del giudice di pace di Imperia.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prevista durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduazione e di adeguamento alla reale entità del fatto - Irragionevolezza - Eccesso di delega, in relazione all'art. 5, legge n. 205/1999.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Assoluta sproporzione rispetto alla sanzione principale - Mancata previsione dell'estinzione della sanzione accessoria con l'estinzione di quella principale - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Disparità di trattamento a seconda che il trasgressore sia o meno proprietario del veicolo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, e 214, comma 1-bis (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Irragionevole previsione di un trattamento analogo a quello comminato per le più gravi violazioni di cui agli artt. 116, comma 13, e 216, comma 6, del codice della strada.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Compressione della libertà di circolazione non giustificata da ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3

Pag. 69

N. 790. Ordinanza del 16 giugno 1999 del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d) d.l. 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 34 (*recte*: 32)

» 74

N. 791. Ordinanza del 19 aprile 2000 del tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze.

Giurisdizioni speciali - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Composizione - Giudici aggregati designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra i funzionari del Genio civile - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (estensibili all'amministrazione della giustizia) nonché di indipendenza dei giudici speciali, non garantita da componenti nominati da autorità amministrativa e per di più suscettibili di riconferma in carica dopo la scadenza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 76/1961, 108/1962, 33/1968, 49/1968, 53/1970 e 25/1976.

– R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 138.

– Costituzione, artt. 97, primo comma, e 108, capoverso

Pag. 78

N. 792. Ordinanza del 30 giugno 2000 del tribunale di Palermo.

Pensioni - Regione Siciliana - Coniuge divorziato di parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo tra il 19 luglio 1973 e il 5 agosto 1977 - Diritto all'assegno divorzile di reversibilità - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e dal nuovo regolamento dell'A.R.S. che ha abrogato la disposizione censurata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 289/1994.

– Regolamento di previdenza deputati della Regione Siciliana 19 luglio 1973, n. 176, art. 17.

– Costituzione, art. 3

» 87

N. 793. Ordinanza del 6 ottobre 2000 della corte di appello di Perugia.

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di uno dei componenti della Corte d'appello - Prevista decisione, con ordinanza non impugnabile, da parte dello stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Prevista condanna automatica del ruscante ad una pena pecuniaria in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Contrasto con il principio di ragionevolezza (in raffronto alla disciplina della ricusazione del giudice penale) - Lesione del diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale - Incidenza sulla funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale - Richiamo alle motivazioni della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

– Cod. proc. civ., artt. 53, commi primo e secondo, e 54, comma terzo.

– Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma.

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di un componente della Corte d'appello - Devoluzione alla cognizione del giudice avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., allorché nel distretto originario non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale.

– Cod. proc. civ., art. 30-bis (introdotto dall'art. 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420).

– Costituzione, artt. 3 e 104; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma

» 90

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 541

Sentenza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro in prova - Esclusione delle garanzie sui licenziamenti dei lavoratori ed in particolare della forma scritta per il recesso dal rapporto in prova - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Diversità strutturale del rapporto in prova rispetto al rapporto definitivo - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10; cod. civ., art. 2096.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 35 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra R. P. e S. W. T. S.p.a., iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso della controversia individuale di lavoro promossa da R. P. — lavoratore assunto in prova e soggetto alla tutela dell'avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 — nei confronti di una S.p.a., il pretore di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che l'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nel disporre che le norme di quest'ultima si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com'è previsto, invece, dalla regola generale di cui

all'art. 2 della medesima legge. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ritiene legittimo il licenziamento dei lavoratori in prova anche se avvenuto oralmente, con il solo limite di garanzia costituito dall'obbligo di esternazione dei motivi al fine di rendere possibile l'eventuale contestazione in sede giudiziaria. Ed anche questa Corte, con le due sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980, ha sostanzialmente escluso che la mancanza dell'obbligo della forma scritta per il licenziamento dei lavoratori in prova potesse implicare una qualche violazione di norme costituzionali.

Il pretore di Chieti, però, nonostante i richiamati orientamenti giurisprudenziali, ritiene che l'insussistenza del vincolo formale assurga a violazione dei menzionati parametri. In particolare, il diritto di difesa non sarebbe adeguatamente garantito perché il lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale; la semplice impugnabilità del recesso, infatti, non eviterebbe al lavoratore l'onere di dover dimostrare l'illegittimità del licenziamento, contrariamente a quanto di solito avviene. Oltre a ciò le norme impugnate confliggerebbero con gli artt. 35 e 38 Cost., poiché non tutelerebbero in modo soddisfacente il diritto al lavoro, tanto più che nel caso si tratta di lavoratore invalido che gode del trattamento speciale di cui alla legge n. 482 del 1968.

Quanto al profilo della rilevanza, il giudice rimettente osserva che l'accoglimento della presente questione porterebbe all'accoglimento del ricorso del lavoratore, mentre a decisione opposta dovrebbe pervenirsi in caso di rigetto della medesima.

2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Osserva la difesa erariale che la sentenza n. 189 del 1980 di questa Corte ha già chiarito che la condizione giuridica del lavoratore in prova, fissata dalla legge, non è contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Carta fondamentale; parimenti insussistente è la pretesa violazione dell'art. 24 Cost., poiché il lavoratore ha sempre la possibilità di impugnare il licenziamento in sede giudiziale, facendone così dichiarare l'eventuale illegittimità.

Considerato in diritto

1. — Viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, poiché prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e, perciò, escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com'è disposto, invece, dalla regola generale di cui all'art. 2 della medesima legge. In particolare, il pretore di Chieti ravvisa nel combinato disposto in esame la violazione del diritto al lavoro (trattasi, nella specie, di un soggetto avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968) e del diritto di difesa, perché il lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale.

2. — La questione è infondata.

L'apposizione al contratto di lavoro di una clausola di prova (che, ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., deve risultare da atto scritto) è finalizzata all'accertamento, nell'arco di un periodo di tempo che in genere non supera i sei mesi, della sussistenza nel prestatore di determinate qualificazioni tecniche ritenute necessarie al proseguimento del già intrapreso rapporto di lavoro.

Indipendentemente, quindi, dalle differenti costruzioni dogmatiche che la dottrina civilistica ha elaborato al riguardo, la predetta clausola attribuisce al contratto di lavoro un *quid proprium* che non è ravvisabile in assenza della medesima.

Tale differenza è stata ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, prima nelle risalenti sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980 citate dal rimettente e, più di recente, nella sentenza n. 172 del 1996, ove si è precisato che «la dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine».

Inoltre lo stesso art. 10 ora impugnato assegna rilevanza alla scadenza del termine massimo della prova, perché prevede, a garanzia del dipendente, che tutte le norme della legge n. 604 del 1966 (e, quindi, anche l'art. 2) si applichino comunque anche al lavoratore in prova «decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro».

La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento dal rapporto definitivo, pur avendo introdotto sempre maggiori possibilità di controllo delle ragioni del recesso. La specialità del rapporto, quindi, si proietta sulla facoltà di recesso alla scadenza del periodo di prova, e tale diversità strutturale giustifica anche la censurata diversità di disciplina della forma dell'atto che pone termine al rapporto stesso.

L'infondatezza della questione sotto il profilo della presunta lesione del principio di eguaglianza rende evidente anche l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 della Carta fondamentale, poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro (ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento del posto (sentenza n. 390 del 1999), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.

3. — Egualmente infondata è la censura prospettata dal pretore di Chieti in riferimento agli articoli 24 e 38 della Costituzione. Ad avviso del giudice *a quo* il lavoratore in prova, non avendo a disposizione l'atto scritto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale.

Va osservato in proposito che non sussiste alcun dubbio circa il diritto ad una effettiva difesa, essendo pacifico (come riconosce anche il rimettente) che il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Egli può infatti allegare e provare l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all'esito dell'esperimento; la maggiore o minore difficoltà di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24 Cost.

4. — Non vale a modificare i termini della questione la considerazione che nel giudizio *a quo* il lavoratore licenziato sia un invalido, avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968.

Questa Corte, infatti, ha già riconosciuto (sentenza n. 255 del 1989) che il patto di prova è compatibile con l'assunzione obbligatoria di detti lavoratori, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato; ed in tal senso è costantemente orientata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il generico richiamo all'art. 38 Cost., attraverso cui il giudice rimettente lamenta la minore tutela di cui godrebbe tale categoria protetta, si palesa, perciò, privo di fondamento.

Non può essere ignorato, d'altra parte, che la giurisprudenza di legittimità, attraverso un lungo processo di interpretazione, è andata elaborando un orientamento più rigoroso in tema di recesso nei confronti del lavoratore invalido assunto con patto di prova: così ha affermato, tra l'altro, importanti principi circa l'obbligo di esternazione dei motivi dell'esito negativo della prova, soprattutto al fine di evitare il licenziamento c.d. in frode alla legge, ossia finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema dell'assunzione obbligatoria. Il menzionato *iter* giurisprudenziale, ancor oggi in evoluzione, non fa che corroborare la già dimostrata infondatezza della presente questione anche sotto il profilo dell'art. 38 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 542

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Composizione dei tribunali militari - Istituzione di una magistratura militare separata da quella ordinaria - Azione disciplinare e provvedimenti di *status* riguardanti i magistrati militari attribuiti alla competenza del Ministro della difesa, anziché a quella del Ministro della giustizia - Conseguente, lamentata, incidenza sull'indipendenza dei magistrati, ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 7; r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, art. 7, secondo comma; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2.
- Costituzione, artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di A. A., iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con ordinanza emessa il 23 novembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, premesso di dover decidere in ordine ad una richiesta di decreto penale di condanna, dichiara di dubitare «della propria legittimazione giurisdizionale cioè, della propria potestà di decidere con provvedimento di esercizio di giurisdizione», in ragione delle norme impugnate, da cui deriverebbe la sua illegittima costituzione e la carenza di adeguate garanzie in ordine all'esercizio della potestà giurisdizionale;

che, a suo avviso, le norme impugnate, prevedendo una magistratura militare separata da quella ordinaria, contrasterebbero con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal quale non si evincerebbe alcun elemento idoneo a radicare il convincimento che i tribunali militari debbano essere composti da magistrati militari, anziché ordinari, ma soltanto la volontà di consentire la sopravvivenza dei tribunali militari in tempo di pace, quale giurisdizione «eccezzionalissima», limitata sia oggettivamente che soggettivamente;

che l'art. 7, secondo comma, del regio decreto n. 2316 del 1923 e l'art. 1 della legge n. 561 del 1988, ponendo la magistratura militare alle dipendenze del Ministro della difesa, anche sotto il profilo disciplinare, determinerebbero una effettiva caduta di indipendenza della stessa e un'elisione delle garanzie che dovrebbero tutelarla ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione, in violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107 della Costituzione, non essendo tollerabile che dell'azione disciplinare sia titolare il responsabile del dicastero su cui si esercita la giurisdizione, anche perché, ad avviso del giudice rimettente, tale dicastero sarebbe privo delle articolazioni necessarie per conoscere le effettive modalità di esercizio della giurisdizione;

che, inoltre, l'inquadramento dei magistrati militari nel personale civile della difesa comporterebbe l'inesistenza di qualsiasi controllo del Consiglio della magistratura militare in ordine all'attività ed all'attribuzione di competenze, dovendo i provvedimenti di nomina e di assegnazione di funzioni e di sedi essere richiesti al Ministro della difesa, anziché al Ministro della giustizia, come discenderebbe dall'equiparazione dei magistrati militari a quelli ordinari, prevista dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981;

che, in virtù di tale equiparazione, l'art. 1 della legge n. 561 del 1988 contrasterebbe anche con l'art. 107 della Costituzione, non potendo il legislatore ordinario derogare alle norme che attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le garanzie circa l'assegnazione, la nomina e l'inamovibilità dei magistrati;

che, in subordine, il giudice rimettente censura le medesime norme per violazione dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto introdurrebbero un sistema di provvedimenti riguardanti lo *status* dei magistrati militari facenti capo al Ministro della difesa, responsabile del dicastero oggetto degli accertamenti penali;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha ad oggetto l'art. 2 della legge n. 180 del 1981, il quale prevede che i tribunali militari sono formati da magistrati militari, nonché l'art. 7, secondo comma, del regio decreto n. 2316 del 1923, che pone la magistratura militare alle dipendenze del Ministero della difesa, e l'art. 1, commi 3 e 7, della legge n. 561 del 1988, che assegna al Consiglio della magistratura militare le medesime attribuzioni spettanti al Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari, disponendo che l'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa;

che l'esistenza di una magistratura militare distinta ed autonoma dalla magistratura ordinaria, ed assoggettata ad una specifica disciplina ordinamentale, non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, il quale configura i tribunali militari in tempo di pace come giurisdizione speciale, caratterizzata, al pari delle altre previste dai primi due commi dell'art. 103, non solo da una competenza rigorosamente circoscritta, nella specie avente ad oggetto i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (cfr. sentenza n. 429 del 1992), ma anche da un'articolazione organizzativa differenziata, non riconducibile a quella della magistratura ordinaria (cfr. sentenze n. 52 del 1998, n. 71 del 1995);

che tale differenziazione organizzativa non pregiudica di per sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e non contrasta quindi con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto gli artt. 102 e 103 espressamente riconoscono l'esistenza di modi diversi di esercizio di tale funzione, identificabili nella magistratura ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in coerenza con tali aspetti differenziati, conservano peculiarità di ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative garanzie costituzionali (cfr. sentenze n. 278 del 1987, n. 1 del 1978);

che non è pertinente il richiamo agli artt. 104, primo comma, e 107 della Costituzione, i quali riguardano esclusivamente la magistratura ordinaria, in quanto le garanzie di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite con legge ordinaria, a norma dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 266 del 1988, n. 67 del 1984);

che le censure sollevate dal giudice rimettente non risultano fondate neppure in riferimento a quest'ultima disposizione, invocata in via subordinata, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte nell'ordinamento giudiziario militare di pace dalla legge n. 180 del 1981 e dalla legge n. 561 del 1988, le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono assimilate a quelle previste per i magistrati ordinari (cfr. sentenze n. 392 del 2000, n. 52 del 1998, n. 71 del 1995);

che, in particolare, non può considerarsi lesiva dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo *status* dei magistrati al Ministro della difesa, anzi-

ché al Ministro della giustizia, tenuto conto da un lato che i compiti di quest'ultimo si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria (cfr. ordinanza n. 262 del 1993), dall'altro lato che l'art. 1, comma 3, della legge n. 561 del 1988 assegna al Consiglio della magistratura militare le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i provvedimenti disciplinari (cfr. sentenza n. 52 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1380

N. 543

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione del processo, in caso di constatata scomparsa del convenuto - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore dello scomparso - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 305.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 305 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Giacomo Cortese ed altri e Giuliano Lanza ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art.305 del codice di procedura civile, ritenendo che esso violi l'art.3 della Costituzione nella parte in cui — in ipotesi di interruzione del processo conseguente alla constatazione della scomparsa del convenuto ed alla segnalazione al pubblico ministero per la promozione del procedimento di nomina di un curatore, nei cui confronti il giudizio possa essere riassunto, secondo i principi fissati dalla sentenza di questa Corte n. 220 del 1986 — prevede che il termine per la riassunzione decorra dalla data del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore;

che il giudice *a quo* riferisce che — emersa una situazione di scomparsa di alcuni convenuti — il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 28 settembre 1998;

che su richiesta del pubblico ministero il curatore era stato nominato il 21 dicembre 1998;

che successivamente gli attori avevano riassunto il processo in data 8 giugno 1999, ed i convenuti costituiti avevano eccepito l'estinzione del processo per la mancata riassunzione nel termine di sei mesi dall'interruzione di cui al citato art. 305;

che sulla base di tale premessa il rimettente — dopo avere osservato che effettivamente l'eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione apparirebbe fondata, non essendo possibile interpretare l'art. 305 del codice di procedura civile nel senso, contrario al suo tenore letterale, che il termine semestrale decorra dalla nomina del curatore — ritiene tuttavia tale interpretazione «irragionevole»; e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché, ove il procedimento per la nomina del curatore durasse per l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, il processo non potrebbe mai essere riassunto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ritiene irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto, secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1986, dal momento di tale dichiarazione, non essendo possibile un'interpretazione in base alla quale il termine decorra dal giorno della nomina del curatore dello scomparso, e soggiunge che, a suo avviso, la denunciata irragionevolezza verrebbe eliminata ove il termine di riassunzione decorresse dalla nomina del curatore;

che l'irragionevolezza è prospettata con specifico riferimento all'ipotesi in cui la procedura di nomina del curatore assorba l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, utile per la riassunzione, con conseguente impossibilità di una riassunzione tempestiva;

che però lo stesso rimettente ammette che nella specie la nomina del curatore degli scomparsi è avvenuta meno di tre mesi dopo l'interruzione, quando cioè (ove pure il termine semestrale avesse iniziato a decorrere dall'interruzione) ancora residuavano per la riassunzione oltre tre mesi;

che, pertanto, la rilevanza della questione risulta insussistente, per la palese estraneità alla fattispecie concreta dell'ipotesi, formulata dal giudice *a quo*, di processo riassunto tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso sopraggiunta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione;

che la questione di legittimità costituzionale deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1381

N. 544

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni a carico dello Stato - Riscatto di servizi non di ruolo - Impugnativa dinanzi alla Corte dei conti dei relativi provvedimenti - Termine decadenziale di novanta giorni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, rispetto al termine di prescrizione (di cinque anni) previsto per azionare pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e rispetto alla ricongiunzione e riunione di servizi (secondo la legge n. 29 del 1979) - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, emessa il 3 dicembre 1998 sul ricorso proposto da Casavola Clelia contro il Provveditorato agli studi di Taranto, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 17 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (pervenuta a questa Corte il 23 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), «nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per la impugnativa dei provvedimenti di riscatto in materia di servizi non di ruolo»;

che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso di un giudizio pensionistico, nel quale — come rammenta l'ordinanza — una dipendente pubblica, impugnando il provvedimento del Provveditorato agli studi di Taranto che le aveva determinato il trattamento di quiescenza, a decorrere dal 10 settembre 1983, senza includere, nel computo dell'anzianità complessiva di servizio utile a pensione, una parte del prestato servizio pre-ruolo, ha chiesto «il riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione» dell'esclusa anzianità di servizio;

che il rimettente, nell'evidenziare che il ricorso, «per l'impugnativa del decreto ... con cui sono stati ammessi a riscatto anni uno e mesi sette di servizio pre-ruolo», è stato «proposto a decorso compiuto del termine di novanta giorni prescritto» dalla denunciata disposizione, assume che, giusta la perentorietà di detto termine, «dovrebbe dichiararsi l'irricevibilità o l'improponibilità del gravame»;

che, tanto premesso, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione censurata contrasti con il «principio di uguaglianza», giacché — posta l'indubbia natura di diritto soggettivo patrimoniale «della posizione soggettiva espressa dal riscatto e il carattere paritetico, e non autoritativo, dei relativi provvedimenti amministrativi» di accertamento — non trova ragionevole giustificazione la disparità di trattamento tra il regime giuridico del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti relativi al riscatto e quello del termine prescrizione «per azionare le pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilito in cinque anni»;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, non sussiste neppure una ragionevole giustificazione della diversità di disciplina per quanto concerne l'impugnativa, soggetta soltanto a prescrizione, degli atti di riunione e ricongiunzione di servizi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, «istituti simili al riscatto e produttivi di effetti analoghi sulla determinazione dell'*an* e del *quantum* del trattamento di pensione»;

che, pertanto, secondo il rimettente, la questione di costituzionalità, così proposta, presenta «caratteri di novità rispetto a quella già risolta, nel senso della manifesta infondatezza», dalla ordinanza n. 120 del 1991 di questa Corte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata, insistendo nelle medesime conclusioni con memoria illustrativa successivamente depositata.

Considerato che l'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di novanta giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei conti dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi, è stato già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, che, con le ordinanze n. 126 del 1992 e n. 120 del 1991, ha dichiarato manifestamente infondate le rispettive questioni di costituzionalità, sollevate anche sotto il profilo di un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina della pensione (non soggetta a termini decadenziali quanto all'impugnativa dei relativi provvedimenti) e quella del riscatto «che è ad essa finalizzato», evidenziando, a tal fine, la «diversità tra il diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione»;

che le ragioni allora addotte restano ferme anche di fronte alla prospettazione dell'attuale rimettente, che evoca diversi termini di comparazione, i quali, tanto più se rapportati a quello considerato nelle precedenti occasioni, sono, tuttavia, ben lungi dal rappresentare situazioni aventi un carattere di omogeneità rispetto al diritto di riscatto;

che, difatti, l'ambito previdenziale in cui quest'ultimo opera rende, di per sé, privo di ogni fondamento il raffronto con la disciplina prescrizione concernente i crediti retributivi;

che, per altro verso, anche rispetto all'istituto della ricongiunzione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonostante che entrambe le figure giuridiche in comparazione siano funzionali alla determinazione del trat-

tamento di quiescenza, risultano riconoscibili evidenti diversità strutturali e di natura giuridica, essendo il riscatto volto, essenzialmente, all'incremento della posizione assicurativa, mentre la ricongiunzione opera il cumulo dei periodi già assicurati, con trasferimento dei contributi da una gestione all'altra;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1382

N. 545

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Tutela provvisoria di crediti - Crediti vantati da professionisti - Provvedimento anticipatorio di condanna - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai creditori comuni, in particolare rispetto agli imprenditori commerciali, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter comma 1, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra il comune di Venarotta e Galanti Giuseppe, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che — nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore di un professionista sulla base della presentazione di una parcella vistata dal competente Consiglio dell'ordine [degli Architetti] — il pretore di Ascoli Piceno, con provvedimento del 12 aprile 1999, a seguito dell'istanza del creditore opposto di pronuncia nei confronti dell'opponente di ordinanza ingiuntiva esecutiva per il pagamento di parte delle somme richieste nel decreto ingiuntivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non richiama gli artt. 633, comma primo, numero 3, e 636 dello stesso codice;

che il rimettente rileva come la Corte costituzionale, con sentenza n. 295 del 1995, abbia già ritenuto legittima l'opzione del legislatore di limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva;

che, tuttavia, secondo il pretore *a quo*, la mancata previsione, in favore della particolare categoria di creditori contemplata dall'art. 633, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. della possibilità di ottenere la relativa tutela provvisoria ingiunzionale in corso di causa — soprattutto in ragione dell'ampliamento normativo dell'art. 634, secondo comma (operato dall'art. 8, comma 3, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, mediante la previsione dell'utilizzabilità delle scritture contabili dell'imprenditore ai fini della procedura monitoria anche ai crediti derivanti da prestazioni di servizi) — si pone in contrasto:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento dei professionisti rispetto ai creditori comuni, ed in particolare agli imprenditori commerciali che vantino crediti da prestazione di servizi, sulla base di un materiale probatorio (scrittura contabile) avente valenza analoga a quella della parcella professionale;

b) con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., per la definitiva privazione, senza alternativa alcuna per il professionista, di uno strumento processuale (eseguibile coattivamente ed idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale) di grande intensità dal punto di vista della tutela giurisdizionale, derivante dalla sua forte valenza anticipatoria, con conseguente lesione del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza della sollevata questione.

Considerato che (come rilevato dallo stesso rimettente) questa Corte, con sentenza n. 295 del 1995, ha ritenuto non fondata analoga questione di legittimità costituzionale della norma in esame, allora impugnata nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere al giudice di pronunciare ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635 cod. proc. civ.;

che in quella sede la Corte ha osservato che il legislatore — sulla base di un'opzione tesa a distinguere il provvedimento monitorio *ante causam* frutto di una cognizione sommaria e deliberativa, a contraddittorio eventuale, e l'ordinanza ingiuntiva *ex art.* 186-ter pronunciata di regola all'esito di un *sub*-procedimento incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già instaurato processo a cognizione piena, fisiologicamente destinato a sfociare nella pronuncia di una sentenza di merito afferente al diritto azionato, e non solo alla singola pretesa fatta valere in via interinale (v. altresì sentenza n. 65 del 1996) — ha legittimamente ritenuto di limitare le

ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una più consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva;

che tutte codeste affermazioni valgono evidentemente anche riguardo ai crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.); per cui, in questa sede, è sufficiente ribadire che — seppure non si appalesi come l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima — l'esclusione di crediti in tal modo documentati non può, per ciò solo, essere considerata irrazionale e lesiva del principio di uguaglianza;

che neppure rileva — onde suffragare la dedotta lesione del principio di uguaglianza — l'avvenuta ricomprensione, nell'ambito dei presupposti di concedibilità della tutela in oggetto, delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ. (anche nel testo modificato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 432 del 1995);

che, infatti, nella menzionata sentenza n. 295 del 1995 (ignorata dal rimettente *in parte qua*) questa Corte ha già ritenuto l'inidoneità di tale norma a fungere da *tertium comparationis* in ragione della sua natura eccezionale, in quanto derogatoria dei principi generali in tema di prova nel processo civile e della regola fissata dall'art. 2710 cod. civ., attraverso una previsione volta ad agevolare non il creditore nella sua qualità, bensì la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare affidamento richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi;

che altrettanto insussistente si appalesa l'asserita lesione dell'art. 24 Cost., la quale è esclusa dal fatto che la norma denunciata lascia comunque intatta la facoltà della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio *ante causam* sia del giudizio contenzioso ordinario, che è la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata, e rispetto al quale soltanto può essere rapportato il principio di ragionevole durata;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, del codice di procedura civile, sollevata — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione — dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 546

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sospensione dell'esecutività del titolo - Mancata previsione della perdita di efficacia, sin dall'inizio, degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato - Lamentata disparità di trattamento tra debitori eseguiti o non eseguiti al momento del provvedimento sospensivo, nonché violazione della tutela difensiva del debitore esecutato - Questione già decisa con pronuncia di rigetto - Mancanza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. proc. civ., artt. 373, 649, 630 e 623.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZA-NOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623 e 649 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 17 e il 14 marzo 2000 dal tribunale di Bologna nei procedimenti di esecuzione promossi da Vismara Umberto c/ Nuovo Poliambulatorio Felsineo S.r.l. e da Albiati Enzo ed altri c/ Conserve Italia S.r.l., iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22 e 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione mobiliare instaurato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Bologna, a seguito della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nelle more disposta ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ. dal giudice dell'opposizione al decreto, ha sollevato, con ordinanza del 17 marzo 2000 (r.o. 261 del 2000), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito;

che il rimettente, premesso che per diritto vivente la sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice davanti al quale questo è impugnato non ha efficacia revocatoria *ex tunc* degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato, dubita che le norme denunciate (stante la ritenuta insufficienza e tardività del rimedio risarcitorio connesso alla responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. di chi abbia agito esecutivamente senza la normale prudenza) violino:

a) l'art. 3 Cost., per l'irragionevole ed irrimediabile disparità di trattamento, «dipendente dalla casualità temporale con cui il titolo esecutivo è stato azionato», tra i debitori non ancora eseguiti al momento del provvedimento sospensivo dell'esecutorietà del titolo (il patrimonio dei quali non è assoggettato ad alcun vincolo) ed i debitori già eseguiti (per i quali permangono gli effetti di vincolo patrimoniale già realizzati, pur essendo precluso l'ulteriore compimento di atti esecutivi);

b) l'art. 24 Cost., per l'inidonea tutela difensiva accordata al debitore esecutato, il quale, nonostante l'intervenuta sospensione dell'esecutività del titolo, non può rimuovere con efficacia retroattiva il vincolo apposto sui suoi beni, versando in una situazione peggiore persino rispetto al debitore assoggettato a misura cautelare, il quale può — invece — ottenerne la revoca;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione;

che nel corso di un procedimento di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa dal giudice dell'esecuzione mobiliare del tribunale di Bologna, tale tribunale, rilevato che l'ordinanza reclamata era stata motivata con l'intervenuta sospensione dell'esecuzione (disposta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) della sentenza in forza della quale era stato instaurato il processo di esecuzione mobiliare, ha sollevato, con ordinanza del 14 marzo 2000 (r.o. 288 del 2000), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623 cod. proc. civ. identica a quella registrata al n. 261 del 2000, salvo che per l'inclusione tra le norme denunciate dell'art. 373 cod. proc. civ., in luogo dell'art. 649 cod. proc. civ.;

che anche in tale giudizio incidentale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, formulando argomentazioni e conclusioni identiche a quelle espresse nell'altro giudizio.

Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che i rimettenti, nel lamentare che il giudice dell'esecuzione — con apposita pronuncia o con declaratoria di estinzione del processo esecutivo — non possa annettere efficacia retroattiva (per diritto vivente dotata, invece, di efficacia solo *ex nunc*) alla sospensione degli effetti esecutivi del titolo disposta dal giudice davanti al quale il titolo esecutivo è impugnato, fanno mostra di ignorare la giurisprudenza di questa Corte, che in riferimento agli stessi parametri di costituzionalità (artt. 3 e 24 della Costituzione) ha più volte dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 642, 648, 649, 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., nella parte in cui non consentono, nelle more del giudizio di merito, di revocare con effetti *ex tunc* la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

che, in particolare, questa Corte ha sottolineato l'intrinseca ragionevolezza di tali norme e la coerenza della denunciata irrevocabilità *ex tunc* della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con il sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio (ordinanza n. 151 del 1998), stante l'esigenza di conservare durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito gli atti esecutivi eventualmente compiuti prima del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo (nel senso, questa, di attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo), proprio al fine di non pregiudicare, nel rispetto di una bene intesa «parità delle armi» tra le parti, le possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela di cui all'art. 642 od all'art. 648 cod. proc. civ. (sentenze nn. 65 e 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996);

che la Corte, con l'ordinanza n. 247 del 1996, ha anche escluso il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la dedotta disparità di trattamento tra ingiunti che abbiano ottenuto la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo prima o dopo il compimento di atti esecutivi (nella specie, l'iscrizione di ipoteca giudiziale) e, con la sentenza n. 200 del 1996, ha altresì negato la pertinenza del richiamo — quale *tertium comparationis* — alla vigente normativa del procedimento cautelare uniforme sul reclamo, sottolineando l'evidente estraneità del tema della *revisio prioris instantiae* rispetto alle condizioni di eseguibilità del decreto in pendenza di opposizione;

che le *rationes decidendi* di tali pronunzie valgono — all'evidenza — anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività di una sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.;

che i rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, limitandosi ad addurre evenienze meramente fattuali, non riferibili alla norma considerata nel suo contenuto precettivo (quali il compimento o no — al momento del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo — di atti esecutivi), ovvero riproponendo comparazioni tra situazioni tra loro palesemente non omogenee (quali la provvisoria esecuzione di un titolo e l'eseguibilità di un provvedimento di sequestro);

che il riferimento al solo art. 24 (non correlato, cioè, all'art. 3) della Costituzione diventerebbe non pertinente, giacché la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale *ex tunc* (diretto o mediato) del pignoramento non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia;

che, pertanto, le questioni — prospettate al fine di ottenere, tramite una pronuncia del giudice dell'esecuzione, nell'ipotesi di sospensione degli effetti esecutivi del titolo disposta dal giudice davanti al quale il titolo è impugnato, quella caducazione, con effetto *ex tunc*, dell'esecutività del titolo che il legislatore ha legittimamente inibito al giudice del giudizio di merito — vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e dal tribunale di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1384

N. 547

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Prospettata violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Sopravvenuta nuova normativa con riformulazione della previsione incriminatrice - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1999 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Mirco Antonio Libera, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2000, e il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Luigi Mazzola, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della SIAE;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza del 21 ottobre 1999 (r.o. 141/2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale si procede, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in relazione al fatto, contestato all'imputato, di aver detenuto per la vendita supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto sprovvisti del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE);

che, svolgendo un'ampia disamina delle vicende normative in materia di tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore, in particolare relativamente ai supporti fonografici, il rimettente osserva che, secondo il testo della disposizione impugnata, le condotte di vendita di musicassette sono punibili se i suddetti supporti sono privi del contrassegno della SIAE «ai sensi della [stessa] legge» n. 633 del 1941 «e del regolamento di esecuzione»;

che, relativamente a questo ultimo rinvio, il giudice *a quo* rileva che l'orientamento giurisprudenziale, dopo iniziali oscillazioni, si è consolidato — fino a costituire diritto vivente — nel senso che, ai fini della punibilità dei fatti di vendita di supporti privi di contrassegno SIAE, le modalità di apposizione di quest'ultimo sono da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento di esecuzione della legge (r.d. 18 maggio 1942, n. 1369) e, in particolare, nel suo art. 12;

che il rimettente, nel dare atto dell'indirizzo interpretativo sopra detto, formula considerazioni critiche al riguardo, reputando, sulla scorta di diverse considerazioni testuali e sistematiche, preferibile l'opposta lettura, inizialmente adottata da alcune pronunce di legittimità, secondo la quale, essendo il rinvio in parola privo di oggetto — mancando una disciplina *ad hoc* circa l'apposizione del contrassegno sui supporti di cui si tratta —, il fatto della vendita di musicassette prive del contrassegno medesimo, in quanto mancante di un elemento integrativo della fattispecie, sarebbe penalmente irrilevante;

che, essendosi l'interpretazione consolidata nel senso, opposto, della punibilità, e «vivendo» pertanto la norma in questo ultimo senso, il giudice rimettente solleva il dubbio di legittimità costituzionale sull'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge n. 633, in quanto lo stesso non rispetterebbe il principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale: mancando una disciplina regolamentare delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE univocamente riferibile ai supporti fonografici in questione, l'incriminazione risulterebbe carente sul piano della necessaria tassatività;

che infine il pretore sottolinea la rilevanza della questione sollevata, perché, se essa fosse accolta, condurrebbe a una pronuncia assolutoria nel giudizio di merito, soluzione viceversa non adottabile alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale dominante;

che questione testualmente identica è stata sollevata dal tribunale di Milano in composizione monocratica, con ordinanza del 5 novembre 1999 (r.o. 64/2000);

che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, con atti di intervento contenenti identiche argomentazioni nonché con memoria successivamente depositata in uno dei giudizi costituzionali (r.o. 141/2000), nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza della questione;

che negli stessi giudizi ha depositato atto di intervento la SIAE, che, facendo rinvio a una memoria depositata in un giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ha confutato nel merito la prospettazione del rimettente, ribadendo la validità dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente e, anche con memorie successivamente depositate, ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore) che ha sostituito (art. 14) l'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, riformulando la previsione incriminatrice sulla quale è sollevata la questione con l'introduzione di nuovi elementi della fattispecie, come l'«uso non personale» e il fine di lucro (alinea dell'art. 14 citato), e che ha previsto (art. 10) un nuovo art. 181-bis della legge n. 633 del 1941, il quale espressamente prescrive (comma 1) l'apposizione del contrassegno della SIAE «agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter», demandando (comma 4) a un regolamento governativo la disciplina dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno in questione e stabilendo, fino all'emanazione del citato regolamento, la persistente operatività del «sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente»;

che, stante il mutamento sia della disposizione oggetto della censura di incostituzionalità sia del quadro normativo di riferimento, occorre, anche alla stregua della eventuale incidenza dei principi in tema di successione di norme penali nel tempo, restituire gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se la questione da essi sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano e al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1385

N. 548

Ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ordinamenti dibattici - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di porre limiti agli accessi a taluni corsi universitari - Lamentata carenza della previa fissazione di criteri vincolanti la prevista normazione secondaria - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Roberto Mazzotta ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio cautelare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del «principio costituzionale della riserva di legge», questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione (emessa nell'anno 1997, ma pervenuta alla Corte costituzionale nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nel giudizio che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze di questa Corte nn. 486, 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 549

Sentenza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Termine quinquennale di buona condotta - Decorrenza dalla data di chiusura anziché dalla data della dichiarazione di fallimento - Denunciata irrazionalità della norma, con lesione del diritto del fallito a svolgere attività lavorativa e di impresa e disparità di trattamento tra falliti in conseguenza soltanto della diversa durata delle procedure fallimentari - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, numero 3.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con due ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale di Udine sulle istanze proposte da Foi Renato e da Segato Claudio, rispettivamente iscritte ai nn. 380 e 381 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

Nel corso di due procedimenti aventi ad oggetto la riabilitazione di imprenditori falliti, il tribunale di Udine, con ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 6 aprile 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere il termine minimo di buona condotta necessario per la riabilitazione civile del fallito dalla chiusura del fallimento anziché dalla sua dichiarazione.

Il rimettente, premessa la rilevanza della questione, in quanto l'unico ostacolo all'accoglimento delle domande di riabilitazione sarebbe costituito proprio dal mancato decorso del termine quinquennale dalla data di chiusura dei rispettivi fallimenti (termine viceversa ampiamente decorso dalla dichiarazione dei fallimenti stessi), e rilevato in via generale che l'intero sistema delle sanzioni e delle incapacità derivanti dal fallimento appare ormai in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, assume che la disposizione censurata, nell'attribuire rilievo esclusivamente alla buona condotta successiva alla chiusura del fallimento, sarebbe innanzitutto irrazionalmente lesiva del diritto del fallito, tutelato dagli artt. 4 e 41 Cost., a svolgere attività lavorativa in qualsiasi forma e, in particolare, attività d'impresa.

La norma, ad avviso del medesimo rimettente, contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione sia per l'assoluto difetto di ragionevolezza sia in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra falliti, in ragione del dato — assolutamente indipendente dalla volontà dell'interessato — rappresentato dalla durata della procedura fallimentare.

Considerato in diritto

1. — Con le due ordinanze in epigrafe il tribunale di Udine ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di buona condotta per la riabilitazione civile del fallito decorra dalla data di chiusura piuttosto che dalla data della dichiarazione di fallimento.

Ad avviso del rimettente, la norma sarebbe irrazionalmente lesiva del diritto del fallito di svolgere attività lavorativa, ed in particolare attività di impresa, ed inoltre determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra falliti in conseguenza del dato accidentale rappresentato dalla durata della procedura.

2. — I due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. — Quanto al primo dei profili di illegittimità costituzionale denunciati, rappresentato dalla asserita lesione del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica, è innanzitutto erroneo l'assunto del rimettente secondo cui la condizione di fallito precluderebbe lo svolgimento di attività di impresa.

Stante la mancanza di una norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di agire, la possibilità, per quest'ultimo, di esercitare una nuova impresa, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con beni non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento, è infatti pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza.

In ogni caso, e sotto altro aspetto, la censura riferita ai parametri di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione si appalesa del tutto inconferente, ove si consideri che la denunciata illegittimità costituzionale deriverebbe semmai — secondo la prospettazione dello stesso rimettente — dalle singole norme che prevedono, quali effetti personali della dichiarazione di fallimento, limitazioni di carattere permanente alla possibilità di svolgimento di talune particolari attività lavorative, e non certo dalla norma impugnata, che al contrario disciplina le condizioni per la rimozione di tali effetti.

3.2. — Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., evocato dal rimettente tanto sotto il profilo della disparità di trattamento tra falliti, derivante dalla diversità di durata delle procedure fallimentari, quanto con riguardo al generale criterio di ragionevolezza.

Per quanto concerne il primo aspetto, questa Corte ha ripetutamente affermato che le disparità di mero fatto, ossia quelle differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, non danno luogo a problemi di costituzionalità con riferimento all'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 175 del 1997, n. 417 del 1996, nn. 295 e 188 del 1995). La circostanza che il tempo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento ed il compimento del termine di buona condotta per ottenere la riabilitazione civile possa in concreto variare in conseguenza del dato accidentale rappresentato dalla diversa durata delle procedure fallimentari non comporta pertanto violazione del principio di eguaglianza.

3.3 — È altresì infondata la diversa censura di irragionevolezza mossa dal rimettente in base all'assunto che, essendo possibile apprezzare anche durante la pendenza della procedura fallimentare la buona condotta tenuta dal fallito, non si giustificerebbe la decorrenza del termine quinquennale di valutazione della buona condotta dalla data di chiusura piuttosto che da quella di apertura del fallimento.

In proposito va considerato che la soluzione adottata, traducendosi nel porre la chiusura della procedura fallimentare quale condizione della misura premiale, aggiuntiva alla buona condotta del fallito, costituisce in effetti esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura stessa.

Sicché, del tutto privo di qualsiasi base giustificativa risulta l'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione.

4. — Il rimettente, infine, censura in modo del tutto generico, auspicandone una riforma, la intera normativa relativa agli effetti personali del fallimento ed alle condizioni della riabilitazione. Ma è evidente come in tal modo venga impropriamente introdotta nel giudizio di costituzionalità materia di esclusiva competenza del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1392

N. 550

Ordinanza del 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Definizione agevolata dei rapporti tributari - Definizione dei periodi di imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi - Obbligo del contribuente di versare un importo forfettario di lire due milioni per ciascuno dei periodi suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti ottengano la definizione automatica con il pagamento di sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 38, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 38, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 7 novem-

bre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta — sezione prima — sul ricorso proposto da Pellegrino Maria Rosalba contro l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Gela, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, sezione prima, chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto da Maria Rosalba Pellegrino avverso una cartella esattoriale relativa alla liquidazione dell'imposta dovuta per la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con ordinanza del 7 novembre 1998 (r.o. n. 584 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 38, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per eseguire l'accertamento, deve versare, ai fini della definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi;

che il giudice *a quo* richiama la tesi della ricorrente secondo cui l'Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto del fatto che per i periodi di imposta 1988, 1989 e 1990 nessuna dichiarazione doveva essere presentata, poiché non erano stati percepiti redditi; se la pretesa dell'Amministrazione di corrispondere lire 2.000.000 per ciascun periodo fosse stata legittima, ne sarebbe scaturita una evidente disparità di trattamento rispetto alla posizione di coloro che, avendo presentato la dichiarazione originaria, avrebbero potuto definire la propria posizione mediante il versamento di sole lire 100.000;

che il giudice *a quo* pone l'accento sulla intima contraddizione che, all'interno del testo dell'art. 38 della legge n. 413 del 1991, relativo al c.d. «condono tombale», si porrebbe tra il comma 3 ed il comma 5: il comma 3 stabilisce che «salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni»; il comma 5, invece, stabilisce l'obbligo del versamento di lire 2.000.000 per ciascun periodo di imposta da parte del contribuente che non abbia presentato la dichiarazione;

che, secondo il giudice remittente, premesso che non era contestato che non vi fosse obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 1988/1990, sarebbe evidente, nel comma 5 dell'art. 38 della legge n. 413 del 1991, la «discrepanza di trattamento», non avendo il legislatore distinto tra mancata presentazione della dichiarazione illegittima per evasione e mancata presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo;

che, sempre secondo la Commissione tributaria, la disposizione avrebbe introdotto una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro (persone fisiche e società semplici) che hanno presentato una dichiarazione, anche infedele e per la quale sarebbe possibile conseguire la definizione automatica col pagamento di lire 100.000, e coloro che, pur ottemperando agli obblighi di legge, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per non averne percepiti e che, nondimeno, sono tenuti al versamento della più onerosa somma di lire 2.000.000 per ottenere il «condono tombale»;

che ne discenderebbe, secondo il giudice remittente, la doppia violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata ed ha svolto ampiamente la tesi sostenuta sulla base della non irragionevolezza e non discriminarietà della norma nella parte in cui stabilisce le concrete condizioni di pagamento, cui è subordinata la definizione automatica dei periodi di imposta, in armonia con la *ratio legis* diretta a favorire la soluzione globale in via automatica delle possibili controversie tra Fisco e contribuente;

che, secondo la difesa dello Stato, nessuna violazione, del pari, potrebbe apprezzarsi in relazione al principio che impone al cittadino di concorrere al gettito fiscale in ragione della propria capacità contributiva, poiché il versamento richiesto dalla legge non sarebbe obbligatorio e non discenderebbe direttamente dall'obbligo impositivo, ma deriverebbe da una libera scelta opzionale del contribuente per la dichiarazione integrativa con definizione automatica di tutti i periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento in rettifica.

Considerato che l'utilizzo da parte del contribuente della opzione di definizione agevolata dei rapporti tributari, mediante una forma di c.d. «condono tombale», presuppone una valutazione di convenienza anche economica dello stesso contribuente, sotto il profilo della eliminazione di contestazioni future e della chiusura definitiva

dei rapporti tributari, sulla base di regole ed oneri determinati dalla legge, che non sono né palesemente irragionevoli, né manifestamente arbitrari o discriminatori, e in ogni caso rimessi ad una scelta sempre volontaria e mai imposta allo stesso contribuente;

che il contribuente, in altri termini, anche se ritiene di non avere evaso l'obbligo di dichiarazione o di avere esattamente dichiarato i redditi, può avere un interesse al «condono tombale», perché questo chiude definitivamente ogni possibilità di contenzioso, anche ipotetico e solo eventuale, facendo acquistare al contribuente la certezza legale di non poter essere chiamato ad ulteriori oneri tributari per tutti i periodi, cui la dichiarazione integrativa deve globalmente fare riferimento, senza possibilità di limitarne l'ambito a singoli periodi, proprio per la previsione globale e forfettaria;

che il contribuente compie, pertanto, una libera scelta con la richiesta di definizione automatica globale, per cui non si può profilare un problema di capacità contributiva, essendo semplicemente una alternativa, offerta per definire e acquisire certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari;

che la definizione agevolata del rapporto tributario mediante condono fiscale non è di per sé in contrasto con i principi fissati dalla Costituzione in materia tributaria (v. ordinanze n. 172 e n. 50 del 1993; n. 361 del 1992; sentenza n. 33 del 1981);

che il sistema seguito dal legislatore si inquadra nella *ratio* di definire in un modo il più possibile semplificato, spedito e globale i rapporti tributari pendenti, tramite un metodo di dichiarazione e versamento forfettario da parte del contribuente, determinato in maniera percentuale (20% dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria, con previsione di un minimo di maggiore imposta da 100.000, aumentato per taluni redditi a seconda dei ricavi e compensi) nella ipotesi di periodi di imposta per i quali non sia stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, con un vincolo, per chi sceglie la dichiarazione integrativa per definizione automatica, che la richiesta della stessa definizione deve, a pena di nullità, comprendere tutte le imposte e tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti, al 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento (art. 38, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1991);

che, invece, per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non sia stata comunque presentata la dichiarazione dei redditi, il versamento forfettario è fissato per ciascun periodo in lire 2.000.000 (con elevazione a 4.000.000 per società e persone giuridiche) a condizione, tuttavia, che almeno in uno dei periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento al 31 dicembre 1991, sia stata presentata dichiarazione dei redditi, di modo da escludere gli evasori totali o coloro che non abbiano presentato dichiarazione per il complesso dei periodi considerati;

che pertanto la soluzione, adottata dal legislatore in una scelta discrezionale, non è manifestamente irragionevole né arbitraria, mentre è diretta ad una razionale semplificazione e speditezza delle tipologie di dichiarazioni integrative e dei calcoli e verifiche dei versamenti effettuati e dovuti, con definizione sollecita di tutte le annualità non definite e suscettibili di accertamenti (senza facoltà di selezione dei periodi da parte del contribuente) e conseguente tempestivo gettito tributario e deflazione del contenzioso;

che, mentre la legge si riferisce al fatto obiettivo della non presentazione (per esigenze di semplificazione dei controlli), l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione di prevedere una disciplina diversa per i periodi per i quali non sia stata presentata la dichiarazione, renderebbe necessaria una valutazione e verifica apposita della sussistenza, o meno, per l'uno o l'altro periodo di imposta, dell'obbligo di presentare la dichiarazione medesima; ciò che provocherebbe la possibilità di ulteriore contenzioso su tale obbligo, sia con riguardo all'accertamento dei presupposti della dichiarazione del contribuente sia con riguardo alla collocazione del livello di reddito effettivo al di sotto, o meno, del minimo imponibile;

che, inoltre, la tesi del rimettente (di assoggettare a diverso regime i casi di mancata presentazione della dichiarazione) avrebbe l'effetto di limitare l'onere del contribuente, pur se originante da una sua libera opzione della via della dichiarazione integrativa, ai soli periodi di sua convenienza, laddove, invece, il legislatore lo ha determinato in modo forfettario, fissandolo in misura annuale, per ciascuno dei periodi comunque suscettibili di accertamento (considerati globalmente ed in astratto);

che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta — sezione prima — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1393

N. 551

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice a quo - Giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento - Proposizione di questione relativa a norme applicabili esclusivamente dal collegio - Difetto di legittimazione del giudice istruttore.

Banca - Anatocismo bancario - Validità ed efficacia di clausole contrattuali anteriori alla data di entrata in vigore della delibera in materia di interessi sugli interessi del comitato interministeriale per il credito e risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania, il 1° febbraio 2000 dal giudice del tribunale di Treviso, l'8 marzo 2000 dal giudice del tribu-

nale di Vicenza, il 31 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice unico del tribunale di Lanciano, il 24 gennaio 2000 dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, il 2 maggio 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice unico del tribunale di Lanciano e il 4 aprile 2000 dal giudice del tribunale di Terni, rispettivamente iscritte ai nn. 274, 275, 276, 277, 308, 309, 365, 366, 399, 451, 452 e 481 del registro ordinanze 2000, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22, 24, 27, 28, 36 e 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli S.p.a., di Berton Erminio, della Banca Commerciale Italiana S.p.a., della Banca Popolare di Milano S.r.l., dell'Unicredit Italiano S.p.a. ed altra e della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000, il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, i giudici del tribunale di Vallo della Lucania (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47, 70 e 76 della Costituzione: r.o. nn. 274, 275, 276 e 277 del 2000), del tribunale di Treviso (con unica ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 76 della Costituzione: r.o. n. 308 del 2000), del tribunale di Vicenza (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione: r.o. n. 309 del 2000), del tribunale di Lanciano (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 104 della Costituzione: r.o. nn. 365, 366, 451 e 452 del 2000), del tribunale di Rovigo (con unica ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione: r.o. n. 399 del 2000) e del tribunale di Terni (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: r.o. n. 481 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come «art. 25, comma 2» e come «art. 120, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» nell'ordinanza registrata al n. 399 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente — al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che nel giudizio registrato al n. 308 del 2000, si è costituito il cliente della banca, da questa convenuto nel giudizio principale, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione;

che nei giudizi registrati ai nn. 274, 277, 308, 365, 366 e 451 del 2000, si sono costituite le banche, parti nei giudizi principali, chiedendo la declaratoria di inammissibilità — per irrilevanza — o di infondatezza delle sollevate questioni;

che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello registrato al n. 276 del 2000) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque infondate le sollevate questioni.

Considerato che i dodici giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i menzionati errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 399 del 2000, non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le eccezioni di inammissibilità basate su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., non sono pertinenti perché presuppongono una delimitazione del *thema decidendum* diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico, e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania, dal giudice del tribunale di Treviso, dal giudice del tribunale di Vicenza, dal giudice unico del tribunale di Lanciano, dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, dal giudice del tribunale di Terni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1394

N. 552

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole anatocistiche bancarie anteriori alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio relativa alla produzione di interessi sugli interessi - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 70, 76 e 104.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l. iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l. e della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della cliente di una banca, nel quale si controverte sulla validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra la banca e la cliente, il giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2000, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente — al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che nel giudizio si sono costituiti sia il curatore del fallimento, il quale ha chiesto l'accoglimento della sollevata questione; sia la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di legittimazione del giudice istruttore (trattandosi di giudizio rimesso alla decisione del tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della proposta questione;

che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria posizione.

Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-*bis* cod. proc. civ., quale introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270);

che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale di norme come quella denunciata applicabili esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da ultimo, sentenza n. 204 del 1997);

che la norma denunciata, comunque, non vive più nell'ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza di remissione, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara a manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 553

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Calabria - Telecomunicazioni - Realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Necessità di una mera autorizzazione, anziché di una concessione edilizia in conformità di quanto previsto dalla legislazione statale - Intervenuta modifica delle norme denunciate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Telecom Italia S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, tendente ad ottenere l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia s.p.a. per la installazione di un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile, il tribunale amministrativo regionale per la Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione;

che il giudice rimettente premesso che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio *a quo* essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso, sottolinea come la norma impugnata, nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale, porrebbe una deroga, del tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del territorio, i quali, di contro, impongono il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra si è costituita la Telecom Italia S.p.a., la quale ha fatto presente che la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001) ha introdotto sostanziali modifiche alla legge regionale n. 10 del

1997 denunciata, ed ha chiesto pertanto che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che gli atti siano restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della normativa regionale sopravvenuta.

Considerato che, in epoca successiva alla data dell'udienza di discussione della causa avanti al giudice *a quo* e della decisione dell'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 54 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (al comma 1 e, per riflesso, al comma 6), essendo stata, tra l'altro, soppressa la previsione di «telecomunicazioni», fattispecie oggetto del presente giudizio;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1396

N. 554

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Provvedimento prefettizio di revoca della patente per il sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, a foglio di via obbligatorio) - Lamentato eccesso di delega, nonché prospettata irragionevole equiparazione di misure di prevenzione di diversa gravità, con pregiudizio per il diritto al lavoro - Questione riguardante norme prive di forza di legge, per effetto di intervenuta delegificazione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*, nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
- Costituzione, artt. 3, 4, 76 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Mauro Pezzolla contro il prefetto di Brindisi ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 1999, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione;

che, argomentata la rilevanza della questione rispetto all'oggetto del giudizio principale, concernente la richiesta di annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca di una patente di guida, e richiamate le sentenze n. 354 del 1998 e n. 305 del 1996 della Corte costituzionale circa il carattere «stretto» della delega conferita al Governo con la legge 13 giugno 1991, n. 190, quanto alla disciplina della materia, il tribunale rimettente deduce l'incostituzionalità delle norme sopra indicate, sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), in quanto prescrivono la revoca della patente in caso di sottoposizione a foglio di via obbligatorio a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trattandosi di previsione del tutto nuova rispetto alla disciplina anteriore e perciò come tale non consentita dalla legge di delegazione, che autorizzava il Governo ad adottare una normativa di mero «riesame» della materia;

che inoltre il rimettente deduce il possibile contrasto delle stesse norme: a) con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole equiparazione, quanto a revoca della patente, del foglio di via ad altre più gravi misure, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con effetti sproporzionati rispetto all'obiettivo della prevenzione; b) con l'art. 4 della Costituzione, per le conseguenze che ne derivano sul piano del diritto al lavoro; c) con l'art. 97 della Costituzione, perché la revoca, atto vincolato, è imposta al prefetto quale conseguenza di un atto il foglio di via obbligatorio emanato da altra autorità amministrativa (il questore) e per finalità non coincidenti;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando gli atti di intervento depositati in precedenti giudizi promossi con ordinanze di contenuto analogo (r.o. nn. 715, 716 e 717 del 1999), ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 contenente il nuovo codice della strada, come sostituite dal d.P.R. n. 575 del 1994, e che con tale formula deve intendersi che il rimettente abbia sollevato questione di legittimità costituzionale su norme aventi ormai — per effetto della «delegificazione» operata con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — natura regolamentare;

che, come già rilevato in relazione ad analoga questione sollevata dallo stesso ufficio giudiziario rimettente, una questione così impostata eccede i limiti della giurisdizione di questa Corte, secondo la definizione che ne è data dall'art. 134 della Costituzione, il quale la limita al caso dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (sentenza n. 427 del 2000);

che, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte circa l'impossibilità di dare ingresso a questioni di costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge (da ultimo, ordinanza n. 328 del 2000, nonché, specificamente in tema di regolamenti di «delegificazione», ordinanza n. 100 del 2000), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1397

N. 555

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione del versamento nel primo giorno lavorativo precedente - Prospettata, irragionevole, discriminazione dei contribuenti tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla generalità dei debitori, per i quali vale la regola di maggior favore della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 11 aprile 1989, n. 125 (convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214), art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Salerno nei confronti della German Auto s.r.l. in liquidazione, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale il competente ufficio IVA aveva irrogato la sanzione amministrativa per il ritardato versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA effettuato dal contribuente nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, cadente in giorno festivo, con ordinanza emessa il 17 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata — disponendo che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente — sarebbe lesiva del principio di eguaglianza in quanto discriminerebbe irragionevolmente i soggetti tenuti ai predetti versamenti dell'IVA rispetto alla generalità dei debitori, per i quali varrebbe, invece, l'opposta regola, risultante dal combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 del codice civile, della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo;

che siffatta regola, di maggior favore per il debitore, sarebbe stata del resto successivamente estesa anche alla specifica materia tributaria, in virtù dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 1994, n. 473;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione — per effetto del principio introdotto, nella materia delle sanzioni tributarie, dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) — sarebbe priva di rilevanza nel giudizio *a quo* nel quale troverebbe applicazione la disposizione, richiamata dallo stesso rimettente, contenuta nell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 330 del 1994, secondo la quale il pagamento delle imposte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è in via generale considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo;

che la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata nel merito stante la diversità delle situazioni contemplate dalla norma denunciata e da quella codicistica assunta a *tertium comparationis*, tra loro in rapporto di *species a genus*, così da giustificare la diversità di disciplina;

che il mutato apprezzamento legislativo nel tempo, manifestatosi attraverso la citata norma di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge n. 330 del 1994, non potrebbe d'altro canto costituire di per sé indice di violazione del generale criterio di ragionevolezza.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto) convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo il quale le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente;

che il rimettente muove evidentemente dalla inapplicabilità *ratione temporis* alla fattispecie sottoposta al suo giudizio della diversa norma introdotta dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 1994, n. 473, secondo cui il pagamento di ritenute alla fonte, imposte, tasse e contributi, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo;

che il rimettente medesimo omette peraltro di considerare che l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha introdotto al comma 2, nella materia delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il principio secondo cui «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile»; che il menzionato art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 330 del 1994 ha, in via generale, escluso la tardività, e quindi l'assoggettabilità a sanzione, del pagamento effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un termine cadente di sabato o di giorno festivo;

che nel giudizio *a quo* non deve, quindi, applicarsi, per effetto del principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la norma denunciata dal rimettente;

che la questione va perciò dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1398

N. 556

Ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Procedimento per reato di favoreggiamento - Ritrattazione - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla questione sollevata - Rinvio per relationem ad un atto di causa - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice penale, art. 376.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di G. V., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 18 maggio 2000 il tribunale di Fermo in composizione monocratica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, dopo aver indicato nelle premesse dell'ordinanza di rimessione l'imputazione per la quale si procede nel giudizio principale (favoreggiamento personale, *ex* art. 378 cod. pen.), il giudice rimettente, «essendo esaurita la fase dell'istruttoria dibattimentale ... ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i fatti sottostanti all'ipotesi accusatoria», afferma di trovarsi «nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale sollevata dalla difesa dell'imputato con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione» e a tale fine osserva che «l'eventuale accoglimento di detta questione condurrebbe al proscioglimento dell'imputato» e che «le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con specifico riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non può ritenersi manifestamente infondata»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a riportare nelle premesse dell'ordinanza l'imputazione per la quale si procede;

che inoltre l'ordinanza non contiene alcuna specificazione circa le ragioni che inducono il giudice *a quo* a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, e che pertanto essa difetta di motivazione relativamente alla non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che tale assoluta carenza di motivazione, sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio *per relationem* a un atto di causa, quale nella specie una memoria della parte privata richiamata dall'ordinanza di rimessione, giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, sentenze nn. 310 del 2000 e 242 del 1999; ordinanze nn. 232 e 173 del 2000), il giudice rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (sentenza n. 79 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2000
(della Provincia autonoma di Trento)*

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Disciplina degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane - Obbligo di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le sostanze inquinanti tipicamente industriali - Applicabilità di sanzioni penali al gestore di impianti generali di depurazione in caso di superamento dei detti limiti - Irragionevolezza di tale disciplina - Contrasto con la normativa comunitaria e con la legge delega che ne prevedeva il recepimento - Stravolgimento del sistema di depurazione in atto nella Provincia autonoma di Trento - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione di competenze legislative ed amministrative statutariamente spettanti alle province autonome.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 9, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; art. 12, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 31 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; paragrafo 1.1, tabelle 3, 3A e 5 dell'allegato 5, sostitutivo del corrispondente allegato del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in connessione con l'art. 23 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui modifica il comma 6 dell'art. 59 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), art. 9, nn. 9) e 10), art. 14 e art. 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 5 e 8; direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 17.

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - Previsione statale che, quantunque in via suppletiva, attribuisce direttamente ai comuni la competenza per specifiche violazioni - Lesione dell'autonomia legislativa e delle funzioni amministrative di spettanza della Provincia autonoma di Trento - Contrasto con le regole statutarie di riparto della competenza tra provincia e comuni.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 22, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 56 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- D.P.R. 28 luglio 1987, n. 526, art. 15, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Ambiente (Tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia - Prevista competenza concorrente del Corpo forestale dello Stato - Pervenuta applicabilità di tale previsione nel territorio della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze di quest'ultima e delle norme di attuazione statutaria.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 22, nella parte in cui inserisce il comma 1-bis dell'art. 56 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Ricorso per la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 2553 del 13 ottobre 2000 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 16 ottobre 2000 (rep. n. 024955) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 218 del 18 settembre 2000, supplemento ordinario:

art. 22, nella parte in cui contiene il nuovo testo del comma 1 e inserisce il comma 1-bis dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

art. 9, nella parte in cui contiene il nuovo testo modificato dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

art. 12, che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

paragrafo 1.1., tabella 3, 3/A e 5 dell'allegato 5, che sostituisce il corrispondente allegato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in connessione con quanto disposto dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui contiene il testo modificato del comma 6 dell'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per violazione:

dell'articolo 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17, 18), 19), 21) e 24, dell'articolo 9, nn. 9) e 10) dello Statuto; dell'art. 14 nonché dell'art. 16 dello Statuto;

delle relative norme di attuazione, ed in particolare degli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 28 luglio 1987, n. 526, nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

della direttiva comunitaria di riferimento 91/271/CEE e dei principi stabiliti dall'art. 17 della legge delega 24 aprile 1998, n. 128;

dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3 della Costituzione (principi di buon andamento e di ragionevolezza), per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

La presente impugnazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, si collega alla precedente impugnazione, con la quale sono state portate al giudizio di codesta ecc.ma Corte costituzionale alcune disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», in relazione a distinti profili di lesione della autonomia della ricorrente provincia.

In effetti, il nuovo decreto legislativo reca, come avverte la sua intitolazione, «Disposizioni correttive e integrative» al precedente decreto legislativo. Tuttavia, anche la nuova versione delle impugnate disposizioni appare lesiva dell'autonomia provinciale, costringendo di conseguenza la ricorrente provincia ad un nuovo ricorso il quale, se nella forma non può che avere ad oggetto le singole disposizioni modificative recate dal decreto legislativo n. 258 del 2000, nella sostanza è rivolto a riaffermare anche in relazione al nuovo testo del decreto legislativo n. 152 del 1999, l'attualità delle censure già rivolte con il precedente ricorso avverso il sistema che ne risulta.

Forma invece oggetto di autonoma impugnazione l'art. 22. del d.lgs. n. 258/2000, in quanto aggiunge nell'art. 56 d.lgs. n. 152/1999, con il comma 1-bis, alcune disposizioni non presenti nel precedente testo.

Innanzitutto, è opportuno illustrare la ragione per la quale le modifiche e integrazioni introdotte nel decreto legislativo n. 152/1999, dal decreto legislativo n. 258 del 2000, non fanno venire meno le censure argomentate con il precedente ricorso, che dunque rimangono attuali anche di fronte al nuovo testo.

Il nuovo art. 59, comma 6, d.lgs. n. 152/1999 (come sostituito dall'art. 23, d.lgs. n. 258/2000) prevede, in modo non dissimile dalla norma sostituita, che «le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma». Anzi, il nuovo testo non solo mantiene, ma addirittura aggrava la responsabilità del gestore, che non è più subordinata, come nel precedente, all'aver agito «per dolo o per grave negligenza».

Il comma 5 in questione, poi (pure sostituito dall'art. 23, d.lgs. n. 258/2000), prevede l'arresto e un'ammenda per «chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente ... in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5»; e la pena è aggravata «se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5».

La tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 258 (che, ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto, sostituisce il corrispondente allegato del d.lgs. n. 152/1999) riguarda i limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura posti agli scarichi di acque reflue industriali (v. il § 1.2 dell'allegato 5); la tabella 4 dell'allegato 5 riguarda i «limiti di

emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo»; la tabella 5 dell'allegato 5 elenca le «sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico sul suolo».

Inoltre, il § 1.1 dell'allegato 5 prescrive che, nel caso di fognature miste «che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali», devono essere rispettati, da parte dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, «i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2».

L'art. 28, comma 2, è stato anch'esso sostituito dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 258/2000, ma senza che ne sia mutato il contenuto essenziale. Tale disposizione conferma che tutti gli scarichi «devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5», ed ora prevede che «le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini»; fermo, però, che le regioni «non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati» sia nelle tabelle 1, 2, 3/A e 5 dell'allegato 5, sia nelle tabelle 3 e 4, per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato; il che comporta l'obbligo per gli impianti di depurazione generale di rispettare i valori limite degli inquinanti industriali. L'art. 28 è, a sua volta, richiamato dall'art. 31, d.lgs. n. 152/1999, anch'esso modificato dal d.lgs. n. 258, ma dopo la modifica, l'art. 31, comma 4, dispone pur sempre che gli scarichi di cui al comma 3 del medesimo articolo (cioè, quelli delle acque reflue urbane) «devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2» (e dunque, ancora, anche quelli relativi agli inquinanti industriali).

Dunque, dalle norme appena esposte risulta chiaramente che anche dopo il d.lgs. n. 258 il gestore degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane è reso responsabile del rispetto dei limiti fissati per gli inquinanti industriali. È perciò opportuno, al fine di illustrare l'illegittimità delle norme del d.lgs. n. 258 del 2000 qui impugnate, richiamare qui nella sua integralità quanto argomentato con il ricorso avverso il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 1999, e che ora qui ugualmente si ripropone avverso la nuova versione recata dal decreto legislativo qui impugnato.

«La ricorrente provincia desidera porre in premessa un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo, la provincia desidera premettere che la propria contestazione non riguarda in alcun modo il sistema delle direttive comunitarie che il decreto legislativo statale è destinato ad attuare. Al contrario, essa ritiene che la propria legislazione, a difesa della quale la provincia propone la presente impugnazione, attui le direttive in questione più fedelmente della nuova legislazione statale, che ad avviso della provincia ne tradisce, nella parte in contestazione, la lettera e lo spirito. Né si tratta qui, come meglio si dirà, di una «più severa» normativa statale che per principio generale è sempre consentito agli Stati membri di introdurre, bensì di un diverso sistema di depurazione e di relativi requisiti, che contraddice quello proprio della direttiva, al quale corrisponde quello già in vigore nella Provincia di Trento.

In secondo luogo, la ricorrente provincia desidera sottolineare che la propria contestazione non nasce affatto, come potrebbe temersi, e come forse potrebbe riscontrarsi in diverse realtà territoriali, da un difetto di attenzione al problema della qualità delle acque, ma nasce invece da oltre venti anni di esperienza legislativa ed applicativa, che ha condotto ad un sistema di depurazione efficace ed effettivo, secondo parametri di elevata qualità.

È proprio tale esperienza che porta a considerare il sistema disposto dalle parti contestate della nuova legislazione statale come solo apparentemente frutto di «severità», ma in realtà come sistema contraddittorio e totalmente irrealizzabile nelle condizioni date, in quanto sostanzialmente incompatibile con i parametri di accettabilità raggiungibili dai presidi depurativi pubblici nell'ambito delle caratteristiche tecniche di questi secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie.

Fatte tali premesse, sia consentito in primo luogo illustrare in estrema sintesi talune problematiche tecniche proprie di un sistema di depurazione, senza la cui conoscenza la materia oggetto del presente ricorso risulterebbe poco intelligibile; ed in relazione ad esse sia consentito poi di esaminare la legislazione statale in sé e in relazione alla concreta situazione specifica della Provincia di Trento.

La premessa fondamentale sta nella constatazione che gli impianti di depurazione pubblici sono concepiti e progettati per trattare e ridurre determinati tipi di inquinanti, che, pur presenti anche negli scarichi industriali, sono propri degli scarichi civili, essenzialmente derivanti dal metabolismo umano e dalle attività domestiche. Si tratta, da un punto di vista chimico, di sostanze quali i composti carboniosi, o i composti azotati come ammoniaca e azoto organico, o l'azoto e il fosforo.

Gli stessi impianti di depurazione non sono né possono essere invece adeguati per assicurare la riduzione di diversi inquinanti, tipici degli scarichi industriali, quali i metalli o altre sostanze pericolose. La riduzione di tali

agenti inquinanti richiede strumenti e metodologie specifiche, che non possono essere richieste ad un depuratore "generale". Si noti che se anche si volesse attrezzare il depuratore generale per il trattamento degli inquinanti specifici degli insediamenti industriali e produttivi, il più delle volte ciò non sarebbe neppure possibile, a causa del grado di diluizione con cui quegli stessi inquinanti si presentano una volta immessi nel sistema fognario e nel depuratore generale.

Ciò significa che la riduzione degli inquinanti industriali nella misura desiderata va ricercata ed ottenuta immediatamente a valle del sistema industriale in questione, in un momento in cui la depurazione è relativamente agevole, e comunque possibile, sia per il fatto che ogni produzione comporta come residui inquinanti specifici e soltanto quelli — il che consente di costruire sulla base di essi sistemi di depurazione specializzati — sia per il fatto che il tasso di concentrazione di tali inquinanti è tale che può essere svolto in relazione ad essi un trattamento efficace ed economicamente giustificato. In altre parole, la sola cosa possibile per evitare che da un depuratore generale escano inquinanti industriali in misura superiore al consentito è di riuscire ad evitare a monte la loro immissione nel sistema fognario.

Ciò è assicurato dal sistema della normativa comunitaria, come risulta in particolare dall'art. 11 della direttiva 91/271/CEE, secondo il quale gli scarichi industriali in sistemi fognari è "preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche", le quali "devono soddisfare ai requisiti dell'allegato I C": i quali a loro volta sono concepiti come requisiti prestazionali, rivolti tra l'altro al fine — oltre che di proteggere la salute umana — di assicurare che gli stessi impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiate. In altri termini, secondo la normativa comunitaria gli scarichi industriali che confluiscono nelle reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposti al pretrattamento richiesto, al fine di garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie.

Per gli impianti generali di trattamento delle acque reflue, invece, l'art. 2 della predetta direttiva ed in connessione con esso l'allegato I B e la tabella 1 prescrivono il rispetto di limiti relativi alle sostanze che, come detto in premessa, tali impianti sono in grado di trattare, e solo di essi. Ed anche le altre direttive comunitarie — precedentemente trasposte dalla legislazione statale ed ora conglobate nel decreto legislativo n. 152/1999 — si riflettono nei limiti di emissione delle tabelle 3 - 3/A - 5 dell'allegato 5 in esame: limiti che devono essere osservati all'atto dello scarico del refluo industriale, vuoi in fognatura vuoi negli altri corpi recipienti.

A tale sistema puntualmente si conforma quello previsto dalla normativa provinciale imponendo e presupponendo che lo scarico produttivo debba essere obbligatoriamente pretrattato prima della sua confluenza nella rete fognaria pubblica con riferimento a tutti quegli inquinanti (metalli e non metalli tossici e sostanze pericolose) che non potrebbero giovare di alcun trattamento a valle nel depuratore pubblico per le ragioni anzidette (si veda in particolare l'art. 16, comma 1, n. 2, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con dPGp 26 gennaio 1987, n. 1, da ultimo modificato dal Capo XV della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 ed il riferimento alla tabella G, incluso lo specifico richiamo alla tabella D, recante i limiti propri dei metalli e delle altre sostanze pericolose industriali).

Insomma, il principio cardine della normativa comunitaria, ripreso dalla normativa provinciale, è che i sistemi di depurazione generale sono direttamente tenuti al rispetto di limiti prefissati soltanto in relazione alle sostanze che essi sono vocati a trattare, mentre i limiti relativi alle sostanze specifiche di origine industriale valgono per i relativi scarichi, e soltanto per essi.

Una attenta analisi rivela: che la nuova legislazione statale, qui contestata, è ispirata al principio, per certi aspetti opposto, che fa carico anche al sistema di depurazione generale di produrre un risultato che esso non può tecnicamente dare, e lo rende responsabile sul piano giuridico di vicende sulle quali esso non è in grado di influire.

Certamente, anche nel sistema statale di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 vi sono limiti che valgono anche, e se si vuole in modo particolare, per chi effettua scarichi industriali: come nella parte in cui, posto il principio della generale sottoposizione degli scarichi ad autorizzazione (art. 45, comma 1) è stabilita la particolare procedura per l'autorizzazione agli scarichi industriali (art. 46), esso sanziona penalmente il comportamento — oltre che di colui che "effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione" (art. 59, comma 4) — il comportamento di colui che "nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", con aggravamento di pena "se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5" (art. 59, comma 5).

Sennonché, se in questi termini vi è la responsabilità penale specifica del responsabile dello scarico industriale, il quadro complessivo appare ispirato all'opposto principio cui si è sopra accennato, del vincolo degli stessi depuratori generali alle tabelle relative alle sostanze industriali.

In effetti, l'art. 28 stabilisce il principio secondo il quale "tutti gli scarichi" (compresi dunque quelli delle fognature, a valle degli impianti di depurazione generale) "devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5" (comma 1), valori che "per le sostanze indicate nelle tabelle, 1, 2, 5, e 3A dell'allegato 5" non possono essere alterati in senso meno restrittivo dalle regioni.

Se dall'art. 28 passiamo a considerare l'allegato 5 nelle sue specifiche disposizioni, riscontriamo che al punto 1.2 dell'allegato 5 (Limiti di estensione degli scarichi), specificamente dedicato alle acque reflue industriali, ci si riferisce soltanto agli scarichi in acque superficiali. Ritroviamo invece gli scarichi di insediamenti industriali al punto 1.1, dedicato alle acque reflue urbane: ove — prescritto nel periodo iniziale del punto il rispetto dei limiti di emissione di cui alle tabelle 1 e 2, cioè delle tabelle relative alle sostanze che i depuratori generali sono effettivamente in grado di trattare — si specifica nel secondo capoverso che "devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3".

Insomma, nella normativa derivante dall'insieme delle prescrizioni del decreto legislativo n. 152 del 1999 è il depuratore generale a dovere rispettare non solo i limiti relativi alle sostanze che esso è idoneo a trattare, ma anche i limiti stabiliti per le sostanze che un depuratore generale non è per la sua stessa natura e definizione idoneo a trattare.

Che tale sia il sistema, è ulteriormente confermato dalla sanzione penale posta dall'art. 59, comma 6, a termini del quale le stesse sanzioni previste per i responsabili di scarichi industriali dal comma 5, sopra illustrate, si applicano «al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza; nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma», cioè i valori limite relativi ai metalli e alle altre sostanze pericolose costituenti tipici inquinanti industriali.

Si noti che non rileva qui l'attenuazione della responsabilità prevista alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, dato che tale attenuazione non altera il disegno di fondo del sistema. Ciò che rileva, infatti, è la stessa previsione, all'interno della fattispecie penale, dell'ipotesi del gestore di impianti che mediante gli scarichi prodotti dal depuratore generale superi i limiti di emissione previsti per gli scarichi industriali.

Tale ipotesi è una ipotesi che nel sistema della direttiva comunitaria, come anche nel sistema normativo della Provincia autonoma di Trento, risulta del tutto impossibile. Non può essere infatti che nell'organizzazione del servizio pubblico di tutela delle acque il depuratore generale (e ai fini penali il responsabile di esso) sia chiamato ad assicurare ciò che esso, per la sua stessa struttura, non può assicurare, non essendo e non potendo essere concepito per la riduzione dei metalli e delle altre sostanze pericolose tipicamente industriali.

La contraria previsione contenuta espressamente nell'allegato 5 ed implicita nella fattispecie penale di cui al comma 6 dell'art. 59 è da un lato irragionevole ed assurda, dall'altro in contraddizione con la normativa comunitaria e con i principi della legge di delega, che imponevano il recepimento di tale normativa.

Precisamente, risulta violato l'art. 17 della legge di delega n. 128 del 1998, nella parte in cui essa dispone la proroga del termine stabilito da precedente legge «limitatamente all'attuazione delle direttive» comunitarie in questione, e più in generale nella parte in cui i principi della delega posti dalle lettere da a) a d) del comma 2 della stessa disposizione non prevedono affatto l'addossamento ai depuratori generali del rispetto dei limiti di inquinamento specificamente posti dalla normativa europea per gli scarichi industriali.

Si noti che il distorto sistema stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 1999 non può essere giustificato dal disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 17 ora citato, a termini della quale il "rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea" va inteso "nel senso che non può derogarsi ai limiti previsti con valori meno restrittivi".

In altre parole, non viene qui affatto in discussione il principio pacifico già in diritto comunitario (e codificato dall'art. 176 Trattato CE) secondo il quale l'attuazione nazionale delle direttive in materia di tutela ambientale può rendere più restrittivi i limiti posti in sede comunitaria, ai fini di una maggiore protezione.

La ricorrente provincia infatti non contesta minimamente la possibilità, prevista dall'art. 28, comma 2, che in sede locale vengano stabiliti limiti più restrittivi di quelli previsti dalle tabelle allegate al decreto n. 152: in quanto, ovviamente, tali limiti più restrittivi vengano imposti ciascuno al suo destinatario logico e naturale, in relazione alle caratteristiche ed alle possibilità di ciascun sistema di depurazione. Così per gli impianti di depurazione generale potranno essere resi più severi i limiti delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5, mentre per i soli scarichi industriali potranno essere resi più severi i limiti risultanti dalle tabelle 3, 3A e 5 (in connessione con la tabella 3).

Ma la possibilità, prevista dalla legge di delega e resa effettiva dal decreto legislativo nei termini indicati, di rendere più severi i limiti posti per le sostanze inquinanti non autorizza affatto il legislatore delegato a stravolgere il sistema di depurazione, ponendo a carico del sistema di depurazione generale limiti che hanno senso soltanto a carico dei sistemi di disinquinamento degli impianti industriali.

La realtà è che, quando nel sistema fognario (e dunque nel depuratore generale che lo serve) si immettono scarichi da insediamenti produttivi, il solo modo di ottenere che dagli scarichi del depuratore generale non fuoriescano inquinanti tipici dei sistemi produttivi in misura superiore al voluto consiste nell'impedire che essi entrino nel sistema fognario.

Ciò implica che il rispetto dei limiti non possa che essere imposto a carico del sistema industriale, esigendo che gli inquinanti indesiderati non superino all'atto della immissione i valori tabellari prescritti, infatti, una volta che, per qualunque ragione, anche semplicemente occasionale, gli inquinanti industriali siano entrati nel sistema fognario non vi è modo di impedire che essi fuoriescano nella stessa misura in cui vi sono entrati.

Ciò implica ancora che ciò che è richiedibile al sistema pubblico (non in particolare e necessariamente, al gestore dell'impianto di depurazione) al fine di evitare che dai depuratori generali escano metalli ed altri inquinanti industriali in misura superiore al consentito è lo svolgimento di una adeguata attività di vigilanza, rivolta ad impedire che detti inquinanti entrino nel sistema fognario, mentre del tutto incongruo porre per tali depuratori degli standard in uscita, per il cui rispetto essi non hanno alcuna possibilità di intervento.

Insomma, i limiti debbono restare limiti posti per gli scarichi a monte, e per i relativi impianti specializzati di depurazione, ed il rispetto di tali limiti deve essere assicurato dal sistema della vigilanza relativa a tali impianti e dal connesso sistema sanzionatorio.

Pretendere invece di "regolare" l'inquinamento derivante dai metalli e dalle altre sostanze pericolose di origine industriale mediante limiti fissati per i depuratori generali è del tutto incongruo e tecnicamente impossibile.

Se fosse possibile, un simile requisito posto ai depuratori generali ne richiederebbe la conversione in un sistema del tutto diverso, che la ricorrente Provincia autonoma di Trento ritiene non sia tecnicamente prospettabile, e che comunque ritiene non possa essere imposto ad essa in attuazione di una normativa comunitaria che si ispira al contrario agli stessi principi ai quali essa si è ispirata nella propria legislazione. Di qui la lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa provinciale lamentata con il presente ricorso.

Si noti, ulteriormente, che nella Provincia di Trento la complessiva organizzazione dei servizi idrici (di acquedotto, di fognatura e di depurazione) non è concepita secondo il principio di una gestione unitaria per ambiti omogenei, che faccia capo ad una unica autorità. Anzi, in attuazione del «complesso quadro normativo che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione» (secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 412 del 1994, nel giudizio che ha sancito la non applicazione nella provincia dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994) nella legislazione provinciale si verifica esattamente l'opposto: vi è da un lato una forte centralizzazione del sistema depurativo, dall'altro un forte decentramento gestionale del sistema acquedottistico e fognario. Nell'organizzazione provinciale di questi servizi non si registra (né appare ventilata) una coincidenza tra i gestori del sistema di depurazione con i gestori delle reti acquedottistiche e fognarie né con le autorità di vigilanza.

Si riscontra invece un modello organizzativo per così dire "misto", i cui attori — autonomi e coordinati — sono la provincia i comuni o loro forme associative o società o aziende e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il funzionamento ottimale del sistema è garantito da forme di coordinamento interistituzionale fondate su pareri, concerti e assensi nell'esercizio di atti di pianificazione, di autorizzazione e di controllo.

In questo quadro, specificamente, il gestore dell'impianto di depurazione non è titolare né delle funzioni autorizzatorie né delle funzioni di controllo degli scarichi di reflui industriali in fognatura. L'autorizzazione viene rilasciata dal comune territorialmente interessato, acquisito il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che cura il coordinamento con la provincia in funzione della verifica di compatibilità dello scarico industriale con il sistema depurativo provinciale.

I compiti generali di vigilanza competono invece al servizio di protezione ambiente (art. 37 testo unico, art. 2 dPGp 12 luglio 1993, n. 12) le cui funzioni sono attualmente per questa parte assunte dalla agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, a termini dell'art. 2 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, e sono disciplinati dagli articoli 10 e 11 della stessa legge.

In sintesi, il compito del gestore dell'impianto, come definito nell'ambito della ricorrente, dall'art. 57, comma 1, del testo unico sopra ricordato, è (come è d'altronde logico che sia) quello di "assicurarne la piena funzionalità ed efficacia", a tal fine osservando "le regole di conduzione tecnica dell'impianto" e provvedendo "alla manuten-

zione ordinaria" ed alla programmazione di quella straordinaria: senza alcun compito di vigilanza circa il rispetto generale della disciplina ambientale, in tutto quanto non attenga alla gestione del depuratore, secondo le caratteristiche proprie di esso.

Sia consentito qui per completezza ricordare che — esclusa ogni possibilità per il gestore del depuratore di incidere mediante l'attività dei depuratore sugli inquinanti che questo non è deputato a trattare — l'art. 58 del testo unico vigente nella provincia si preoccupa di prevedere che in tutti i casi (che sulla base dell'esperienza si sono mostrati in qualche misura inevitabili) in cui eventi eccezionali impediscano il normale funzionamento del depuratore (ad esempio, in caso di "abusivo scarico in fognatura di sostanze tossiche o nocive o comunque in concentrazioni eccedenti i limiti di accettabilità") il gestore dell'impianto provveda "a darne immediato avviso ai sindaci dei comuni interessati" affinché questi assumano "anche in via breve, i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini": ed ugualmente è previsto quanto gli impianti di depurazione "debbero essere completamente o parzialmente disattivati in funzione del ripristino della loro funzionalità o per qualsiasi altro giustificato motivo".

Se anche dunque fosse possibile fare carico ai sistemi di depurazione dei livelli degli inquinamenti "industriali" in uscita da tali sistemi — il che come detto non è — resterebbe comunque che il complesso della normativa statale sostanziale del decreto legislativo n. 152/1999 e sul piano sanzionatorio penale l'art. 59, comma 6, nell'individuare la responsabilità del "gestore dell'impianto", comunque implicherebbero ed imporrebbero un'organizzazione della gestione complessiva dei reflui non compatibile con il modello in atto in Provincia di Trento, inibendo comunque una qualsiasi altra opzione organizzativa: con evidente lesione di competenze legislative provinciali primarie (quali quelle in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, e in materia di organizzazione dei servizi pubblici di cui all'art. 8, nn. 17 e 19, dello statuto), concorrenti (quali quelle in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanità e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'art. 9, nn. 9 e 10, dello statuto), nonché delle funzioni amministrative in genere e delle speciali funzioni in materia di programmazione dell'utilizzo delle acque e di difesa dall'inquinamento previste di cui all'art. 14 dello statuto e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974».

Dunque, anche nella nuova versione la disciplina statale impone al trattamento delle acque reflue urbane, in difformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE, oltre all'osservanza dei limiti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 (corrispondenti alle tabelle della citata direttiva), l'osservanza dei limiti tipizzati normativamente per lo scarico di acque reflue industriali. La non fedele trasposizione della normativa comunitaria operata dalle disposizioni statali, munite di presidio penale, non solo comporta l'obbligo per la provincia di dar corso ad una radicale modifica del sistema normativo ed organizzativo provinciale afferente la depurazione delle acque, ma impone ad essa di trasferire in modo irragionevole in capo al gestore degli impianti pubblici di depurazione la responsabilità del pretrattamento delle sostanze pericolose o non biodegradabili presenti negli scarichi industriali confluenti nelle pubbliche fognature; di qui la violazione, fra l'altro, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Quanto al richiamo dell'art. 14, statuto, e degli artt. 5 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è opportuno osservare che non solo tali norme riservano in via esclusiva la programmazione dell'uso delle acque ad un apposito piano, approvato d'intesa tra lo Stato e la provincia, ma, in base all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, tale piano vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Inoltre, in base allo stesso articolo 5, la Provincia autonoma di Trento esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico e, in particolare, quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. Nel ricorso avverso il decreto legislativo n. 152 del 1999 la Provincia autonoma di Trento ha altresì impugnato (in via ipotetica, non essendo totalmente esclusa una diversa interpretazione della disposizione in questione, per le ragioni esposte nel precedente ricorso, cui sia consentito rinviare) il comma 1 dell'art. 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, con il quale si conferivano in via diretta alle amministrazioni comunali, in ipotesi anche per il territorio della Provincia autonoma di Trento, funzioni che invece a norma dello statuto di autonomia competono alla provincia, e che compete semmai alla provincia di assegnare ai comuni, nell'ambito della propria autonomia legislativa.

Ora, tale disposizione è stata sostituita con un nuovo comma 1 dell'art. 56, secondo il quale «all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'art. 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità».

Si potrebbe ritenere che l'inciso così inserito intenda attribuire carattere dispositivo all'intera disposizione, cioè anche a quella parte relativa alle sanzioni di competenza comunale; se così fosse, le disposizioni provinciali

che individuassero una diversa competenza per le sanzioni di cui all'art. 54, commi 8 e 9, sarebbero applicabili. Anche in questi termini però, ad avviso della provincia, l'art. 22, comma 1, decreto legislativo n. 258 rimarrebbe censurabile, in quanto determinerebbe (sia pure in via suppletiva) il diretto ingresso della disposizione statale sulle competenze comunali nell'ordinamento provinciale, in difformità da quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1987, n. 526, e, su un piano più generale, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Qualora, poi, la clausola di salvezza introdotta dall'art. 22, comma 1, dovesse essere intesa nel senso che essa non riguarda la norma che attribuisce la competenza per certe sanzioni al comune, limitandosi invece alla diretta competenza regionale o provinciale, la portata lesiva dell'art. 56, comma 1, non sarebbe mutata in nulla a seguito della modifica apportata.

L'art. 22 del decreto legislativo n. 258/2000 aggiunge, poi, nell'art. 56, decreto legislativo n. 152/1999, il comma 1-bis, in base al quale «alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale». Tale norma sembra istituire una generale competenza del Corpo forestale dello Stato sulla vigilanza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di danno ambientale, competenza che, qualora si ritenga possa valere anche per il territorio della Provincia autonoma di Trento, risulterebbe in contrasto con l'art. 4, decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo il quale «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione». La censura, invece, verrebbe meno qualora si ritenesse la nuova norma non applicabile nella provincia di Trento, in virtù delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 1, ultimo comma, d.lgs. n. 152/1999 («Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»), e all'art. 3, comma 8, d.lgs. n. 152/1999 («Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»).

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale:

in via procedurale disporre la trattazione congiunta del presente ricorso con il precedente ricorso rivolto avverso il decreto legislativo n. 152 del 1999, stante la sostanziale identità della materia;

nel merito, dichiarare l'illegittimità costituzionale, in quanto si applichino alla ricorrente provincia, delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258:

art. 22, nella parte in cui contiene il nuovo testo del comma 1 e inserisce il comma 1-bis dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

art. 9, nella parte in cui contiene il nuovo testo modificato dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

art. 12, che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

paragrafo 1.1, tabella 3, 3/A e 5 dell'allegato 5, che sostituisce il corrispondente allegato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in connessione con quanto disposto dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui contiene il testo modificato del comma 6 dell'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

per violazione della Costituzione e dello statuto di autonomia, così come indicato in premessa e secondo i profili e le ragioni illustrate nel ricorso.

Padova-Roma, addì 17 ottobre 2000.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

N. 17

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 novembre 2000
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia relative alla «mobilità verticale interna», all'immissione in ruolo del personale assunto a tempo determinato, ed agli incrementi del maturato economico in godimento - Denunciata violazione dei principi di grande riforma economico-sociale concernenti la privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Contrasto con i dettami della giurisprudenza costituzionale in materia - Disparità di trattamento tra lavoratori del medesimo comparto - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dell'interesse nazionale e di quello di altre regioni.

- Delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 2000, artt. 9, 14 e 18.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 39, quarto comma, e 97, primo e terzo comma; Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 43; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. a), h), i) ed l), e comma 2; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s.m.; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, commi 6, 8 e 37; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, in particolare lett. a), e) e g); legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 41, comma 3, e 48, comma 1; «patto di stabilità interno» di cui all'art. 28 legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed all'art. 30 legge 23 dicembre 1999, n. 448; d.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti, della Regione Friuli Venezia Giulia in persona del presidente della giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata il 4 ottobre 2000 dal consiglio regionale intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-bis), limitatamente alle disposizioni indicate nel prosieguo; delibera pervenuta al Commissario del Governo il 10 ottobre 2000.

Il 27 luglio 2000 il consiglio regionale ha approvato una delibera legislativa (atto consiliare n. 132) che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rinviato con telegramma 5 settembre 2000. È seguita riapprovazione con modifiche. Nella seduta del 18 ottobre 2000, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposizione del presente ricorso.

Gli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa 4 ottobre 2000 (così rinumerati gli articoli 10, 15 e 19 della delibera legislativa 27 luglio 2000) contrastano con gli articoli 3 primo comma, 39 quarto comma e 97 primo e terzo comma Cost., con l'art. 4 dello statuto approvato con legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1, con l'art. 43 del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale recate dall'art. 2, comma 1, lettere a), h), i), ed l) e comma 2, della legge 23 ottobre 1992 n. 421, con le conseguenti disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (e successive modificazioni), dall'art. 22, commi 6, 8 e 37 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dall'art. 11 comma 4 (in particolare lettere a e g, della legge 15 marzo 1997 n. 59, con le conseguenti disposizioni delegate, dall'art. 41, comma 3, e dall'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dal «patto di stabilità interno» di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed all'art. 30 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 (patto «di interesse nazionale» anche con riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), ed infine con il d.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593 e con i contratti collettivi relativi al comparto regioni e autonomie locali.

Codesta Corte ha più volte reso insegnamenti in merito alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. In proposito, ha evidenziato «la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina è affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva» (così nella sentenza 25 luglio 1996 n. 313); e poi — dopo aver confermato «la sostanziale conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici» — ha osservato «il generale criterio della contrattualizzazione dei rapporti d'impiego, che esprime sul piano della fonte regolatrice la scelta del legislatore di trasformare la natura giuridica dei rapporti stessi, è sancito, quale principio fondamentale dell'intrapresa riforma, dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421 del 1992, trovando poi attuazione nell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993» (così nella sentenza 16 ottobre 1997 n. 309, ove si legge anche «tale meccanismo non realizza dunque quell'efficacia *erga omnes* conferita dall'art. 39, comma 4 della Costituzione ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche, ma si colloca sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformarsi imposto alle amministrazioni e, per l'altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo»).

È appena il caso di aggiungere che l'art. 2, comma 2, della legge 23 ottobre 1992 n. 421 esplicitamente qualifica la cosiddetta privatizzazione dell'impiego pubblico attraverso la contrattualizzazione dei rapporti «riforma economico-sociale della Repubblica». Ed invero la disciplina mediante contratti collettivi nazionali di lavoro articolati per comparti tende, quanto meno nell'ambito di ciascun comparto, ad una seppur parziale uniformità di trattamento, con conseguente attenuazione degli scostamenti dal principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che deve orientare le funzioni pubbliche, ovviamente in situazioni oggettive simili e comparabili. Forse con eccessivo pessimismo sulla sagacia dei legislatori e con qualche sottovalutazione degli effetti delle molteplici contrattazioni decentrate ed integrative, una «spiegazione» della cosiddetta privatizzazione è stata da autorevole protagonista della riforma delle pubbliche amministrazioni così ravvisata: «quello che chiamano pubblico impiego è diventato, nel corso di un secolo, una galassia di istituzioni così multiforme da richiedere un certo grado di uniformità, che però i poteri pubblici non riescono a garantire, a causa della moltiplicazione delle leggi e degli statuti dei dipendenti pubblici».

Comunque — e codesta Corte l'ha rilevato e sottolineato, anche con riguardo al rapporto tra contrattazione collettiva accentrata a livello nazionale e legge regionale (sentenza 30 luglio 1993 n. 359) — la scelta del Parlamento nel senso della contrattualizzazione dei rapporti dei dipendenti da pubbliche amministrazioni si è tradotta in disposizioni costituzionalmente legittime ed aventi qualità e forza di riforma economico-sociale. Detta scelta non può non determinare — se non si vuole contraddire l'anzidetto obiettivo della uniformità di trattamento — limitazioni alla potestà legislativa delle regioni (anche a Statuto speciale), e persino un responsabile *self-restraint* dello stesso legislatore nazionale. In questo quadro, parlare di una «riserva di contratto collettivo» parrebbe — oltre che eccessivo, se non altro perché una siffatta «riserva» non è prevista dalle norme costituzionali, (neppure, parrebbe, dall' art. 39 Cost.), — anche inutile e poco coerente con la necessità di non irrigidire oltre misura il sistema delle fonti.

D'altro canto, codesta Corte è più volte intervenuta per rilevare il contrasto con l'art. 97 della Costituzione di disposizioni prodotte da regione a statuto speciale in materia di disciplina dei rapporti di lavoro di pubblici dipendenti. Ad esempio, nella sentenza 4 marzo 1997 n. 59 si legge che «subordinare l'interesse pubblico a quello del personale «determina» quell'inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuto lesiva dell'art. 97 Cost., anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull'impiego pubblico, la quale dei sopra indicati principi costituzionali costituisce una puntualizzazione (da ultimo, gli articoli 2, comma 1, lett. r comma 2, legge 23 ottobre 1992 n. 421 e 22, commi 6 e 8, legge 23 dicembre 1994 n. 724, invocati dal ricorrente, in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la legislazione delle regioni ad autonomia speciale).

Se con i parametri i principi e gli insegnamenti sin qui rammentati, e che si invocano, si confrontano gli articoli 9 e 14 della delibera legislativa qui impugnata, ci si avvede agevolmente della illegittimità costituzionale di detti articoli. L'art. 9 usa l'eufemismo «mobilità verticale interna» per indicare massicci passaggi di qualifica (ovviamente verso l'alto) attraverso concorsi interni «per soli titoli»; in luogo di assunzioni per ciascuna qualifica in esito a concorsi aperti anche ad «esterni», procedure assimilabili a promozioni, come se le «qualifiche funzionali» (espressione, tra l'altro, superata dalla contrattazione collettiva) fossero tappe di un'unica carriera, e come se il metodo di reclutamento più consono agli interessi generali delle popolazioni non fosse quello di selezionare i più preparati.

Quanto all'art. 14, esso prevede l'immissione *ope legis* nel ruolo regionale anche in soprannumero, del personale assunto a tempo determinato ancorché senza concorso, purché il beneficiario si trovi più o meno casualmente ad essere in servizio nelle due date ivi indicate. Singolare l'insieme di norme (commi da 11 a 17) dedicate a — parrebbe — tre dipendenti del Comune di San Pietro al Natisone.

Insieme con gli articoli 9 e 14 deve sottoporsi a scrutinio di legittimità costituzionale l'art. 18, ove a tutto il personale, compresi i beneficiari degli anzidetti articoli 9 e 14, sono attribuiti «ad incremento del maturato economico in godimento» importi indicati nella allegata tabella C; come rilevato nel telegramma di rinvio, ciò è in palese contrasto con l'art. 41, comma 3 della legge statale 27 dicembre 1997 n. 449, ove è disposto «l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva», e «dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato».

Le disposizioni menzionate, oltre ad essere incompatibili con i parametri i principi e gli insegnamenti rammentati e qui invocati, sono non raccordate con il vigente contratto collettivo nazionale del comparto, «invadono» la materia in esso regolata «scavalcando» gli esiti della avvenuta contrattazione, eludono le già non facili valutazioni di sopportabilità economica e di legittimità contabile degli oneri conseguenti al contratto collettivo nazionale, introducono destabilizzanti difformità di trattamento tra lavoratori del medesimo comparto, e ledono

non solo lo «interesse nazionale» intrinseco al «patto di stabilità interna» ma anche l'interesse delle altre regioni. Per di più, la duplicità di fonti regolatrici (legge regionale, e contratto collettivo) può provocare non sottovalutabili incertezze nel ricostruire e «ridurre ad unità» la disciplina da applicarsi nel concreto dei rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il personale dalla stessa dipendente (questo potrebbe di volta in volta, secondo convenienza, basare sue pretese su disposizioni di legge e su clausole del contratto collettivo, zigzagando tra esse).

È stato osservato da un autore scomparso per mano omicida che «nella disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni la legge arretra come sinonimo di potere unilaterale, ma avanza come sistema delle regole che orientano l'agire dell'amministrazione nelle relazioni contrattuali con i propri dipendenti». Si può essere più o meno sintonizzati con questa osservazione; non auspicabile, anzi non consentita pare però la comprensione e la confusa concorrenza di più e diverse fonti regolatrici (ed è quanto il citato art. 41, comma 3, ha inteso impedire).

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 9, 14 e 18 della delibera sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.

Si depositeranno la delibera anzidetta, il telegramma 5 settembre 2000, e la determinazione 18 ottobre 2000.

Roma, addì 20 ottobre 2000.

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FAVARA

00C1264

N. 53

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 novembre 2000
(della Regione Liguria)*

Demanio e patrimonio dello Stato - Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 ottobre 2000, avente ad oggetto «Porto turistico di Lavagna - Autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n., a favore del Porto di Lavagna s.p.a.» - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Adozione di provvedimenti in ordine ad un rapporto concessorio demaniale per finalità turistiche, senza alcun coinvolgimento della Regione Liguria nel relativo procedimento - Riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni delegate alla Regione - Lesione della sfera di competenza regionale - Elusione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/1997 e 322/2000.

- Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 2000, Dem.2.A.2400.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; all'art. 105, comma 2, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto dall'avv. Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Gustavo Romanelli, in Roma, via Cosseria n. 5, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 31 ottobre 2000.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, al fine di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare provvedimenti in ordine ai rapporti concessori relativi alla gestione delle aree demaniali marittime site nel territorio della Regione Liguria per utilizzazioni aventi finalità turistiche e ricreative, ed in particolare adottare il provvedimento di cui alla nota del Ministero dei trasporti e della navigazione — unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo prot. n. Dem.2.A.2400 del 16 ottobre 2000 (pervenuto alla Regione Liguria in data 24 ottobre 2000) avente ad oggetto: «Porto turistico di Lavagna — autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n. a favore della Porto di Lavagna S.p.a.».

F A T T O

1. — Con nota del 16 ottobre 2000 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso alla regione ed al Comune di Lavagna copia del provvedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto la concessione del porto turistico di Lavagna.

La comunicazione fa seguito a richieste di chiarimenti rivolte all'Amministrazione statale dalla regione e dal Comune di Lavagna, allarmati da alcune iniziative giudiziale e stragiudiziali aventi ad oggetto la gestione del porto.

Il provvedimento ministeriale ha autorizzato la Società Porto di Lavagna S.p.a. al subingresso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav., nella concessione demaniale a suo tempo rilascia a favore della Società Cala dei Genovesi S.p.a., nel frattempo sottoposta a procedura fallimentare.

Il rapporto concessorio in discussione si riferisce ad un'area demaniale marittima di mq 23.000 sita nel territorio del Comune di Lavagna (Regione Liguria) ed al prospiciente specchio acqueo di mq 290.000 ed è propedeutica alla realizzazione e gestione di un porto turistico. Tale area non ricade nella circoscrizione di alcuna autorità portuale, ai sensi della legge n. 84 del 1994.

L'adozione da parte degli organi ministeriali di atti nell'ambito del rapporto concessorio attinente al porto turistico di Lavagna presuppone, evidentemente, il convincimento che i poteri concessori in funzione turistico-ricreativa relativi a quell'area demaniale marittime spettino tuttora, come poteri propri, allo Stato.

Si tratta tuttavia di un convincimento errato, dal momento che tali poteri devono ritenersi attribuiti definitivamente alla Regione Liguria, come si dimostrerà.

I provvedimenti che assumono il presupposto del permanere della competenza statale in relazione alla fattispecie sono pertanto lesivi delle prerogative costituzionali garantite alla ricorrente dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. — Per meglio comprendere il significato e le ragioni del presente ricorso è opportuna una sintetica ricostruzione degli antecedenti giuridici e fattuali della vicenda ora portata all'attenzione dell'ecc.ma Corte.

L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 aveva delegato alle regioni «le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative». Dalla delega erano escluse le funzioni esercitate dagli organi dello Stato «in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale». Era altresì previsto che la delega non riguardasse i porti e le aree «di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima»: l'identificazione precisa di tale aree avrebbe dovuto avvenire con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle regioni interessate, entro il 31 dicembre 1978.

Il termine originariamente previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 cit. per l'identificazione delle aree escluse dalla delega non è stato rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si era consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale, fino alla individuazione delle aree sottratte alla delega, questa non sarebbe stata operativa.

A tale situazione aveva inteso porre rimedio l'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993, statuendo che «ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni».

Più recentemente, la legge di riforma dell'ordinamento portuale (legge 28 gennaio 1994 n. 84) aveva ribadito che sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo la nuova classificazione prevista nell'art. 4 della legge stessa (art. 5, settimo comma), nonché l'approvazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria (art. 5, comma 4).

Il termine annuale fissato dall'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1993 è stato — con una serie di decreti legge non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 647 del 1996 — prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Finalmente, all'incombente previsto dall'art. 59 dell d.P.R. n. 616 cit. si è provveduto con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, che ha appunto approvato l'elenco delle aree marittime escluse dalla delega alle regioni.

3. — Il d.P.C.M. del 1995, per la Regione Liguria, includeva fra gli ambiti aree sottratti a trasferimento un gran numero di aree, per le ragioni più varie, non condivise dalla regione. Negli elenchi allegati al decreto figurava, fra gli ambiti sottratti al trasferimento, anche il porto turistico di Lavagna, sul quale il Governo si riservava la competenza per generiche «esigenze della navigazione marittima».

Avverso il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la Regione Liguria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a codesta Corte, lamentando:

a) la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere governativo di individuazione delle aree escluse dalle attribuzioni regionali;

b) la illegittima inclusione nell'elenco delle aree riservate alla competenza statale, di aree di sicura pertinenza regionale;

c) la lesione del principio di leale cooperazione, per avere il Governo provveduto con modalità di per sé lesive delle attribuzioni regionali, per il mancato perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali previste dalla legge, sul riparto delle competenze.

3.2. — Con la sentenza n. 242 del 1997 codesta Corte ha accolto il ricorso regionale, sotto l'assorbente profilo della lesione delle attribuzioni regionali per la sostanziale omissione nel procedimento di modalità di consultazione e di confronto conformi al principio di leale cooperazione, annullando il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione Liguria.

4. — Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 il Governo, in attuazione della delega di cui al capo I della legge n. 59 del 1997, ha provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, in conformità ai rafforzati principi di sussidiarietà e autonomia locale.

L'art. 105, comma 2, lett. l), del citato decreto legislativo n. 112, nel confermare alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo, ha precisato che il conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995.

Temendo che tale disposizione mascherasse il tentativo governativo di richiamare in vita — almeno con riferimento alla Regione Liguria — il contenuto dispositivo e gli effetti giuridici del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 annullato da codesta Corte, l'odierna ricorrente ha promosso un giudizio di costituzionalità.

Con la recente sentenza n. 322 del 2000, codesta ecc.ma Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso regionale, precisando però nella motivazione che la carenza di interesse deriva dal fatto che «con riguardo al territorio della Regione Liguria il legislatore delegato non ha ... proceduto ad una delimitazione delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza di un efficace termine di riferimento, attesi il precedente parziale annullamento del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e la mancata successiva emanazione da parte del Governo, che pur avrebbe potuto provvedervi con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, di un decreto modificativo dell'elenco delle aree di "preminente interesse nazionale"» e che pertanto la regione «allo stato non può subire alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata».

5. — In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione Liguria ha emanato la legge regionale n. 13 del 1999, con la quale ha disciplinato le funzioni ad essa conferite dal medesimo decreto e, fra queste, anche quelle attinenti al rilascio di provvedimenti concessori in ordine all'utilizzo di beni del demanio marittimo.

6. — Nella situazione attuale, dunque, le competenze amministrative della Regione Liguria in ordine alla gestione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative sono hanno alcuna limitazione spaziale, estendendosi, dopo l'annullamento parziale del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, a tutte le aree demaniali della Regione (con la sola esclusione delle aree affidate alle competenze delle autorità portuali, nelle quali non ricade il porto di Lavagna).

Esse trovano inoltre fondamento nella delega di funzioni contemplata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1994 e sono quindi pienamente operative e non sono comunque condizionate ai decreti di trasferimento del personale e delle risorse previsti dall'art. 7, della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni conferite con quest'ultimo decreto, riguardanti gli usi del demanio aventi diverse da quelle indicate nel d.P.R. n. 616 del 1977.

7. — In questo contesto, l'intervento dello Stato in questa sede impugnato, con il quale si provvede in ordine ad un rapporto concessorio demaniale per finalità turistiche, con le modalità di esercizio proprie delle attribuzioni esclusive e senza alcun coinvolgimento della Regione nel procedimento, è inammissibile e configura il tentativo di riappropriarsi di competenze ormai di sicura spettanza della regione ricorrente.

Si invoca pertanto l'intervento regolatore dell'eccellentissima Corte per le seguenti ragioni in

D I R I T T O

Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 6, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494; all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Carenza di attribuzione e di competenza. Elusione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 1997 e n. 322 del 2000.

1. — Le competenze amministrative attinenti alle utilizzazioni per finalità turistico ricreative del demanio marittimo, fra le quali certamente rientra il rilascio di concessioni o, comunque, la gestione dei rapporti concessori, oggi appartengono indiscutibilmente alla Regione Liguria.

L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, infatti, prevedeva che l'ambito materiale delle funzioni delegate potesse essere limitato — con riferimento «ai porti ed alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima» — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo parere della regione interessata.

Dopo una serie di vicende legislative e giurisprudenziali, che possono essere ora tralasciate, venne stabilito che la mancata emanazione del suddetto decreto entro il termine del 31 dicembre 1995 avrebbe implicato l'effettiva operatività della delega di funzioni in materia turistico-ricreativa a favore delle regioni per tutto il demanio marittimo (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993).

Il decreto di individuazione delle aree sottratte al trasferimento, adottato il 21 dicembre 1995, è stato annullato da codesta Corte con sentenza n. 242 del 1997, nella parte in cui si riferiva al territorio della Regione Liguria.

Siccome tale provvedimento governativo deve essere considerato, nei confronti della ricorrente, *tamquam non esset*, e siccome peraltro il potere di delimitazione previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 non è mai stato riesercitato dal Governo, ne deriva oggi le competenze turistico-ricreative della Regione Liguria in ordine alla gestione del demanio marittimo esistente all'interno dei propri confini territoriali non incontrano alcun limite (posto che l'art. 6, decreto-legge n. 400 del 1993 ha ormai incontrovertibilmente escluso che la previa emanazione del decreto di delimitazione delle aree escluse dalla delega costituisca condizione per l'operatività della delega stessa). Questa conclusione è stata recentemente confermata da codesta Corte nella sentenza n. 322 del 2000, ove si legge che, a prescindere dalla possibilità per il Governo di provvedere ad una nuova delimitazione delle aree escluse dal conferimento, rimane fermo il fatto che, non essendo stato quel potere esercitato in forme costituzionalmente corrette, le attribuzioni regionali nella materia *de qua*, non possono subire alcun depauperamento.

Ora, il bene rispetto al quale lo Stato ha adottato i provvedimenti concessori oggetto di causa — provvedimenti che risultano essere espressione (seguendo l'impostazione ministeriale) di una competenza ritenuta tuttora spettante in via esclusiva allo Stato e comunque adottati al termine di procedimenti in cui la ricorrente non è stata consultata — appartiene indiscutibilmente al demanio marittimo per il quale ogni funzione amministrativa è già stata assegnata alla Regione Liguria in forza del combinato disposto di cui agli artt. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 del decreto-legge n. 400 del 1993.

È appena il caso di ribadire, a questo proposito, che le finalità, cui l'utilizzazione del bene concesso è rivolta, sono di carattere turistico-ricreative (il porto di Lavagna, infatti, è un porto turistico) e come tali comprese nell'ambito della delega di funzioni operante anche prima della piena operatività degli ulteriori conferimenti prefigurati dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

È parimenti indubitabile che i provvedimenti di gestione del rapporto concessorio (rilascio della concessione amministrativa, suo rinnovo, autorizzazione al subingresso di un nuovo concessionario, ecc.) rientrano nella nozione di «funzione amministrativa per finalità turistico-ricreativa» cui si riferisce il conferimento stesso.

Depone in questo senso — oltre al comune sentire, per il quale le funzioni concernenti la gestione del demanio postulano in primo luogo l'esercizio di poteri concessori, in aggiunta a quelli di polizia e di vigilanza — anche la lettera dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993 (ove si stabilisce che la delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 concerne anche il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime) e dell'art. 105, comma 2, lett. i), del decreto legislativo n. 122 del 1998 (ove si ribadisce che il conferimento include anche le competenze «al rilascio di concessioni di beni»).

Nella fattispecie, dunque, la competenza al rilascio della autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa di cui si controverte spettava alla regione, così come spettava alla regione adattare tutti gli atti al medesimo rapporto concessorio, con esclusione di qualsiasi attribuzione concorrente in capo allo Stato.

2. — Occorre anche aggiungere che il porto turistico di Lavagna era incluso negli elenchi di beni demaniali marittimi che il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 aveva sottratto dalla delega di funzioni a favore della Regione Liguria.

L'amministrazione statale, continuando ad esercitare poteri concessori relativi al porto turistico di Lavagna, mostra di voler ritenere tuttora operante la riserva di competenza operata dal decreto citato.

Come si è detto, il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 è stato tuttavia annullato, per la parte relativa alla Liguria, da codesta Corte con sentenza n. 242 del 1997. La successiva sentenza n. 322 del 2000 ha confermato che, per effetto della precedente pronuncia, «quell'atto per la parte relativa al territorio della Regione Liguria, non aveva e non ha più alcuna giuridica esistenza, a seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 1997» e che l'unico strumento attraverso il quale il Governo avrebbe potuto limitare la competenza regionale in materia di gestione del demanio marittimo sarebbe stato quello dell'adozione di un decreto modificativo dell'elenco delle aree di «preminente interesse nazionale» secondo il procedimento previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, che di fatto non è mai intervenuto.

In base al contenuto delle due decisioni era dunque evidente che la sfera delle prerogative costituzionali della ricorrente nella materia *de qua* include oggi l'adozione di tutti gli atti di concreta gestione dei beni demaniali marittimi compresi all'interno dei suoi confini territoriali e che la stessa non può subire compressioni di sorta ad opera di meri provvedimenti amministrativi statali, come quelli di cui ora si controverte.

Il comportamento ministeriale non solo dunque si pone in contrasto con il riparto di competenze, costituzionalmente garantito, vigente nel settore che qui interessa. L'amministrazione ha mostrato di disinteressarsi della portata vincolante delle ripetute pronunce di codesta Corte intervenute nella fattispecie, eludendone i chiari dispositivi e vanificando il valore conformativo delle relative motivazioni.

P. Q. M.

La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare provvedimenti in ordine alla gestione del demanio marittimo sito nel territorio della Regione Liguria per utilizzazioni aventi finalità turistiche o ricreative ed ai relativi rapporti concessori, e, in particolare, che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare il provvedimento meglio specificato in epigrafe relativo al porto turistico di Lavagna, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine all'annullamento dell'atto invasivo della sfera di competenza regionale.

Genova-Roma, addì 10 novembre 2000.

AVV. BUCELLA

n. 54

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1º dicembre 2000
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Attuazione degli interventi, di cui alla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, relativi alla erogazione di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali - Modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e con atti antecedenti, in particolare, con deliberazione del consiglio regionale - Rifiuto, opposto al Commissario del Governo con nota del Presidente della giunta regionale, di sottoporre la deliberazione della giunta al controllo di cui all'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997 - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata inosservanza dei criteri stabiliti dalla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, avendo la deliberazione della giunta regolamentato soltanto in parte le modalità per l'attuazione degli interventi, disciplinate, per la parte residua, con deliberazione del consiglio, mero atto interno al procedimento - Contrasto, comunque, con i criteri di ripartizione dei buoni scuola dettati dalla suddetta legge regionale, nonché con i principi fondamentali posti dalla legge n. 62 del 2000 - Ingiustificato rifiuto di sottoporre a controllo statale disciplina avente natura oggettivamente regolamentare - Istanza di sospensione.

- Deliberazione della giunta della Regione Lombardia 22 settembre 2000, n. VIII 1253; deliberazione del consiglio della Regione Lombardia 27 luglio 2000, n. 18; nota del Presidente della giunta della Regione Lombardia 30 ottobre 2000, n. 44574.
- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1; legge 10 marzo 2000, n. 62; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 38.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica della giunta regionale, propone conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 22 settembre 2000 n. VIII 1253 della giunta regionale, deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2000 pag. 1916 ed intitolata «attuazione degli interventi relativi al buono scuola di cui alla legge reg. 5 gennaio 2000 n. 1 (art. 4 comma 121 lettera e)», ed agli atti antecedenti del procedimento concluso da detta deliberazione tra essi compresa la deliberazione 27 luglio 2000 n. 18 del consiglio regionale, nonché in relazione al rifiuto di sottoporre l'anzidetta deliberazione di giunta al controllo di cui all'art. 17 comma 32 della legge statale 15 maggio 1997 n. 127, rifiuto espresso nella nota 30 ottobre 2000 n. 44574 del Presidente della giunta regionale, di risposta a nota 3 ottobre 2000 del Commissario del Governo nella regione.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato nella seduta del 23 novembre 2000 di sollevare il presente conflitto di attribuzione.

1. — L'art. 4, comma 121, lettera e), della legge reg. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 (pubblicata in suppl. ord. del Bollettino Ufficiale n. 2 del 10 gennaio 2000) per quanto qui interessa dispone «.... la regione esercita le funzioni amministrative relative e) alla attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute ... Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi del consiglio regionale». La legge regionale ha dunque attribuito alla giunta e solo ad essa, il compito di emanare norme secondarie sulle «modalità per l'attuazione degli interventi»; «gli indirizzi» del consiglio sono configurati come atto interno a procedimento destinato a concludersi con delibera della giunta.

In applicazione di questa disposizione il consiglio regionale della Lombardia con delibera 27 luglio 2000 n. 18 (in suppl. ord. al Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 settembre 2000), ha a maggioranza approvato «gli indirizzi e i criteri per l'erogazione del buono scuola». Questa delibera consiliare, invero, anziché limitarsi a dare gli «indirizzi» previsti dalla legge, ha indicato alla giunta regole parecchio dettagliate, sostanzialmente invadendo l'ambito di competenza della giunta.

Comunque, alla delibera consiliare non è seguita immediatamente come sarebbe stato doveroso, una delibera regolamentare della giunta.

Sullo stesso Bollettino ufficiale testè citato la delibera consiliare è seguita da un «decreto» emesso da funzionario dirigente e precisamente dal direttore generale preposto alla direzione formazione, istruzione e lavoro; decreto non previsto dalla legge e che ha recepito le dettagliate indicazioni del consiglio regionale. Questo «decreto» è stato conosciuto informalmente, tramite internet, dal Commissariato del Governo, che con nota 8 settembre 2000 n. 1801 ha garbatamente segnalato al Presidente della regione la necessità di emanare una delibera di giunta, e quindi implicitamente la illegittimità del «decreto».

Su proposta dell'assessore a istruzione formazione e lavoro la giunta regionale ha approvato la menzionata deliberazione 22 settembre 2000, ove si legge il seguente dispositivo «delibera di prendere atto del contenuto del decreto ... 3 agosto 2000 e di adottarlo nella parte in cui si definiscono le spese ammissibili...». A ben vedere una siffatta delibera ha regolamentato (mediante «adozione») soltanto «parte» della «modalità per l'attuazione degli interventi», le quali per la residua parte — che include punti fondamentali, quali il «tasso di copertura» il «tetto di reddito» e «l'importo minimo del contributo erogabile» — sono rimaste prive di legittima fonte secondaria non potendo ritenersi tale né il «decreto» del funzionario né la delibera consiliare di «indirizzi».

Non è dato conoscere la ragione di questo anomalo modo di provvedere, in modo per così dire frazionato e mediante due atti di diversa provenienza e tipologia. Un dato oggettivo si rinviene nella deliberazione di giunta 22 settembre 2000, dove si legge «dato atto che il presente provvedimento (come si è detto, incompleto) non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127».

Questo comma 32 dispone «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti ...»; ed oggettivamente il frazionare le disposizioni, il limitare quelle prodotte dalla giunta ed il non usare esplicitamente la parola «regolamento», tutto ciò concreta un tentativo, non rileva se consapevole o meno (e però v'era già stata la nota 8 settembre 2000 dianzi citata), di eludere il controllo anzidetto.

Cinque giorni dopo, il presidente della regione ha risposto alla citata nota 8 settembre 2000, per esprimere l'opinione «non pare di poter condividere l'interpretazione suggerita dalla S.V.» in quanto il contenuto della deliberazione 22 settembre 2000 è stato «vincolato dagli indirizzi e criteri approvati dal consiglio regionale» e quindi sarebbe privo di «elementi di innovatività».

Palesamente, questa opinione non poteva essere condivisa dal Commissario del Governo, il quale ha con nota 3 ottobre 2000 n. 1975 fatto presente che la legge (ossia il riportato comma 121) configura la deliberazione consiliare di «indirizzi» come atto interno al procedimento, e quindi come atto privo di «efficacia normativa *erga omnes*»; efficacia — questa — che la legge attribuisce soltanto alla deliberazione, avente contenuto e natura oggettivamente regolamentare, della giunta regionale.

Il descritto dialogo tra Commissario del Governo e regione è stato troncato dalla nota 30 ottobre 2000 n. 44574 del presidente della regione, menzionata come occasione del conflitto di attribuzione.

Gli atti regionali descritti — sia quello consiliare sia quello dirigenziale sia quello di giunta — appaiono affetti da vizi di violazione della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1. In questa sede rileva soprattutto il rifiuto di sottoporre a controllo statale la disciplina avente natura oggettivamente regolamentare delle «modalità per l'attuazione degli interventi», in particolare per l'attribuzione dei buoni scuola alle famiglie. Detto rifiuto non può essere giustificato né dall'invasività degli «indirizzi» dati dalla maggioranza del consiglio (che può essere solo un alibi) né dalla incompletezza e dalla atecnica formulazione della delibera della giunta: queste circostanze palesemente non possono cagionare la vanificazione (e neppure la compressione) della potestà statale di controllo e la violazione (o la elusione) del citato art. 17 comma 32, e non possono consentire alla regione di porre in essere senza controllo alcuno le regole sulle «modalità per l'attuazione degli interventi» di che trattasi.

2. — L'art. 4 comma 121 lettera e) della legge reg. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 dispone anche «i buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo». Inoltre, come già scritto, la disposizione regionale testè citata prevede che i buoni scuola siano attribuiti alle famiglie degli allievi frequentanti sia le «scuole statali» sia le «scuole non statali legalmente riconosciute e parificate».

Le regole poste in essere di fatto mediante i tre atti amministrativi (delibera consiliare di «indirizzi», «decreto» dirigenziale, e delibera di giunta) vistosamente contrastano con la disposizione legislativa che la stessa regione (seppure a malincuore, come si accennerà) si era data pochi mesi prima. Inoltre, quelle regole contrastano anche con i principi fondamentali e con le disposizioni posti dall'articolo unico della legge statale 10 marzo 2000 n. 62, a cominciare dalle statuizioni organizzatorie contenute nei commi da 4 a 7, e passando poi alle norme di sostegno economico contenute nei commi da 9 e 12 ed integrate mediante d. P.C.M. quanto alla «individuazione dei beneficiari in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie». Ed infatti:

A) le famiglie degli allievi frequentanti scuole statali sono in pratica escluse dai buoni scuola per il congiunto operare dello «importo minimo del contributo erogabile» (L. 100.000, corrispondente a spese per L. 400.000) e delle esclusioni di talune spese (trasporto, libri di testo, etc.) dalle voci ammissibili; malgrado si parli anche di «tasse», i buoni scuola di fatto mirano a coprire (in parte) le «rette» delle scuole private; in sostanza, la regione ha reintrodotta in via amministrativa la norma «buoni scuola alle famiglie che frequentano scuole private» che non aveva potuto introdurre nella delibera legislativa poi divenuta — dopo rinvio governativo — la legge reg. n. 1 del 2000;

B) il «tasso di copertura» è indicato in misura costante (per ora, 25%), salvo il correttivo del «tetto massimo di contributo erogabile» (corrispondente a spese ammissibili per L. 8.000.000), e non per scaglioni differenziati secondo parametri» rapportati» alle situazioni (disagiate condizioni economiche etc.) considerate nel citato comma 121 lettera e) periodo secondo; ne consegue che il beneficio dei buoni scuola è destinato essenzialmente al cosiddetto «ceto medio», anche perché i meno provveduti di risorse incontrano difficoltà nel sopportare il residuo 75% delle «rette»;

C) il «tetto di reddito», indicato «in fase di prima applicazione» in L. 60.000.000 lorde, è espresso in termini di «reddito individuale lordo» definito «reddito complessivo lordo diviso per il numero dei componenti del nucleo familiare»; non è chiaro però se la espressione «reddito complessivo» sia riferita al nucleo familiare od a ciascun percettore di reddito, anche perché equivoca è anche la parola «individuale» (può essere riferita agli individui percettori di reddito od agli individui considerati nella anzidetta divisione);

D) alle famiglie che versano in disagiate condizioni economiche è riconosciuta solo una priorità (numero 10 del «decreto» dirigenziale); giova precisare che questa priorità a livello amministrativo è diversa dalla priorità prevista a livello legislativo dal comma 11 della legge statale n. 62 del 2000;

E) i buoni scuola sono erogabili solo alle famiglie residenti (deve ritenersi anagraficamente) in Lombardia, con esclusione degli altri iscritti in scuole aventi sede nel territorio regionale.

In sintesi, oltre che affetta dai vizi indicati al punto 1 del presente ricorso, le regole elaborate con confuse modalità dell'amministrazione regionale lombarda contrastano anche con la legge regionale lombarda 5 gennaio 2000, n. 1 e con principi stabiliti dalla legge statale 10 marzo 2000 n. 62, e concretano una sostanziale «correzione», sul piano politico-economico, degli interventi previsti da questa legge statale (e non soltanto una mera aggiunta integrativa degli stessi).

Occorre incidentalmente considerare che lo strumento di intervento buoni scuola non è previsto dall'art. 138 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, pur evocato nello *incipit* del menzionato comma 121. Il predetto art. 138 al comma 1 prevede soltanto una delega (di funzioni statali) alle regioni ai sensi dell'art. 118 comma secondo Cost., e non conferisce né delega alle regioni compiti in tema di aiuti alle famiglie degli allievi, ancorché a carico del bilancio regionale.

Si rammenta inoltre che pende innanzi a codesta Corte ricorso proposto dalla Regione Lombardia nell'aprile scorso avverso alcune disposizioni della legge 10 marzo 2000 n. 62.

La gravità e vistosità del *vulnus* arrecato alle attribuzioni statali (*fumus boni iuris*) e l'esigenza di impedire distorsioni e di prevenire emulazioni (*periculum in mora*) conducono a ritenere palesemente fondata l'istanza — che si formula — di sospensione degli atti occasione del conflitto e degli atti esecutivi degli stessi. È appena il caso di osservare che la sospensione appare rispondente anche ad esigenze di prudenza amministrativa e contabile.

P. Q. M.

Chiede:

I) *dichiararsi che spetta allo Stato controllare le regole — comunque prodotte e formulate, ossia anche se non inserite in atti esplicitamente qualificati regolamento — con le quali la Regione Lombardia intende disciplinare «le modalità per l'attuazione degli interventi» di cui all'art. 4 comma 121 lettera e) della legge reg. 5 gennaio 2000 n. 1, e che non spetta alla regione Lombardia sottrarre le anzidette regole al controllo statale e produrre regole che contrastano con la citata propria legge e con i principi stabiliti dalla legge statale 10 marzo 2000 n. 62 e concretano una sostanziale correzione degli interventi da questa legge statale previsti;*

II) *annullarsi gli atti indicati come occasione del conflitto e gli altri atti amministrativi (delibera consiliare e decreto dirigenziale) posti in essere nell'ambito del procedimento conclusosi con la menzionata deliberazione di giunta 22 settembre 2000;*

III) *sospendersi l'esecuzione degli atti applicativi delle regole contenute negli atti di cui al precedente punto II), con la sola eccezione degli elenchi previsti al numero 10 del decreto dirigenziale 3 agosto 2000 n. 19449 e delle erogazioni a favore degli iscritti negli elenchi stessi.*

Si depositeranno delibera 23 novembre 2000 del Consiglio dei ministri e gli atti menzionati nel ricorso.

Roma, addì 24 novembre 2000.

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FAVARA

N. 55

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° dicembre 2000
(del Consiglio superiore della magistratura)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento disciplinare davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a carico del senatore Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alla ricorrente - Mancanza del nesso funzionale tra alcuni dei fatti di cui all'incoltazione disciplinare e l'attività parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 29 luglio 1999.
- Costituzione, artt. 68 e 105.

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, riunita in camera di consiglio nel corso dell'udienza del 20 maggio 2000, fissata per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 33/2000 r.g. (stralcio dal procedimento n. 71/1999 r.g.), promosso con atto del 13 luglio 1998 dal Ministro della giustizia nei confronti del dr. Angelo Giorgianni, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura attualmente in aspettativa per mandato parlamentare perché Senatore della Repubblica, per le seguenti incolpazioni:

1. — *Omissis.*

2. — Della violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione alla gestione del procedimento n. 1238/93/21, (c.d. «procedimento contenitore») per avere:

a) omesso di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito sullo stato del procedimento, particolarmente complesso e con proprie caratteristiche strutturali, con indagini informatizzate in corso e con un inizio di informatizzazione del procedimento, con la predisposizione di collegamenti fra vari documenti e dati, con possibilità di più chiavi di lettura;

b) disposto la cancellazione da tutti i computers, utilizzati personalmente e da parte dei suoi collaboratori, del programma fornito, dal consulente Genchi e di quello predisposto dal M.llo Pavone, nonché di tutti i dati immagazzinati, restituendo solo (dopo varie richieste) singoli files di documenti istruttori, così creando un oggettivo danno alla futura gestione del procedimento.

3. — In relazione alle modalità di conduzione del procedimento «SIAF» (n. 2941/96/21 a carico di Mòlica Domenico + 256), della violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 per avere, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, prima sollecitato la trasmissione degli atti al proprio ufficio da parte della procura presso il tribunale di Reggio Calabria, poi riunito tali ponderosi atti (257 indagati con oltre 170 richieste di misure cautelari già formulate dal p.m. reggino) a quelli del procedimento «contenitore», quando ormai erano a scadenza i termini per le indagini preliminari, e di seguito trascurato le sorti del procedimento, che, solo dopo oltre due anni dalla riunione (e grazie all'iniziativa del dott. Barbaro e del dott. Laganà subentrati al dott. Giorgianni), veniva trasmesso — senza il compimento di alcun atto di indagine — alla procura della Repubblica presso il tribunale di Patti (e quindi nelle medesime condizioni nelle quali era giunto a Messina), omettendo poi di espletare e/o delegare attività di indagine alcuna e per avere omesso di adottare provvedimenti dopo che per entrambi i procedimenti erano abbondantemente scaduti i termini per le indagini preliminari.

4. — Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere il medesimo, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, attualmente fuori ruolo per mandato parlamentare, frequentato con carattere di continuità o comunque di non occasionalità Mòlica Antonio, personaggio che, in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari (in passato anche al vaglio dello stesso dott. Giorgianni) è da ritenersi di dubbia fama, con conseguente grave compromissione del proprio prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, anche per eventuali possibili sospetti di precedente parzialità nell'espletamento di attività giudiziaria.

5. — Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere violato il principio del dovere di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle prospettazioni dal medesimo rappresentate alla Commissione parlamentare antimafia, in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mòlica.

Segnatamente per avere, nel corso dell'audizione espletata nei giorni 23/24 febbraio 1998 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia riunitasi presso la prefettura di Messina fornito dichiarazioni non corrispondenti alla effettiva realtà: «ma soprattutto quel che è sorprendente ... è che, come risulta da certificati che mi sono stati prodotti dallo stesso Mòlica, non solo egli è incensurato, non ha riportato alcuna condanna, ma da certifi-

cati dei carichi pendenti rilasciati dalle procure siciliane, da Palermo a Messina — bastava solamente quello di Patti perché i pregiudizi vengono iscritti a Patti — non risulta iscritto ai registro generale per fatti di mafia. Risulta iscritto per gli articoli 323 e 353 del codice penale, abuso e turbativa: un solo processo. Dato che svolgo attività politica in Sicilia, giro la Sicilia, e ho girato per le elezioni amministrative in comuni come quello di Patti. Mi si dice che al mio comizio c'erano anche degli indagati: quel comizio riguardava il sindaco; noi avevamo dei candidati in una lista insieme con Popolari e ho partecipato, con altri deputati, a un comizio in corso di svolgimento. In un ambiente piccolo come questo si possono incontrare tante persone e non c'era alcun motivo, incontrando Mòllica, per non stringergli la mano. Mòllica, guardate caso, non aveva collaborato con me ma aveva iniziato la sua collaborazione con il collega Romano, assistito dal maresciallo Plutinol, il 21 novembre 1994. Da me era stato sentito solo due volte, per gli appalti del comune di Casalvecchio, essendosi lui stesso presentato spontaneamente a seguito di una informazione di garanzia. Questo è l'addebito sulla mia mafiosità».

6. — Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per aver gravemente compromesso l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, facendo un ricorso ingiustificato a sedi non istituzionali per l'espletamento di atti d'ufficio, ripetutamente e senza valida motivazione in [Omissis] Milano, con conseguenti costi per le trasferte del magistrato, delle persone convocate da Messina e del personale al seguito, così tra l'altro procurando danno per l'erario ed esercitando i poteri del p.m. oltre i limiti della correttezza, con grave compromissione del prestigio del magistrato e della immagine dell'amministrazione della giustizia.

Sentito il relatore, prof. Mario Serio;

Rilevato che nei confronti del dr. Angelo Giorgianni il presidente della sezione disciplinare del C.S.M., all'esito dell'istruzione sommaria del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, ha emesso, con riferimento alle precedenti incolpazioni e nell'ambito dell'unico procedimento, decreti dispositivi della discussione orale in data 10 giugno 1999 (capi 2, lett. b, 3, 4 e 5) e 1° luglio 1999 (capi 9, lett. a e 6, seconda parte);

che, con nota del 2 agosto 1999, il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ha rimesso a questo giudice, «a seguito degli atti del procedimento disciplinare carico del senatore Angelo Giorgianni, già trasmessi per la trattazione orale», nota — con allegati — del Presidente del Senato della Repubblica, il quale informa che il Senato della Repubblica, nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di approvare la proposta della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che consiste:

«a) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere a) e b), dell'incolpazione elevata nei confronti del senatore Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito per il procedimento cosiddetto «contenitore», e per aver disposto la cancellazione di dati dai computers, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

b) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 4 della medesima incolpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato con carattere di continuità Antonio Mòllica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

c) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 5 dell'incolpazione suddetta, per aver violato il principio di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Giorgianni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mòllica, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione»;

Considerato che la sezione disciplinare del C.S.M. ha legittimazione a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli (v., ad es., sent. n. 289/1998);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., tra le tante, sent. n. 379/1996);

che la sezione disciplinare del C.S.M. lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma dell'art. 105 Cost., in conseguenza di un esercizio, che — nei limiti di cui alla motivazione che segue — si reputa illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità di alcune delle attività da lui poste in essere (e ciò ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.).

O S S E R V A

1. — Il Senato ha considerato «ricad[enti] ... nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma Cost.» i fatti di cui ai punti 2, lettere *a*) e *b*), 4 e 5 dell'inculpazione elevata nei confronti del dr. Angelo Giorgianni.

La sezione disciplinare del C.S.M. aveva, per suo conto e con decisione del 25 giugno 1999, passata in giudicato, già dichiarato escluso l'addebito limitatamente al capo 1) dell'inculpazione e non doversi procedere quanto al capo 6) prima parte dell'inculpazione (relativa agli atti di indagine compiuti dall'inculpato, sostituto procuratore della Repubblica, nella sede non istituzionale in Torre del Lauro) perché l'azione disciplinare non è stata proposta nei termini di legge. Di conseguenza, il dr. Giorgianni va comunque sottoposto a giudizio per ciò che riguarda i capi 3) e 6) seconda parte dell'inculpazione.

2. — Il Senato ha considerato che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni le seguenti attività:

a) avere omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito, dopo la sua elezione a senatore, nella conduzione di un processo c.d. «contenitore» (punto 2, lett. *a*, dell'inculpazione);

b) aver disposto la cancellazione di dati dai computers e relativi a detto processo (punto 2, lett. *b*, dell'inculpazione);

c) aver frequentato con carattere di continuità Antonio Mòllica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari (punto 4 dell'inculpazione);

d) aver reso dichiarazioni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mòllica (punto 5 dell'inculpazione).

3. — In particolare, il Senato ha premesso che «l'irresponsabilità per le opinioni espresse si estende anche alle attività compiute dal parlamentare in sede diversa dalla Camera di appartenenza, a condizione che siano inscindibilmente collegate e strumentali al mandato parlamentare» e che «il dovere di consegna, la cui violazione è oggetto di contestazione disciplinare, sempre che sia un istituto applicabile al magistrato, scatta solo nel momento in cui quest'ultimo lasci definitivamente l'ufficio di appartenenza e sempre che altra norma non lo esenti o meglio ancora lo vieti». Ha, quindi, affermato che le frequentazioni da parlamentare e le opinioni espresse nel corso dei lavori di una Commissione parlamentare rientrano «a pieno titolo nella garanzia di insindacabilità degli atti e dei comportamenti del membro del Parlamento a tutela della funzione politica che egli ha il diritto-dovere di esercitare». E, per ciò che riguarda la mancata collaborazione e la mancata consegna dei computers, ha osservato che, fino alla sua elezione, il senatore Giorgianni non aveva tale dovere (peraltro, in fatto irrilevante essendo il processo co-assegnato) e che, dopo la sua elezione, egli non poteva compiere alcuna attività che si sarebbe concretata in un'interferenza con l'ordine giudiziario e in esercizio di attività giudiziaria divenutagli estranea. Così che egli si sarebbe astenuto dal compierla sulla base di una «valutazione squisitamente politica, fondata sull'interpretazione del principio di divisione dei poteri e dell'autonomia e libertà della funzione parlamentare costituzionalmente garantita».

4. — Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale si deve verificare l'esistenza del nesso «funzionale» fra l'attività, su cui deve svolgersi il giudizio della sezione disciplinare, e l'esercizio del mandato da parte del parlamentare.

La Sezione disciplinare ritiene che questo nesso sussista soltanto relativamente al punto 5 del capo di inculpazione, rispetto al quale dovrà pronunciarsi decisione di non doversi procedere.

Ritiene, invece, che non sussista per gli altri capi di inculpazione.

In punto di fatto va considerato che al dott. Giorgianni si imputa una condotta non collaborativa e addirittura concretantesi in ostacolo alla normale conduzione delle indagini, là dove la deliberazione del Senato prende in considerazione una mera mancata consegna. Va, inoltre, considerato che le frequentazioni con il Mòllica risalgono, secondo il capo di inculpazione, ad epoca anteriore alla elezione del medesimo dr. Giorgianni a senatore.

In punto di diritto, poi, spetta alla sezione disciplinare del C.S.M., a norma dell'art. 105 Cost., stabilire se il dr. Giorgianni, prima della sua elezione a senatore, non avesse alcun obbligo di collaborazione con i colleghi dell'ufficio e se abbia ostacolato di fatto il normale svolgimento delle indagini. Così come, sempre in punto di diritto, spetta alla sezione disciplinare del C.S.M. accertare se sia censurabile la ipotizzata frequentazione di un magistrato con un personaggio, che nel capo di inculpazione è definito «di dubbia fama», risalente ad epoca anteriore alla elezione del dott. Giorgianni.

Ciò a tacere della osservazione che, relativamente al punto 2 la motivazione del Senato appare contraddittoria: fin quando il dr. Giorgianni era magistrato in attesa di essere eletto senatore non vi era alcun obbligo coercibile da parte sua di collaborare con il suo ufficio, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale la scelta sul comportamento da tenere; dopo l'elezione, addirittura vi è un dovere di non collaborare, per non interferire in attività giudiziarie a cui è diventato estraneo.

Qui è evidente la confusione fra il dovere di collaborare, mettendo a disposizione dei colleghi il patrimonio di conoscenze acquisite nell'esercizio della pregressa attività giurisdizionale, e il dovere di non interferire, astenendosi dal compiere ulteriore attività (positiva) di indagini.

5. — Sulla base delle esposte considerazioni la sezione ritiene che non ci sia legame funzionale tra le attività di cui ai punti 2 e 4 del capo di incolpazione e il mandato parlamentare del senatore Giorgianni.

★

P. Q. M.

Visti gli artt. 37, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 26, norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Propone conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione presa da quest'ultimo in data 29 luglio 1999 e, conseguentemente, chiede che la Corte costituzionale — previo riconoscimento dell'ammissibilità del conflitto — dichiari che non spetta al Senato della Repubblica ritenere ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, i fatti di cui ai punti 2, lett. a) e b), e 4 dell'incolpazione disciplinare (in epigrafe riportata) nei confronti del senatore Angelo Giorgianni, annullando la medesima deliberazione in parte qua;

Dichiara la sospensione del procedimento disciplinare n. 33/2000 r.g. relativamente ai capi di incolpazione per i quali viene qui proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e fino alla risoluzione del conflitto;

Dispone procedersi oltre nella discussione per i capi 3) e 6) seconda parte dell'incolpazione;

Decide come da separato provvedimento in relazione al capo 5) dell' incolpazione;

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, addì 20 maggio 2000.

IL PRESIDENTE: PROF. Giovanni VERDE

00C1391

N. 56

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 dicembre 2000
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica della giunta regionale, propone conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 15 settembre 2000 n. VII/25 del consiglio regionale (in Boll. Uff. Lombardia, n. 40 del 2 ottobre 2000, pag. 1848) intitolata «proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni...».

Il Consiglio dei ministri ha deliberato nella seduta del 1° dicembre 2000 di sollevare il presente conflitto di attribuzione.

1. — Non considerando l'orientamento già espresso da codesta Corte nella sentenza n. 470 del 1992, il consiglio regionale lombardo ha reputato di deliberare l'indizione di *referendum* consultivo «rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia» per l'espressione di un voto su quesito concernente non un indicato provvedimento «di sua (del consiglio regionale) competenza», bensì l'esercizio o meno (da parte del consiglio regionale) della facoltà di presentare «alle Camere» una proposta di legge di «revisione della Costituzione» della Repubblica italiana. Nel preambolo della deliberazione si asserisce che «l'espressione favorevole della popolazione regionale sul quesito è condizione ritenuta indispensabile per l'assunzione di un provvedimento specifico volto alla richiesta di devoluzione ...»; e però non pare che questa asserzione abbia valenza giuridica e sia precisa nel suo lessico.

Comunque, l'illegittimità e l'invasività della deliberazione 15 settembre 2000 sopra indicata è vieppiù palese ora, dopo la pubblicazione della sentenza 14 ottobre 2000 n. 496 di codesta Corte; sentenza la cui accurata e pregevole motivazione deve intendersi qui richiamata. In particolare, merita sottolineare i seguenti brani: «La decisione politica di revisione è rimessa in primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare», «il popolo in sede di referendaria non è disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale», «l'intervento del popolo non è a schema libero», «il popolo in sede di revisione può intervenire come istanza ultima di decisione (se la novella costituzionale non è stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seconda lettura) e nella sua totalità» con esclusione quindi «di una doppia pronuncia» di frazione territorialmente delimitata del popolo italiano.

La menzionata recente sentenza di codesta Corte è sorretta da argomenti sistematici talmente chiari ed essenziali da rendere inutile, anzi inopportuna, qualsiasi glossa o commento. Ciò vale anche per quanto scritto nel par. 6 della sentenza medesima, ove tra l'altro si legge «la rappresentanza regionale verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico la cui forza appare in grado di offuscare la prospettiva puramente formale dell'ordine delle competenze interne della regione».

2. — Quanto addotto nel par. 1 di questo ricorso è assorbente. Solo per completezza si aggiunge che il quesito referendario formulato nella deliberazione 15 settembre 2000 manca dei requisiti della chiarezza e della intrinseca omogeneità: accanto a materie già largamente devolute dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione alle autonomie regionali, si inserisce in modo indistinto una espressione «istruzione anche professionale» che implica invece una revisione costituzionale, posto che l'art. 117 della Costituzione recita «istruzione artigiana e professionale». In tal modo, la sostanza della innovazione costituzionale ipotizzata e del risultato politico perseguito dal consiglio regionale lombardo è resa oscura al cittadino non giurista.

Prima di concludere occorre altresì prospettare che la deliberazione 15 settembre 2000 appare viziata di legittimità anche rispetto all'art. 25 comma 1 della legge regionale lombarda 28 aprile 1983 n. 34. In quel comma si leggono le parole «prima di procedere alla emanazione di provvedimenti di sua competenza»; espressione questa nella quale non può rientrare l'assunzione di una mera iniziativa legislativa nel Parlamento nazionale.

La gravità e vistosità del *vulnus* arrecato alle attribuzioni statali (*fumus boni iuris*) e l'esigenza di impedire distorsioni e di prevenire emulazioni (*periculum in mora*) conducono a ritenere palesemente fondata l'istanza — che si formula — di sospensione dell'atto occasione del conflitto.

P. Q. M.

Chiede:

I) *dichiararsi che non spetta alla Regione Lombardia indire il referendum consultivo rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della regione per l'espressione del voto sul quesito formulato nella deliberazione consiliare 15 settembre 2000 occasione del conflitto;*

II) *annullarsi «in toto» la deliberazione stessa ed ogni eventuale atto ad essa consequenziale o di essa applicativo;*

III) *sospendersi l'esecuzione della deliberazione consiliare di che trattasi.*

Si depositerà delibera 30 novembre 2000 del Consiglio dei ministri ed estratto del Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 ottobre 2000.

Roma, addì 1° dicembre 2000.

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FRANCO FAVARA

N. 789

*Ordinanza emessa il 10 agosto 2000 dal giudice di pace di Imperia
nel procedimento civile vertente tra Viale Teresa e polizia municipale di Imperia*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prevista durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduazione e di adeguamento alla reale entità del fatto - Irragionevolezza - Eccesso di delega, in relazione all'art. 5 legge n. 205/1999.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Assoluta sproporzione rispetto alla sanzione principale - Mancata previsione dell'estinzione della sanzione accessoria con l'estinzione di quella principale - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Disparità di trattamento a seconda che il trasgressore sia o meno proprietario del veicolo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, e 214, comma 1-bis (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Irragionevole previsione di un trattamento analogo a quello comminato per le più gravi violazioni di cui agli artt. 116, comma 13, e 216, comma 6, del codice della strada.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Compressione della libertà di circolazione non giustificata da ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 luglio 2000 sull'istanza presentata dalla ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche (c.d.s.) rileva quanto segue.

P R E M E S S O

Con ricorso presentato in data 7 aprile 2000, la sig.ra Teresa Viale ha chiesto l'annullamento della sanzione accessoria prevista dagli artt. 126, comma 7, e 214 del c.d.s. irrogatale dal Comando della polizia municipale di Imperia. Gli agenti verbalizzanti contestavano alla ricorrente la violazione dell'art. 126, comma 7, per avere essa guidato con la patente di guida di categoria B scaduta e non rinnovata. I suddetti agenti procedevano pertanto, al fermo amministrativo del veicolo di proprietà della ricorrente e dalla stessa quel giorno condotto ai sensi dell'art. 214. La sig.ra Viale in data 1° aprile 2000 provvedeva quindi al pagamento, in misura ridotta, della sanzione amministrativa pecuniaria inflittale. Ricorreva, come già detto, avverso la sanzione accessoria comminatale, richiedendo previamente la sospensione della stessa in pendenza di giudizio. La sospensione fu concessa dal giudice di pace.

A sostegno di tale ricorso, la sig.ra Viale addiceva, oltre a ragioni pertinenti la legittimità dell'atto in sé, così come predisposto dalla amministrazione irrogante, motivi di illegittimità costituzionale della normativa che disciplina il fermo amministrativo del veicolo quale sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'art. 126, settimo comma, c.d.s. All'udienza del 20 luglio 2000 sono presenti, per la ricorrente, l'avv. Gonan, del foro di Imperia, e il dott. Roggero per il Comune di Imperia, nonché il dott. Raimondi, per la prefettura di Imperia.

L'avv. Gonan, ribadisce le ragioni che spingono la ricorrente a lamentare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 126, comma 7, e 214 codice della strada.

Il Comune di Imperia rileva come la questione involga l'esame, da parte della Corte costituzionale (ove ad essa pervenga la questione) di problematiche relative alla congruità dell'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore, questioni che, come noto, la Corte costituzionale ha sempre dichiarato essere esclusivo appannaggio del legislatore e, come tali, sottratte alla cognizione e alla valutazione del Giudice delle leggi; ciò premesso, il comune si rimette alla prudente valutazione dello scrivente. La prefettura di Imperia si rimette.

La questione sollevata dalla ricorrente pare a questo giudice di pace rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata.

Sulla rilevanza della questione.

Sulla rilevanza della questione giova rilevare quanto segue:

a) la questione è rilevante, ai fini del presente giudizio, poiché, se la norma fosse dichiarata incostituzionale *in toto* o in parte, la ricorrente vedrebbe rendere una decisione profondamente diversa: infatti, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del dettato normativo «impugnato» discenderebbe *de plano* l'annullamento del provvedimento amministrativo che commina la sanzione accessoria che in questa sede si reputa di dubbia legittimità costituzionale. Ciò inciderebbe sul giudizio *a quo*, rendendo superfluo, tra l'altro, l'esame delle ulteriori ragioni di illegittimità dell'atto dedotte;

b) non pare in ogni caso possibile una interpretazione della norma riconducibile all'ambito costituzionale nella fattispecie, quale quella in esame, nella quale conducente sanzionato proprietario del veicolo sono la stessa persona fisica; interpretazione che invece può soccorrere in ipotesi di soggetti diversi in quest'ultimo caso, infatti, può osservarsi come l'applicazione strettamente letterale ed automatica della previsione sanzionatoria accessoria non appare legittima, se si considera che l'art. 19 del d.lgs. n. 507/1999 ridisciplina unitariamente le violazioni attinenti alla guida senza abilitazione o con autorizzazione irregolare; che, relativamente alla violazione più grave (guida senza patente o con patente revocata), il legislatore delegato ammette la possibilità che il fermo del veicolo possa non essere applicabile, prevedendo, per tali ipotesi, in sostituzione del fermo di impossibile applicazione, la sospensione della patente di guida; che, per contro, non appare, però, facilmente ravvisabile una ipotesi di impedimento materiale all'applicazione del fermo del veicolo: l'impossibilità può quindi, in mancanza di diversa disposizione, coerentemente essere ricondotta all'ambito giuridico, ovvero alle fattispecie in cui il veicolo appartenga, appunto, a soggetti terzi che verrebbero ingiustamente danneggiati per l'altrui condotta negligente; tale interpretazione, oltre a superare i possibili profili di incostituzionalità, appare in armonia con i principi generali e con le previsioni del codice della strada in materia di confisca (esclusa quando il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione, *ex art. 213, comma sesto, c.d.s.*; né può agevolmente sostenersi che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile solidale, non sia estraneo alla violazione, giacché l'art. 196 c.d.s. prevede la solidarietà unicamente in relazione alla «violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria», con vincolo, quindi, di natura civilistica (in analogia all'istituto *ex art. 196 c.p.*), obbligando il terzo unicamente «al pagamento della somma» dovuta ed escludendone, quindi, l'assoggettamento a pene accessorie; l'applicabilità del fermo, conseguentemente, in tali fattispecie appare limitata ai veicoli in proprietà (o in locazione) allo stesso conducente autore della violazione: la previsione normativa, così interpretata, si conforma, peraltro, alla previsione costituzionale che tende ad escludere ipotesi di responsabilità oggettiva; al di fuori di tali fattispecie (nel caso in esame il conducente è sia proprietario che conducente del veicolo), non può soccorrere tale prospettata interpretazione, con la conseguenza che la rilevanza della questione di costituzionalità appare di tutta evidenza.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il verbale dell'ufficio contravvenzioni del Comando di polizia municipale di Imperia ha disposto, quale sanzione accessoria alla violazione dell'art. 26, comma 7, c.d.s., il fermo amministrativo del veicolo per mesi due *ex art. 214*.

L'art. 126, al settimo comma, come noto, dispone che, alla violazione della norma che vieta di circolare con patente scaduta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista in detto comma, conseguano le sanzioni amministrative

accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi: giova, peraltro, precisare che la disposizione testé evidenziata così risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507/1999 in applicazione della delega operata dal legislatore con legge n. 205/1999.

Lo scrivente reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma appena evidenziata sotto diversi profili che si vanno a declinare:

a) la norma di cui si lamenta l'illegittimità costituzionale commina, a modesto avviso dello scrivente irragionevolmente, una sanzione accessoria in misura fissa, senza alcuna possibilità di adeguare la sanzione alla reale entità del fatto; ciò è sicuramente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che impone di trattare in modo diverso situazioni diverse ed in modo eguale situazioni uguali.

È noto che tendenza sempre più marcata non del solo diritto penale, ma di tutto il diritto in senso lato «punitivo» (e le sanzioni amministrative certamente rientrano in tale ambito), è quella di volgere nella direzione dell'adeguamento della risposta sanzionatoria tanto alla gravità del fatto, quanto al grado di «colpevolezza» di colui che pone in essere la violazione.

Ciò deve essere vero tanto in relazione alle sanzioni principali quanto in relazione alle sanzioni accessorie; diversamente la sanzione accessoria colpirebbe in eguale misura comportamenti assolutamente diversi e differenziati per gravità, appiattendosi ad un unico *quantum* di repressione tutte le condotte sanzionate, prescindendo, cioè, tanto da considerazioni in ordine alla consistenza e alla gravità delle violazioni, quanto in ordine all'atteggiamento soggettivo dell'agente.

E, in effetti, appare allo scrivente che non sia rispettoso del principio di ragionevolezza precludere al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria l'indagine circa la gravità del fatto e il grado della colpa con riguardo alla commisurazione delle sanzioni accessorie predisposte dal legislatore: tale rilievo acquista maggior pregio ove si consideri che, in casi come quello oggetto del giudizio *a quo*, il reale contenuto affittivo della sanzione amministrativa sembra risiedere, più che nella sanzione principale, in quella accessoria; sembra dunque opportuno che tale sanzione non venga sottratta alla possibilità di gradazione da parte del giudice, in relazione alle circostanze concrete del caso oggetto di giudizio, alla gravità del fatto, alla pericolosità della violazione rispetto al bene giuridico tutelato e al grado della colpa.

D'altro canto, nella giurisprudenza di codesta Corte costituzionale è dato trovare indizi circa l'esistenza di un principio di ragionevolezza delle sanzioni in relazione alle violazioni commesse: si fa riferimento, a mero titolo di esempio, alla sentenza n. 341/1999, Corte costituzionale, in cui la Corte, nel dichiarare l'illegittimità della previsione di un minimo edittale di pena per il reato (ora abrogato) di cui all'art. 341 c.p., ha altresì affermato che «la rigidità e severità di un minimo edittale di pena previsto dal legislatore del 1930 è frutto di un bilanciamento di interessi ormai manifestamente irragionevole ...». Sembra, allo scrivente, che analoga indagine, circa la ragionevolezza della previsione di una pena (*rectius*: sanzione) accessoria prestabilita in misura fissa possa ben essere condotta anche nel caso di specie facendo uso degli stessi criteri di ermeneutica.

Non sfugge allo scrivente il fatto che la Corte costituzionale è tradizionalmente molto attenta a non «invadere» la sfera dei poteri del legislatore e, per tale ragione, spesso dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo ai profili sanzionatori; pare, tuttavia, a questo giudice di pace che nella giurisprudenza della Corte costituzionale vi siano indizi anche di un contrario atteggiamento; il che potrebbe indurre la Corte costituzionale ad esaminare il merito della questione. In più di un'occasione, infatti, la Corte costituzionale non ha rifiutato di esaminare il merito di questioni attinenti il momento sanzionatorio; in tali sentenze, si sottolinea che, perlomeno sotto il profilo della ragionevolezza, la Corte può esaminare la congruità delle pene (ad es., si veda la questione, dichiarata peraltro infondata dalla Corte, esaminata nella decisione n. 122 del 29 marzo 1993 o, anche, la già citata sentenza n. 341 del 25 luglio 1994);

b) deve, peraltro, ulteriormente rilevarsi, l'incongruenza che appare intercorrere, a giudizio dello scrivente, tra l'entità della sanzione «principale» e l'entità della sanzione «accessoria»: la sanzione principale consiste in una pena pecuniaria di misura tutto sommato non elevatissima (considerando altresì la possibilità di accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta); la sanzione accessoria, invece, consiste in una pesantissima limitazione della libertà di circolazione che, seppure difficilmente monetizzabile, certamente supera, quanto ad afflittività, la misura della sanzione principale; per una persona che ha necessità continua, anche e soprattutto per il proprio lavoro (come nel caso di cui al giudizio *a quo*), di utilizzare una automobile, la privazione della stessa per un tempo di due mesi, non graduabile né diminuibile, consiste un onere (anche economico) che può essere incongruo in relazione alla violazione commessa; in tal modo, paradossalmente, è la sanzione accessoria che acquista reale contenuto affittivo e intimidatorio, in spregio alla logica (che pretenderebbe essere centrale la sanzione che si afferma principale).

Giova peraltro evidenziare come non sia ragionevole (e pertanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione) il dettato dell'art. 126, comma 7, c.d.s., nella parte in cui, combinato con le norme disciplinanti le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981 (e quelle, in particolare, che prevedono il beneficio del pagamento in misura ridotta), da un lato permette al trasgressore di limitare gli effetti della sanzione principale per mezzo di un comportamento *latu sensu* riparatore (ossia, il pagamento in misura ridotta), mentre all'opposto, non consente di limitare gli effetti della sanzione che si definisce accessoria; ora, non appare razionale che ciò che «accede» a qualcosa che si asserisce «principale» risulti poi essere «impermeabile» alle vicende che coinvolgono quest'ultimo (ciò che si afferma essere principale).

Pare, pertanto, da un lato, doversi rilevare il contrasto dell'art. 126, comma 7, c.d.s. con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non permette che, con l'estinzione della sanzione principale, si estinguano le sanzioni ad essa accessorie — ove siano rimosse le ulteriori ed eventuali ragioni di permanenza di una situazione illecita (ossia, nel caso di specie, come nel giudizio *a quo*, sia stata rinnovata la patente di guida) e, dall'altro, l'irrazionalità della medesima norma nella parte in cui dispone una sanzione accessoria concretamente afflittiva in misura ben superiore alla sanzione principale (ciò sia da un punto di vista strettamente economico, quant'anche da un punto di vista puramente personale);

c) lo scrivente rileva (e, conseguentemente rimette al giudizio della Corte) un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale: sembra, infatti, contrastante con l'art. 3 della Costituzione (nella misura in cui sanziona diversamente situazioni di fatto eguali) l'art. 126, comma 7, c.d.s. in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo; tale ultima norma dispone che «se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del mezzo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo». Tale disposizione, informata al ragionevolissimo e condivisibile intento di non sanzionare chi in realtà non ha commesso alcuna violazione (l'ignaro proprietario), e, conseguentemente, di non incidere in alcun modo sulla sfera giuridica di un «non-trasgressore», ha come rilevante effetto pratico quello di creare disparità di trattamento tra soggetti che pure hanno commesso la stessa identica violazione: con la conseguenza che chi viola il dettato dell'art. 126, comma 7, c.d.s. mentre conduce un proprio automezzo è (contrariamente a chi commette l'identica violazione su un automezzo altrui, il cui proprietario ignori il difetto di rinnovo dell'autorizzazione alla guida) doppiamente sanzionato: con la sanzione pecuniaria e con il fermo del veicolo (mentre chi è colto con patente scaduta alla guida di un automezzo altrui è soggetto alla sola sanzione pecuniaria). La violazione dell'art. 3 della Costituzione, allo scrivente, appare evidente. Le violazioni sono identiche, la pericolosità della violazione medesima anche, così come il bene giuridico tutelato, la conseguenza sanzionatoria, invece, no;

d) è stata altresì sollevata dalla ricorrente eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui lascia emergere un analogo trattamento tra coloro che guidano con patente scaduta e coloro che guidano senza avere mai conseguito la patente (articolo 116, commi 13 e 18, del d.lgs. n. 285/1992), ovvero che guidano nonostante la loro patente sia stata revocata (il che li rende del tutto sprovvisti del titolo abilitativo alla guida, con la conseguenza che anch'essi sono assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 116, commi 13 e 18), o ritirata (si veda l'articolo 216, comma 6, c.d.s.). Tutti i soggetti appena citati sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità; al contrario la sanzione accessoria, alla quale essi sono assoggettati (per tutti, salva la recidiva, il fermo amministrativo del veicolo), è pressoché coincidente (in misura fissa: due o tre mesi).

Pare, al giudicante che la previsione, da parte del legislatore, di sanzioni in misura fissa, così vicine tra loro per entità, e del tutto identiche per qualità, valga a sollevare, perlomeno in via dubitativa, la questione davanti a codesta ecc.ma Corte; se, infatti, è pur vero che si avrebbe buon giuoco nel sostenere che tali norme in realtà disciplinano situazioni del tutto diverse in misura diversa (con riguardo alla sanzione amministrativa principale *in primis*), è pur vero che, come già si è evidenziato, il reale contenuto afflittivo dell'apparato sanzionatorio sembra risiedere nella rigorosa sanzione accessoria prevista dal legislatore, la cui automatica applicazione e immediata esecutività valgono a confermare ulteriormente questo dato.

Pertanto pare che la rigidità del sistema sanzionatorio predisposto dall'art. 126, comma 7, c.d.s., in comparazione con i più gravi fatti di cui all'art. 116, commi 13 e 18, c.d.s., nonché di quelli di cui all'art. 216, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, valgano ad integrare e dimostrare la manifesta irragionevolezza del quadro punitivo nel suo atteggiarsi con misure analoghe di fronte a situazioni in realtà ben diverse;

e) ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sembra allo scrivente risiedere nella violazione, da parte dell'articolo 126, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 16 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice della strada dispone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi due per il fatto di aver guidato con patente non rinnovata.

Come rilevato dalla ricorrente, il diritto di circolare liberamente, pur non compreso definitivamente dal fermo amministrativo *de quo*, certamente è gravemente ridimensionato dallo stesso provvedimento; diritto di circolare liberamente non è da intendersi solo come assenza di divieti, ma anche come rimozione di ostacoli alla circolazione, favorendo l'accesso a quei mezzi che risultino strumentali all'esercizio del diritto in questione (anche esso, peraltro, strumentale all'esercizio di molteplici diritti costituzionalmente garantiti); esso rientra nell'ambito del disposto dell'art. 16 Cost.; conseguentemente, si deve lamentare la violazione di tale precetto costituzionale nella misura in cui il combinato disposto dell'art. 126, comma 7, e 214 c.d.s. permette che la libertà di circolazione sia compressa per ragioni che certamente esulano dalla sanità o dalla sicurezza.

Infatti, come rilevato ancora dalla ricorrente, anche se si volesse sostenere che la sanzione è intesa ad evitare che soggetti privi dei requisiti psico-fisici necessari ad ottenere il rinnovo della patente circolino liberamente (eludendo così pressoché impunemente le norme sul rinnovo delle autorizzazioni amministrative) allora, dovrebbe conseguirne che, ottenuto il rinnovo della patente e pagata la sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria decada, in quanto oramai priva di qualsiasi ragionevole giustificazione.

Se, in definitiva, può sostenersi che la libertà di circolazione potendo essere limitata solo per ragioni di carattere generale attinenti la sanità e la sicurezza e, ancora, se è possibile riconoscere ragioni di sicurezza nel ritiro della patente e del fermo amministrativo per due mesi del veicolo quando la patente non sia stata ancora rinnovata, occorre però evidenziare che tali ragioni di sicurezza non sussistono più allorché il trasgressore abbia provveduto a rinnovare la patente, dimostrando così l'insussistenza di qualsiasi pericolo per la sicurezza pubblica. L'aver ottenuto il rinnovo della patente dimostra infatti il permanere, in capo all'autorizzato, dei requisiti psico-fisici che lo rendono idoneo alla condizione dei veicoli indicati nella autorizzazione.

A rafforzare le considerazioni da ultimo avanzate, si passi a considerare una ulteriore incongruenza della norma: il trasgressore soggetto a sanzione amministrativa può, rinnovata la patente, ossia, adempiuta «la prestazione omessa», ottenere la restituzione della patente, ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.d.s.; egli, in sostanza, può guidare qualunque automezzo la sua patente gli consenta di portare, ma non quello soggetto a fermo; con il che si acclara definitivamente che tale sanzione accessoria non è disposta per ragioni di igiene o sicurezza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non può non sottoporsi al vaglio della Corte ecc.ma, una ulteriore ipotesi di violazione dell'art. 76 della Carta fondamentale, sotto il profilo dell'eccesso di potere nell'emanazione del provvedimento normativo delegato. L'art. 5 della legge di delega (n. 205 del 1999), invero, demanda all'esecutivo di prevedere per talune violazioni (tra cui quella in esame relativa all'art. 126/7 del codice della strada) la sanzione amministrativa del «sequestro» (*rectius* «del fermo amministrativo») «per un tempo non superiore a tre mesi»: in tal senso inducendo all'introduzione di una sanzione opportunamente graduata in ragione dell'entità e gravità del comportamento illecito, valutato nel caso concreto ed in armonia con i principi generali in materia sanzionatoria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo comminata in misura fissa;

b) dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede una sanzione accessoria assolutamente sproporzionata rispetto alla sanzione principale alla quale inerisce, nonché nella parte in cui non prevede che, con l'estinzione della sanzione principale, si estinguano le sanzioni ad essa accessorie — ove siano rimosse le ulteriori ed eventuali ragioni di permanenza della situazione di illiceità (ossia nel caso di specie il rinnovo e la conseguente restituzione della patente);

c) dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso d.lgs. n. 285/1992, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui disciplina con sanzioni diverse comportamenti assolutamente identici e coincidenti;

d) dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, analogamente ai casi previsti dagli articoli 116, commi 13 e 18, e 216, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, in realtà profondamente diversi, quanto a gravità e «pericolosità sociale», un trattamento sanzionatorio della stessa specie (sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo comminata in misura non graduabile);

e) dell'art. 126, settimo comma, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 per contrasto con l'art. 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede una compressione della libertà di circolazione per ragioni che esulano da quelle previste dal parametro costituzionale (come dimostrato dal fatto che la sanzione accessoria non viene revocata neanche una volta ottenuta la restituzione della patente, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del codice della strada).

Ordina:

a) la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma, a cura della cancelleria;

b) la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

c) la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Imperia, addì 10 agosto 2000.

Il giudice di pace: BELGRANO

00C1374-BIS

N. 790

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal tribunale amministrativo del Lazio
sul ricorso proposto da Rossi Roberto contro il Ministero della giustizia*

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d); d.l. 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 34 (*recte*: 32).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7079/1999 proposto dal sig. Roberto Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Letizia e dall'avv. Gloria Naticchioni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Carso n. 14;

Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto 17 marzo 1999 notificato il 18 successivo con il quale il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dimesso il ricorrente, a decorrere dal 3 febbraio 1999, dal corso di formazione per l'immissione nel ruolo degli agenti del corpo di polizia penitenziaria, nonché degli atti e provvedimenti comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 16 giugno 1999 la relazione del consigliere Lucia Tosti;

Uditi altresì l'avv. Letizia per il ricorrente e l'avv. Maurizio Greco per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.— Il ricorrente riferisce di aver presentato al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria in data 29 dicembre 1995 domanda per svolgere il servizio militare di leva per l'anno 1996 come ausiliario del corpo di polizia penitenziaria.

Superate le prove e decorso l'anno di leva, il ricorrente ha presentato domanda per essere trattenuto in servizio per un anno con la qualifica di agente ausiliario, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Con nota del 29 ottobre 1997 la domanda è stata accolta.

Prima della scadenza della rafferma, l'interessato ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti del corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dello stesso art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. n. 443/1992.

A seguito del parere favorevole espresso dalla direzione della Casa circondariale di Lucca, il Ministero, con nota del 18 dicembre 1998 inviava il ricorrente presso la scuola di formazione ed aggiornamento di Sulmona per frequentare il corso per l'immissione in ruolo, con invito a presentarsi entro il 21 dicembre successivo.

A causa dei postumi di un incidente stradale il ricorrente si assentava dalla scuola di Sulmona dal 21 al 24 dicembre 1998.

In data 10 gennaio l'aspirante agente veniva inviato alla C.M.O. di Chieti per una serie di visite mediche che lo tenevano lontano dalla scuola fino ai primi di febbraio.

Con il provvedimento impugnato, notificato il 18 marzo 1999, il ricorrente veniva dimesso dal corso di formazione con decorrenza 3 febbraio 1999 per superamento, a tale data, del periodo massimo di assenza previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 443/1992, modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479, poi convertito con legge 15 novembre 1996, n. 579.

Nel ricorso sono prospettati i motivi di:

- 1) violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 7 del d.lgs. n. 443/1992;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.l. 13 settembre 1996, n. 479, violazione dell'art. 7, lettera d), del d.lgs. n. 443/1992, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dalla legge n. 241/1990;
- 3) eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità, motivazione erronea e perplessa, travisamento dei fatti e/o erronea supposizione di fatti inesistenti, grave disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

In sintesi l'amministrazione avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la norma dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 479/1996 in forza della quale i periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7, del citato d.lgs., tra i quali figura quello dell'assenza dal corso, sono stati ridotti in misura tale da divenire causa delle dimissioni del ricorrente. Secondo il ricorrente nel suo caso doveva continuare ad applicarsi il limite di sessanta giorni di assenza previsto prima della modifica, poiché l'art. 1, comma 7, del decreto-legge avrebbe fatto espressamente salve le procedure già avviate — alla data di entrata in vigore del decreto-legge — per il reclutamento degli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, nella specie, l'avvio della procedura per il reclutamento dovrebbe farsi risalire al 19 marzo 1996, data in cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi per essere reclutato nel corpo quale unità di leva, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe maturato i sessanta giorni ai quali la norma collega l'automatica dimissione dal corso.

2. — L'amministrazione si è costituita e, nel corso della discussione orale, ha convenuto con la difesa del ricorrente sull'esigenza di valutare gli effetti delle recenti decisioni della Corte costituzionale su questioni di diritto in materia di dimissioni da corsi per il reclutamento a causa del mero superamento del limite delle assenze consentite.

3. — Ciò posto, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare è principio giurisprudenziale consolidato, che una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non debba conseguire soltanto alla verifica del *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento, ma anche dalla sussistenza, ad una sommaria delibazione, di elementi di *fumus boni iuris* che ne rendano probabile l'accoglimento.

4. — Ora il decreto impugnato, a la stregua di tali criteri di giudizio, appare immune da vizi di violazione di legge e di eccesso di potere che possano condurre, in sede di merito, al suo annullamento.

Ed invero l'art. 7, lettera d), del d.lgs. n. 443/1992 prevede «1. Sono dimessi dal corso (per la nomina ad agente di polizia penitenziaria) ... d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi ...» 5. «La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione».

L'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 ha stabilito che «I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. E sono ridotti della metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento degli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria ...».

Il ricorrente non contesta di aver superato il limite al quale l'amministrazione ha fatto riferimento, ma sostiene di non aver comunque superato il periodo massimo di assenza di sessanta giorni, sicché il limite delle assenze non sarebbe sufficiente a giustificare la dimissione dal corso, se dovesse trovare applicazione la norma del decreto-legge nella parte in cui consente l'ultrattività della disposizione del decreto legislativo per le procedure in corso alla sua entrata in vigore.

Secondo il ricorrente la procedura per il suo reclutamento doveva ritenersi già avviata all'entrata in vigore del decreto, poiché il termine di inizio dovrebbe farsi risalire alla lettera con cui l'interessato è stato invitato a presentarsi per sostenere la prova d'esame per il reclutamento di unità di leva nel corpo di polizia penitenziaria, nella specie dal 19 marzo 1996.

La tesi non appare fondata.

La norma dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge fa infatti salve le procedure per il reclutamento di «agenti ausiliari», qualifica che ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 443/1992 viene acquisita dalle unità di leva solo se, all'atto del collocamento in congedo, previa domanda e dopo il giudizio favorevole sulla qualità del servizio militare svolto, sono trattenute per un altro anno.

Il periodo del servizio di leva prestato con lodevole servizio rappresenta, pertanto, solo il presupposto per l'acquisizione della qualifica di agente ausiliario, ottenuta la quale, dopo un ulteriore anno di lodevole servizio, si può avviare la procedura per l'immissione nel ruolo degli agenti.

Nella specie il ricorrente ha acquisito tale qualifica in data 29 ottobre 1997, dopo che, previa valutazione della sussistenza dei presupposti, è stata accolta la sua domanda di trattenimento in servizio.

Da tale momento si deve ritenere avviata la procedura «per il reclutamento degli agenti ausiliari» fatta salva dalla norma del decreto-legge.

Il provvedimento ha pertanto correttamente applicato, ad una fattispecie che non rientrava tra quelle fatte salve dalla disposizione transitoria, la norma sopravvenuta che prevede la temporanea riduzione dei periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 443/1992.

È evidente infatti che la norma si applica anche alle ipotesi di assunzione disciplinate dall'art. 5, comma 7, a prescindere dal riferimento letterale alla sola modalità del concorso contenuto nella prima parte, sia perché le due forme di assunzione, concorso pubblico e reclutamento tra i congedati dalla leva, sono accomunate senza distinzioni dallo stesso legislatore, sia perché in tal senso porta a concludere la complessiva formulazione della disposizione temporaneamente innovativa, in special modo nella sua seconda parte, in cui fa salve non solo le procedure concorsuali, ma anche quelle per il reclutamento di agenti ausiliari.

D'altro canto la stessa amministrazione ha interpretato la norma nel senso prospettato, né il ricorrente ha contestato sotto questo profilo l'atto impugnato.

5. — Ne consegue che, sul piano della rilevanza, l'unico profilo che possa alimentare il *fumus boni iuris* e consentire la sospensione dell'esecuzione del provvedimento si correla alla illegittimità costituzionale, che si solleva d'ufficio, dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 443/1992 ed a quella dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 497, nella parte in cui riduce temporaneamente i periodi di tempo previsti dalla prima norma.

5.1. — In merito all'ammissibilità della proposizione della questione di legittimità in sede cautelare è ormai insegnamento pacifico della stessa Corte che tale questione può ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità.

Nella specie questa sezione, con separata ordinanza n. 1808 del 16 giugno 1999, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ha disposto la sospensione del provvedimento impu-

gnato in via interinale, rinviando ad un'ulteriore camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione da parte della Corte costituzionale della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esauendo l'esercizio dello specifico potere (t.a.r. Lazio, legge n. 435 del 22 marzo 1996).

5.2. — La questione appare altresì al collegio non manifestamente infondata.

5.3. — Preliminarmente deve farsi riferimento alla recente pronuncia della Corte n. 212 del 19 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera *d*), e punto 5, del decreto-legge 4 agosto 1987 n. 325, relativo ai corsi di accesso ai ruoli di polizia di Stato, disposizione che ha un contenuto ed un fine identico a quello della norma sospettata di incostituzionalità, differenziandosene solo per i destinatari (allievi di polizia ausiliari, anziché allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria).

Con tale decisione la Corte ha giustificato la dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità, rilevando l'irragionevolezza dell'automatismo insito nel provvedimento di dimissioni per assenza dal corso, che impedirebbe all'amministrazione di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermità, in contraddizione alla discrezionalità alla stessa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come quello di privarsi della professionalità utile all'apparato statale presumibilmente già acquisita dall'agente nel suo precedente servizio.

5.4. — Nella specie si rinvergono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla declatoria d'incostituzionalità.

5.5. — Gli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 443/1992 prevedono a regime due modalità di nomina degli agenti nel corpo di polizia, o mediante assunzione per concorso pubblico e frequenza di un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri (termini ora modificati dal d.l. n. 479/1996), o mediante immissione in ruolo previa frequenza di un corso semestrale (art. 6, comma 2) degli agenti ausiliari, personale questo reclutato tra le unità di leva da collocare in congedo, che sia stato trattenuto per un biennio ed abbia in tale periodo prestato lodevole servizio.

L'art. 7, comma 1, lettera *d*), prevede che gli allievi e gli agenti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi siano dimessi dal corso e che la dimissione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

L'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 479/1996 si è limitato a disporre la riduzione dei periodi di tempo previsti dall'art. 7 del d.lgs.

Tali norme si pongono in contrasto, a parere del collegio, con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 4, 32 e 97, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione anche per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per più di sessanta giorni, ed in via transitoria per un periodo ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione.

In particolare contrastano:

a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito e nell'aver altrettanto illogicamente equiparato, quanto meno nell'effetto della cessazione del rapporto, fattispecie del tutto diverse tra loro, quali quelle previste dall'art. 7, riconducibili o al previo accertamento dell'inidoneità del soggetto (mancato superamento del primo ciclo, inidoneità al servizio, mancato superamento del secondo semestre del corso dopo l'esito negativo degli esami teorico-pratico di fine corso) o ad una espressa manifestazione di volontà dell'allievo (rinuncia al corso);

b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, entrambi diritti fondamentali del cittadino, in quanto o l'agente che si ammala provvede a curarsi e perde di conseguenza il posto di lavoro, o trascura di curarsi con nocumento della salute.

c) con l'art. 97 della Costituzione e con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, imponendo la cessazione automatica del rapporto allo scadere di un termine prefissato, in caso di evento morboso indipendente dalla volontà dell'interessato, non consentono all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'idoneità fisica e la costringono a privarsi, senza alcun plausibile motivo, di soggetti già dotati di una non irrilevante esperienza lavorativa biennale, quali agenti ausiliari rafforzati e nei confronti dei quali la stessa amministrazione, per almeno un biennio, ha investito risorse sia materiali che umane.

Il dubbio è ulteriormente giustificato quando l'assenza dal corso, come nella specie, debba farsi risalire almeno in parte alla volontà della stessa amministrazione, che impone al soggetto di subire accertamenti medici, senza poi essere messa in grado di valutare gli effetti dell'esecuzione di un suo ordine sulla impossibilità di frequentare il corso.

L'incongruenza e l'irragionevolezza della disposizione ne vengono ulteriormente rafforzati.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per più di sessanta giorni, o per il termine temporaneamente ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione in relazione agli articoli 3, 4, 34 e 97, primo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso con separata ordinanza il provvedimento impugnato sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso;

Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 16 giugno 1999.

Il Presidente: SCHINAIA

Il consigliere estensore: TOSTI

00C1375

N. 791

*Ordinanza emessa il 19 aprile 2000 dal tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Nardi Claudio ed altra e regione Toscana ed altri*

Giurisdizioni speciali - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Composizione - Giudici aggregati designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra i funzionari del Genio civile - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (estensibili all'amministrazione della giustizia) nonché di indipendenza dei giudici speciali, non garantita da componenti nominati da autorità amministrativa e per di più suscettibili di riconferma in carica dopo la scadenza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 76/1961, 108/1962, 33/1968, 49/1968, 53/1970 e 25/1976.

- R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 138.
- Costituzione, artt. 97, primo comma, e 108, capoverso.

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Pronuncia la seguente ordinanza nella causa, iscritta al n. 22/98 del ruolo generale, promossa da:

- 1) Nardi Claudio e da
- 2) Altra Riva S.r.l., in persona del legale rappresentante, arch. Claudio Nardi, con sede in Firenze;

elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell'avv. Iacopo Sforzellini, via Venezia, 8 - Firenze, che li rappresenta e difende per procura estesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio, attori;

Contro:

1) Regione della Toscana, ufficio del genio civile, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, via Cavour, 18 - Firenze, rappresentata e difesa, per procura estesa in calce alla copia notificata del ricorso, dell'avv. G. Vincelli, dell'Avvocatura regionale di Firenze;

2) Ministero dei lavori pubblici, col patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato nel distretto di Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

3) Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, col patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato nel distretto di Firenze, via degli Arazzieri, n. 4, convenuti,

Causa avente ad oggetto: autorizzazione alla perforazione di un pozzo.

Cenni allo svolgimento del processo

Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano che il Ministero dei lavori pubblici, provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, aveva (con provvedimento del 31 agosto 1998) loro negato l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo in prossimità dell'Arno sulla base dell'infondata motivazione che tale «perforazione, prevista sull'arginatura classificata in seconda categoria e quindi in zona di divieto assoluto — avrebbe costituito — un pericolo per la sicurezza della difesa idraulica»; essi lamentavano, inoltre, che, con provvedimento dell'8 ottobre 1998, anche l'ufficio del genio civile della Regione Toscana avesse rigettato l'analoga istanza ad esso proposta in riferimento «al parere negativo espresso con nota del 31 agosto 1998 dal Ministero dei lavori pubblici, provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana».

Premesso che, non essendovi, *in loco*, alcuna «arginatura di seconda categoria» e dovendo, quindi, essere rispettata, per la perforazione del pozzo in parola, solo la distanza minima di dieci metri dal ciglio di sponda, non vi era alcun motivo, di fatto o di diritto, che potesse giustificare i provvedimenti amministrativi *de quibus*, gli attori concludevano di conseguenza.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni convenute contrastavano la domanda in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto.

Disposta ed eseguita *ctu*, precisate, *hinc et inde*, le conclusioni, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva esaminata dal collegio, per la decisione, nella camera di consiglio del 19 aprile 2000.

Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare

Prima di procedere all'esame del merito della controversia il collegio intende verificare la correttezza della propria costituzione.

Essa è, infatti, certamente, presupposto del legittimo esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge, non potendo dubitarsi che la valenza del dovere di ciascuno di rispettare le norme dell'ordinamento sia, in linea di principio, assoluta; mentre trovasi invece su di un diverso e distinto piano giuridico la scelta, che il legislatore può fare, di sottrarre *ex post*, all'ambito di ogni possibile *quaerela nullitatis* delle parti, determinate anomalie, anche relative alla costituzione del giudice, verificatesi nel processo.

In sostanza, dunque, il collegio intende procedere all'emanazione della pronuncia di merito che qui è richiesta solo dopo aver accertato di essere, a questo fine, regolarmente costituito.

Va subito osservato, in proposito, che non è per nulla dubbio che la costituzione del collegio sia avvenuta in conformità a quanto disposto dall'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (del seguente tenore: «Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corti di appello è istituito un tribunale regionale delle acque pubbliche: 1) Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino e Genova; 2) Milano: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Milano e Brescia; 3) Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Venezia e Trieste; 4) Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Bologna e Firenze; 5) Roma: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Roma, L'Aquila ed Ancona; 6) Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7) Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Palermo, Catania e Messina; 8) Cagliari: per la circoscrizione della Corte di appello di Cagliari. Il tribunale è costituito da una sezione della

Corte di appello designata dal primo presidente alla quale sono aggregati tre funzionari del genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ... (i puntini tengono luogo del quarto comma, relativo alle indennità spettanti ai componenti, abrogato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1949, n. 18). I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile»; oggetto di esame deve essere, invece, a parere del tribunale, la conformità della disposizione di cui trattasi, nella parte in cui prevede l'integrazione del collegio col componente laico, al disposto dell'art. 108 c.p.v. della Costituzione, per il quale «la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli «estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia» (è pacifico, in giurisprudenza e in dottrina che i tribunali regionali delle acque pubbliche siano sezioni specializzate delle Corti d'appello presso le quali siedono ed è, altresì, pacifico che la norma costituzionale ora ricordata si riferisca anche, proprio, ai componenti laici delle sezioni specializzate i quali, in armonia con la ulteriore previsione costituzionale di cui all'art. 102 c.p.v., sono, appunto, «estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia»); il tribunale ritiene, poi, che la valutazione della disciplina legislativa che viene in campo debba, inoltre, essere condotta alla stregua del disposto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso esige che le «disposizioni di legge — assicurino — il buon andamento dell'amministrazione» (ed è pacifico, nella giurisprudenza costituzionale, che tale norma riguardi anche l'amministrazione della giustizia).

La questione che il tribunale intende sottoporre alla Corte costituzionale è, in sintesi, quella della legittimità costituzionale dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in riferimento agli artt. 108 cpv. e 97, primo comma, della Costituzione, limitatamente alla seguente, ultima parte: «alla quale sono aggregati tre funzionari del genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ... I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile»); poiché, se la Corte accogliesse la questione nei termini qui prospettati, sarebbe escluso il potere del collegio di decidere la presente controversia non può dubitarsi della rilevanza della questione sopra indicata nel presente procedimento.

Sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende prospettare

1. — Nell'affrontare il tema proposto è d'uopo prendere le mosse dai precedenti specifici del tribunale superiore delle acque pubbliche e della SC che (quest'ultima a più riprese e anche a sezioni unite) hanno affermato la manifesta infondatezza di questioni analoghe, riferite più che altro alla corrispondente norma di cui all'art. 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativa alla composizione del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Può rammentarsi, in particolare, che la SC, con la pronunzia, resa a sezioni unite, n. 5327 del 17 novembre 1978 (in Rass. Avv. Stato, 1980, I, 847), ha affermato, richiamando, sul punto, propri precedenti relativi al caso della partecipazione dei funzionari dell'ufficio tecnico erariale alle commissioni tributarie (ma la richiamata Cass. SU 10 giugno 1968, n. 1769, è, per il vero, specificamente relativa alla composizione del tribunale superiore delle acque pubbliche):

«a) che i tecnici sono chiamati a portare negli organi giudicanti un contributo di conoscenza ed esperienza che difficilmente potrebbe essere dato da estranei all'amministrazione da cui provengono;

b) che, allorquando partecipano all'attività di organi giudicanti, i tecnici sono liberi da vincoli, d'ordine gerarchico e simili, che possano far pensare a una limitazione della loro autonomia di decisione (sent. 10 giugno 1968, n. 1769); è stato, altresì, precisato (sent. 22 dicembre 1964, n. 2950) che sia il procedimento di nomina dei tecnici (art. 139 del t.u. sulle acque pubbliche) sia la durata della carica sia la predisposizione di strumenti processuali a tutela dell'imparzialità dei giudici (come l'istituto della ricusazione) costituiscono elementi idonei a garantire l'indipendenza dei tecnici rispetto all'amministrazione da cui provengono».

A sua volta il tribunale superiore delle acque pubbliche ha affermato (pronunzia del 5 ottobre 1983, n. 26, in Cons. Stato, II, 1264), richiamando, come proprio precedente, la sentenza 8 novembre 1975, n. 22 (in Cons. Stato, 1976, II, 1263), la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 138, secondo, terzo e quinto comma, e 139, secondo, terzo e quinto comma, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche giungeva a tale conclusione pur dopo avere espressamente preso atto che «la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 1976, ripetendo un concetto già esposto nella sentenza

n. 49 del 1968 — aveva — rilevato, con riguardo ai membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana designati dalla giunta regionale, che la loro indipendenza era «sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale».

Il tribunale superiore delle acque pubbliche argomentava, in proposito, che la Corte costituzionale aveva «corroborato tale avviso osservando che trattasi “di membri ... la cui nomina o conferma (ancorché con decreto presidenziale) avviene, come per gli altri componenti dell'organo, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione: talché, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non può ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia, soprattutto, di quello regionale”»: questa conclusione, sosteneva il tribunale superiore delle acque pubbliche, «certamente non vale per i membri non togati dei tribunali delle acque, in quanto, come si pose in luce già nella citata sentenza delle sezioni unite del 1964, l'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, demanda al Consiglio superiore della magistratura anche la delibera sulla nomina e sulla revoca degli organi giurisdizionali specializzati; la posizione di assoluta indipendenza del Consiglio rispetto al potere esecutivo rende, infatti, inconfigurabile l'ipotesi di una condizionante ingerenza delle amministrazioni statali nella nomina e nella riconferma dei giudici della magistratura delle acque pubbliche».

3. — Gli argomenti *supra* ricordati, della SC e del tribunale superiore delle acque pubbliche, paiono al tribunale insufficienti a contrastare la tesi della possibile illegittimità costituzionale della disciplina che viene in campo, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa al valore e al significato dell'art. 108 della Costituzione.

È opportuno, a tal proposito, riportare testualmente, qui di seguito, le più interessanti affermazioni che la Corte costituzionale ha avuto, via via, occasione di fare nella materia in esame.

Nella sentenza 21 dicembre 1961, n. 76 (oggetto della quale era la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 — istitutiva delle sezioni specializzate per la soluzione delle controversie relative a proroga dei contratti agrari parziari — limitatamente ai «precisi termini» in cui la questione stessa era stata proposta dall'ordinanza di rinvio e, pertanto, in relazione esclusiva alla prevalenza, ivi disposta, del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati componenti il collegio e all'ipotesi che tale prevalenza potesse alterare il carattere di sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola così rientrare tra le giurisdizioni speciali, oggetto di esplicito divieto da parte dell'art. 102 della Costituzione), si legge fra l'altro:

«L'art. 102, secondo comma, della Costituzione, ... consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite “presso” gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale si è voluto significare l'esistenza di un nesso organico, di una compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri.

Se la sezione specializzata deve essere considerata, come si desume dall'art. 102, non già un *tertium genus* fra la giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensì una *species* di quest'ultima, bisogna fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono meglio indicati ad accostarla ad essa.

Dal punto di vista della struttura ... le sezioni non possono essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve considerarsi elemento distintivo la presenza nel collegio di magistrati ordinari. Se anche è vero che tale presenza può riscontrarsi pure in giurisdizioni speciali (come avviene, per es. nel tribunale superiore delle acque pubbliche allorché decide come unica istanza), essa, tuttavia, rimane quale circostanza del tutto accidentale, mentre nelle sezioni specializzate non può mai mancare. Inoltre, l'autonomia che caratterizza la giurisdizione ordinaria nei confronti di poteri diversi dall'ordine della magistratura deve trovare espressione, per quanto riguarda i cittadini idonei, nel farne dipendere la preposizione alla carica da un atto proveniente da organi della medesima (secondo dispone l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio superiore della magistratura, che l'affida, per delega da parte del Consiglio stesso, ai presidenti delle Corti di appello).

(*Omissis*).

La finalità che ... giustifica la “partecipazione” di cittadini alle sezioni specializzate non è quella di farvi risuonare la voce di una generica “coscienza sociale” bensì l'altra, di acquisire l'apporto di conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando ciò sia riconosciuto utile ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti. Che siffatta partecipazione sia stata prevista come meramente eventuale (sicché può anche mancare senza che ne riesca alterato il carattere proprio della sezione in parola) e che in ogni caso essa è meramente integrativa e complementare rispetto a quella dei magistrati si può argomentare dalla congiunzione “anche” che precede il riferimento alla medesima».

Nella sentenza 11 dicembre 1962, n. 108 (con la quale la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione), si legge ancora:

«La Corte, nella ... sua precedente sentenza n. 76 del 1961, ebbe a ritenere che le sezioni specializzate, per corrispondere all'intento che mosse il Costituente nel consentirne l'istituzione, debbono essere configurate non già come un istituto intermedio fra le sopresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensì quale sottospecie di quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalità meglio idonee ad accostarle, per quanto possibile, ad essa. Una conferma di tale esigenza può dedursi anche dalla legge n. 195 del 1958 che attribuisce, come si è visto, il potere di nominare e revocare gli esperti proprio all'organo istituito per garantire l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale ordinaria.

Non si vuole, così dicendo, affermare che per gli estranei alla magistratura siano da richiedere requisiti analoghi a quelli prescritti per gli appartenenti a quest'ultima, riuscendo, se così fosse, frustrata la stessa *ratio* che ebbe ad ispirare l'istituto delle sezioni specializzate, consistente nell'assicurare ad esse — data la specialità della materia affidata alla loro competenza — il contributo che si pensa possa provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare, nell'esercizio dell'attività decisoria, l'esatta interpretazione del precetto normativa con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo.

Ed in questo senso deve interpretarsi l'eliminazione dal testo della Costituzione dell'inciso “secondo le norme dell'ordinamento giudiziario” che era contenuto nel progetto a proposito dell'organizzazione delle sezioni specializzate. Si vuole, invece, mettere in rilievo l'esigenza che, nell'istituire le sezioni specializzate, la legge non possa dispensarsi da una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di quella idoneità richiesta dall'art. 102 (idoneità da intendere nel senso prima indicato, e quindi variabile con il variare della materia oggetto della competenza di ciascun tipo di sezione), quanto di un minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti medesimi quella posizione *super partes*, che è attribuito connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta, appunto, nel requisito dell'indipendenza, richiesto testualmente, proprio per il personale di cui si parla, dall'art. 108.

Ora, le norme impugnate si astengono da ogni anche approssimativa e sommaria specificazione nel senso indicato. Ciò appare evidente nei riguardi del requisito dell'idoneità. A differenza di quanto avviene per altri organi che possono assimilarsi alle sezioni specializzate (tribunali per i minorenni, tribunali regionali per le acque pubbliche, Corti di assise), per i quali tale requisito o è oggetto di apposite disposizioni legislative, oppure risulta esplicitamente presupposto in quanto inerente all'ufficio ricoperto (come avviene per gli ingegneri del genio civile designati a far parte del tribunale regionale delle acque), nulla è disposto dalle leggi in esame in ordine alla capacità dei membri estranei, tanto se questa sia da intendere in senso generico, quanto nel senso specifico del possesso di determinate attitudini tecniche.

(*Omissis*).

Anche per quanto attiene all'indipendenza non è dato rinvenire alcuna predisposizione che valga a farla ritenere assicurata. Non può accedersi all'opinione adombrata nelle deduzioni dell'Avvocatura che interpretano il precetto costituzionale nel senso dell'affidamento al legislatore di un'assoluta discrezionalità nella disciplina delle sezioni e vedono nella “riserva di legge” di cui all'art. 108 la sola garanzia voluta stabilire. Non si scorge, infatti, il fondamento su cui possa poggiare la differenza di trattamento che si vorrebbe porre fra questa e le altre “riserve” stabilite dalla Costituzione, le quali, anche se, come l'attuale, non siano “rinforzate”, sono ritenute suscettibili di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche, anche minima, corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.

Non è contestabile che il requisito dell'indipendenza è difficilmente configurabile in termini precisi, perché la sua regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversità delle strutture statali e le epoche storiche, e non consente uniformità, dovendo adeguarsi alla varietà dei tipi di giurisdizione. Così, se può ammettersi che, fra gli scopi cui si vuole soddisfare le sezioni specializzate, sia compreso quello di far risuonare nel seno del collegio giudicante la voce di determinate esigenze sociali, appare giustificato, nei casi in cui da esse siano state espresse apposite organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i membri estranei. Ma quando ciò accada non può prescindere dal richiedere che costoro, una volta assunti alla carica, pur se chiamati a riflettere gli interessi generali del settore rappresentato, siano tuttavia sottratti ad una situazione di passiva obbedienza di fronte all'associazione di provenienza, così da consentire loro di procedere all'applicazione della legge sulla base di una obbiettiva considerazione degli elementi emergenti dalla causa.

In modo più particolare poi non può prescindersi dall'esigere che, nell'ordinamento delle sezioni specializzate, sia resa possibile la costante osservanza, anche nei riguardi dei membri estranei, del principio generale della precostituzione del giudice, nonché l'applicazione di quegli istituti (come per es. quelli dell'astensione e della ricusazione) necessari ad assicurare la loro estraneità all'interesse delle parti fra cui verte la controversia.

Ora ritiene la Corte che per quanto riguarda le sezioni agrarie facciano difetto le condizioni rilevate. Infatti, da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto più gravi quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati).

(Omissis).

Pertanto, il contrasto della vigente organizzazione delle sezioni agrarie specializzate con esigenze fondamentali di ogni giurisdizione non può non farla considerare incostituzionale».

Nella sentenza 9 aprile 1968, n. 33 (con la quale fu statuita la illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni del d.l.c.p.s. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente l'istituzione della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta), si legge poi:

«La prima e fondamentale censura che investe la composizione in sede giurisdizionale della giunta della Valle d'Aosta è fondata. Evidente è l'analogia tra la questione ora in esame e quelle proposte in ordine alla composizione in sede giurisdizionale dei consigli di prefettura e delle giunte provinciali amministrative, decise rispettivamente con sentenze n. 55 del 1966 e n. 30 del 1967.

Anche nei riguardi dei componenti della giunta della Valle indicati nei nn. 2 e 3 dell'impugnato art. 1 sono ravvisabili motivi validi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare nelle richiamate sentenze) possa essere considerato indipendente. Trattasi infatti di funzionari: consigliere di prefettura — ora direttore di sezione — designato dal prefetto di Torino e intendente di finanza di Aosta, la cui nomina, sebbene avvenga per la durata di un biennio (con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 modificato dall'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76) resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare, quale appunto l'appartenenza del primo alla prefettura di Torino e la destinazione del secondo alla direzione dell'intendenza di finanza di Aosta.

Il potere esecutivo, rispetto al quale detti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilità, assolutamente discrezionale di far venire meno tale presupposto disponendo il trasferimento in altra sede di detti funzionari con conseguente loro decadenza dalla nomina a componenti della giunta anche prima della scadenza del termine fissato nel decreto presidenziale. La rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale, dipenderebbe in definitiva dal potere spettante all'amministrazione centrale in ordine alla carriera ed ai trasferimenti dei funzionari in questione. Vero è che essi — a differenza di quanto osservato per le giunte provinciali amministrative — non rappresentano la maggioranza dei componenti dell'organo giurisdizionale in esame. Ma, a parte che ne costituiscono i due quinti, sta di fatto che la partecipazione ad un organo giurisdizionale di un solo componente non indipendente è sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo».

Nella sentenza 9 maggio 1968, n. 49 (con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, e inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, recante l'approvazione del t.u. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, la Corte costituzionale ebbe modo di affermare fra l'altro:

«Fondato è ... il terzo motivo che, richiamandosi agli artt. 101 e 108, nega alla composizione del collegio giudicante l'idoneità ad assicurare la indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice prefetti) e vengono scelti e nominati su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa di per sé non sarebbe ragione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenere, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o, eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente è accentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello *status* professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Perciò la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Gli altri

tre componenti sono designati, con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della regione. Questo tipo di scelta di per sé non sarebbe illegittimo (come s'è visto che non sarebbe illegittima la nomina governativa), anche perché il legislatore, non consentendo più d'una designazione per votante, si è preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali, mentre il concorso è prescritto per i soli giudici ordinari (art. 106 della Costituzione), e tenuto conto del fatto che i giudici scelti secondo la legge denunciata non coprono tutta l'area del collegio. Né si può dimenticare che, per una parte, i giudici della stessa Corte costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono eletti e, rispettivamente, designati da organi politici, la garanzia essendo data, nell'uno e nell'altro caso, non dalla fonte della scelta, ma dall'indipendenza del collegio e del giudice. Senonché l'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli provinciali non è del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e ciò, non perché essi siano in certo senso giudici "in causa propria" (infatti sono persone estranee ai consigli che li hanno designati e portano la volontà di tutta la popolazione regionale); ma perché, al cessare del quinquennio, la designazione può essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere l'indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali.

Come dire che la legge, pur volendoli normalmente inamovibili, è in contrasto con gli artt. 108 e 101 della Costituzione».

Nella sentenza 25 marzo 1970, n. 53 (con la quale la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 3, quarto comma, e 4 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, sollevata in riferimento agli artt. 104, 105, 108 della Costituzione), è stato ancora, affermato:

«Le ordinanze imputano agli articoli che si sono prima ricordati della legge 2 marzo 1963, n. 320, la violazione degli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione, nella considerazione che le modalità dai medesimi fissate per la nomina degli esperti i quali entrano a comporre le sezioni specializzate agrarie non garantiscono né l'indipendenza né l'imparzialità dei loro giudizi. Deve anzitutto essere osservato come del tutto estraneo e inconferente alla questione sollevata sia il richiamo fatto dalle ordinanze stesse agli artt. 104 e 105 della Costituzione, dato che questi hanno riguardo esclusivamente ai componenti la magistratura, intesa questa nel nucleo ben delimitato risultante solo da quella parte degli appartenenti all'ordine giudiziario costituita dai giudici ordinari, rispetto ai quali solamente sono previste particolari forme di garanzie, come quella che affida i provvedimenti di stato ad essi relativi ad uno speciale organo, qual è il Consiglio superiore della magistratura. E poiché nella specie è in contestazione il rispetto delle condizioni di indipendenza di "estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia", alle quali si riferisce l'art. 108, l'indagine deve essere compiuta (contrariamente a quanto ritiene l'ordinanza del tribunale di Roma, secondo cui sarebbe da riservare all'esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura l'accertamento dei requisiti oltre che la nomina degli esperti medesimi) alla stregua solo di quest'ultima disposizione.

Da essa risulta che il costituente si è limitato a disporre solamente un rinvio alla legge, sicché il giudizio di costituzionalità deve essere circoscritto ad accertare se la disciplina stabilita da quella denunciata prescriva almeno un minimo di requisiti che rendano ragionevole la presunzione della loro corrispondenza all'imperativo della Costituzione.

Ciò non diversamente da quanto prescritto per i componenti le giurisdizioni speciali: dal che si desume la infondatezza della tesi secondo cui sussisterebbe l'obbligo pel legislatore di differenziare le garanzie in parola secondo che si riferiscano ai componenti dell'una o dell'altra delle due categorie di organi ora menzionati.

Nella specie le garanzie predisposte con la legge denunciata sono da ritenere sufficienti.

(*Omissis*).

Accertato ... che agli ispettorati compartimentali è demandata una funzione esclusivamente preparatoria e non già decisionale per quanto attiene alla preposizione degli esperti, diviene irrilevante indagare se le sezioni siano, come si assume, chiamate effettivamente a giudicare su atti predisposti dagli ispettorati medesimi.

Pertanto deve ritenersi che la legge denunciata abbia pienamente soddisfatto quelle esigenze di assicurare tanto l'idoneità degli esperti alle funzioni loro attribuite quanto la loro indipendenza dalle parti e dalla pubblica amministrazione, secondo quanto era stato richiesto con le precedenti pronunce di questa Corte n. 76 del 1961 e 108 del 1962, anche per quanto riguarda quel particolare aspetto dell'imparzialità, che trova soddisfazione nella possibilità del ricorso, nei congrui casi, agli istituti dell'astensione e della ricasazione».

Infine, nella sentenza 15 gennaio 1976, n. 25 (con la quale è stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nella parte in cui esso disponeva che i membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana in sede giurisdizionale, designati dalla giunta regionale, potessero essere riconfermati la Corte costituzionale ha affermato:

«L'indipendenza dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana designati dalla giunta regionale è sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, a proposito dei componenti della giunta provinciale amministrativa estranei all'amministrazione, che «la sola prospettiva del reincarico basta a escludere l'indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali» (sentenza n. 49 del 1968); e ciò appare ancor più evidente nel caso di specie, trattandosi di membri designati dalla giunta regionale, e la cui nomina o conferma (ancorché con decreto presidenziale) avviene, come per gli altri componenti dell'organo, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione: talché, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non può ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia soprattutto di quello regionale con aperta violazione dei precetti contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre avvertire che, di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialità dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio generale della ammissibilità agli incarichi ed uffici pubblici, che comporta di regola anche la possibilità di riconferma o rielezione: possibilità che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato».

4. — Si considerino, ora, le seguenti caratteristiche dei membri laici dei tribunali regionali delle acque pubbliche:

a) essi, una volta nominati, non solo rimangono nei ruoli degli uffici statali di cui fanno parte (ora: provveditorati regionali alle opere pubbliche), ma continuano a prestare in essi servizio con vincolo gerarchico nei confronti dei loro superiori;

b) la loro scelta, pur se la nomina deve intendersi, ora, riservata al C.s.m. per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (in tal senso v. la già citata pronuncia del tribunale superiore delle acque pubbliche 5 ottobre 1983, n. 26, che richiama, in proposito, la sentenza delle sezioni unite 22 dicembre 1964, n. 2950, pure citata), è, comunque, ristretta all'esiguo ambito dei funzionari idonei che prestino servizio nella sede del tribunale;

c) l'art. 139 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, consente espressamente che essi siano riconfermati nell'incarico giurisdizionale;

d) non può dubitarsi, in conformità a quanto osservato, in proposito, dalla dottrina, del potere dell'amministrazione di appartenenza di far cessare in ogni momento dalle loro funzioni i membri laici del tribunale regionale delle acque pubbliche in forza di provvedimenti discrezionali di trasferimento ad altra sede;

e) essi sono, per usare l'efficace espressione contenuta nella sentenza costituzionale 9 maggio 1968, n. 49 (*supra* ricordata) «giudici in causa propria» in quanto l'oggetto del loro giudizio può ricomprendere (ed anzi, in relazione all'ambito di competenza stabilito dall'art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, è normale che ciò avvenga; ciò avviene, comunque, nel presente caso) la questione della legittimità di provvedimento dell'ufficio alla cui appartenenza consegue, *ope legis*, la loro designazione all'incarico giurisdizionale.

5. — Poiché l'indipendenza che la Costituzione intende assicurare — sia pure in forme e modi diversi — a tutti i giudici (compresi quelli speciali e aggregati) non può, evidentemente (in relazione al concetto di indipendenza del giudice che si è affermato nella storia e nella dottrina del diritto costituzionale), essere ridotto al mero dato normativo dell'assenza di ogni vincolo gerarchico che abbia come oggetto giuridico l'esercizio dell'attività giurisdizionale (ché altrimenti dovrebbe dirsi indipendente anche quel giudice che, in un dato ordinamento, possa — sia pure in via di mero fatto — fondatamente temere il proprio, indesiderato trasferimento ovvero persino il proprio licenziamento quale reazione a una sua sgradita pronuncia) ma si estende a quelle misure istituzionali che, in un dato contesto storico, siano, ragionevolmente, da reputarsi necessarie e sufficienti a proteggere, per quanto è possibile, il giudice stesso da indebite pressioni (anche di puro fatto) idonee a perturbare la retta formazione del suo giudizio, non appare manifestamente infondata la tesi che la disciplina legislativa dettata per i membri aggregati dei tribunali regionali delle acque pubbliche non sia conforme, per i motivi sopra passati in rassegna, all'esigenza costituzionale di indipendenza richiamata (sia pure implicitamente) dall'art. 108 cpv. della Costituzione, così come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale.

6. — Il tribunale non vuole, in tal modo, affermare che il rischio di indebite pressioni sia, in concreto, per i membri laici dei tribunali regionali delle acque pubbliche, nell'attuale momento, di notevole rilievo statistico e tuttavia anche la semplice — pur se, in ipotesi, remota — possibilità che tali pressioni si verifichino perché non impedita da una migliore disciplina costitutiva dei tribunali è idonea a legittimare il sospetto dell'illegittimità costituzionale della disciplina stessa.

7. — Inoltre va aggiunto che, a parere del collegio, la perdurante appartenenza dei membri laici dei tribunali delle acque pubbliche all'apparato amministrativo preposto al governo delle stesse acque pubbliche e alla tutela degli interessi pubblici a tale materia riconnessi mina l'indipendenza del giudice non tanto perché il componente aggregato possa avere personalmente avuto una veste ufficiale, quale amministratore, nella questione che a lui, giudice, viene sottoposta (ad evitare questo rischio dovrebbero bastare le norme processuali sull'astensione e la ricusazione) né, solo, perché possano temersi quelle indebite pressioni alle quali sopra s'è fatto cenno quanto perché, in molte delle vicende che concretamente, vengono all'esame del tribunale, il semplice fatto dell'appartenenza stessa è, in realtà, di per sé, obiettivamente idoneo a creare disagio al membro aggregato: dovendo, questi, infatti, prendere spesso posizione (come, del resto, anche nel presente caso accade) riguardo alla soluzione ritenuta giusta e opportuna dal suo ufficio, costringerlo, in certo modo, a prendere partito nei confronti del corpo amministrativo di cui egli è parte attiva, a votare, per così dire, a favore o contro di esso appare elemento sufficiente a perturbare (non importa in qual senso) la necessaria serenità del suo giudizio.

Né si dica che la situazione è simile a quella nella quale viene a trovarsi qualunque giudice quando debba decidere se revocare o meno, per esempio, un provvedimento, denunciato come erroneo, emesso dall'amico o dal maestro: occorre dire che, in verità, situazioni del genere non sono da alcuno sentite come un attentato alla serenità del giudizio e ciò perché l'istituzione giudiziaria non ha altro, intrinseco legame che quello consistente nell'essere unitariamente volta alla funzione giudiziaria: esercitando, per il resto, ogni giudice appartenente all'istituzione, un solitario potere neutro, a null'altro — istituzionalmente — diretto che all'affermazione della volontà della legge.

Non è così per l'apparato di cui fanno parte i membri laici dei tribunali delle acque trattandosi, in tal caso, di un corpo amministrativo che è, di fatto e per dovere istituzionale, portatore — sia pure, come è logico, nel rispetto della legalità — di specifici, concreti interessi (di natura, ovviamente, pubblica).

Questi stessi interessi concreti debbono però essere valutati, nell'ambito del processo e del giudizio (teso alla semplice, neutrale attuazione della norma), come interessi «di parte», di guisa che il repentino cambio di prospettiva richiesto, per lo stesso oggetto, al funzionario divenuto — provvisoriamente — giudice non pare idoneo viatico alla serenità — e dunque alla corretta formazione — del giudizio stesso e ciò senza dovere in alcun modo ipotizzare né alcuna mala fede del funzionario-giudice né alcuna forma positiva di pressione da parte dei suoi colleghi funzionari.

8. — Quand'anche non si reputassero obiettivamente fondati i rilievi che si sono fin qui esposti circa la possibile illegittimità costituzionale della disciplina in discorso per violazione dell'art. 108 cpv. della Costituzione rimarrebbe pur sempre da considerare, a parere del collegio, un ulteriore profilo di possibile illegittimità costituzionale della normativa in questione.

9. — Va ricordato, a questo riguardo, che l'indipendenza dei giudici rappresenta un valore talmente importante che, come è stato, assai autorevolmente, detto e ribadito, occorre che, non solo essa esista nella sostanza, ma pure che il popolo sia convinto della sua esistenza (da qui la ricorrente — e giusta — esortazione ai giudici ad essere indipendenti ed anche ad apparire tali): si tratta, in sostanza, di far sì che il popolo possa avere fiducia nelle proprie istituzioni consistendo proprio in tale fiducia la base civile e politica dell'ordinamento costituzionale democratico.

Da questo punto di vista — e considerando che nel concetto di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, sembra doversi ricomprendere anche la cura dell'efficacia che direttamente deriva, all'azione pubblica, dalla fiducia che in essa i cittadini di fatto ripongono — appare sospetta di violazione della norma costituzionale predetta la disposizione legislativa che, istituendo come giudici coloro stessi che, per analoghi oggetti, sono, normalmente, parti, diminuisce, in tal modo, agli occhi del popolo, la credibilità dell'istituzione stessa.

10. — Poiché la questione della legittimità costituzionale dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla seguente, ultima parte: «alla quale sono aggregati tre funzionari del genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ... I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario

del genio civile», non appare, in riferimento agli artt. 108 cpv. e 97, primo comma, della Costituzione, manifestamente infondata; non potendo, il presente giudizio, essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sospeso mentre, ai sensi della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento .

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 aprile 2000.

Il Presidente: MASSETANI

00C1376

N. 792

*Ordinanza emessa 30 giugno 2000 dal tribunale di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e Assemblea regionale siciliana*

Pensioni - Regione Siciliana - Coniuge divorziato di parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo tra il 19 luglio 1973 e il 5 agosto 1977 - Diritto all'assegno divorzile di reversibilità - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e dal nuovo regolamento dell'A.R.S. che ha abrogato la disposizione censurata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 289/1994.

- Regolamento di previdenza deputati della regione Siciliana 19 luglio 1973, n. 176, art. 17.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6242/98 r.g. tra Maria Vittoria Pucitta, rappresentata e difesa dall'avv. Floriana Blandi attrice e Assemblea Regionale Siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, convenuta.

Letta la citazione, notificata il 15 ottobre 1998, con la quale Maria Vittoria Pucitta, vedova dell'ex deputato regionale Giovanni Carosia, ha convenuto in giudizio l'Assemblea Regionale Siciliana, in persona del presidente pro tempore, chiedendo che, previa disapplicazione del regolamento di previdenza, l'A.R.S. fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità con decorrenza dal mese di giugno 1994, oltre rivalutazione e interessi, e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il regolamento fosse stato considerato atto avente forza di legge, che fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 del regolamento nella parte in cui non prevedeva il diritto alla reversibilità del coniuge divorziato, attesa l'evidente natura previdenziale della misura economica;

Esaminata la comparsa dell'Assemblea Regionale Siciliana, costituitasi in persona del presidente pro tempore, nella quale l'amministrazione ha formulato le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e di competenza per materia del giudice adito, contestando nel merito la pretesa avanzata dell'attrice;

Consultati gli atti depositati;

Vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;

O S S E R V A

L'attrice ha richiesto l'attribuzione dell'assegno vitalizio di reversibilità a carico dell'assemblea convenuta, quale coniuge divorziato titolare di assegno divorzile dell'on. Giovanni Carosia, già beneficiario del detto assegno poiché deputato dell'A.R.S. rispettivamente nei periodi compresi tra il 13 marzo 1969 ed il 12 giugno 1971 e tra il 13 giugno 1971 ed il 7 luglio 1976, con decorrenza dal mese del decesso dell'ex coniuge intervenuto nel giugno del 1994, oltre rivalutazione e interessi, invocando in proposito la disapplicazione della disposizione attesa la sua natura regolamentare, a mente dell'art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e, subordinatamente, eccependone l'incostituzionalità, stigmatizzandone, implicitamente, la contrarietà con i precetti di cui all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Ritiene questo giudice che quest'ultima questione sollevata dalla Pucitta sia rilevante e non manifestamente infondata, contrastando con il criterio di ragionevolezza e ugaglianza indicato dal detto precetto costituzionale e giustificando pertanto senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

In proposito deve rilevarsi che con il regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 via via modificato fino al 5 agosto 1997 — e poi abrogato giusta art. 30 del nuovo regolamento anzi citato — all'art. 17 era previsto che «L'assegno di reversibilità spetta, nel caso di mandato effettivamente esercitato, riscattato o riscattabile dagli aventi diritto per il tempo occorrente ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio così come previsto nei precedenti articoli: a) al coniuge del deputato o dell'ex deputato, deceduto dopo almeno cinque anni di mandato — ovvero quattro per i deputati alle prime sei legislature — o per cause inerenti all'esercizio del mandato, o dell'ex deputato titolare di assegno vitalizio, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per sua colpa o sentenza di divorzio, applicandosi tuttavia le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, della legge nazionale 15 febbraio 1958, n. 46».

Occorre poi precisare, sì come evidenziato dall'amministrazione convenuta, che il regolamento in questione è stato emesso a norma dell'art. 167 del regolamento interno dell'A.R.S., previsto dall'art. 4 dello statuto della Regione Siciliana, norma che, come noto, è di rango costituzionale con conseguente valore normativo delle disposizioni in esso contenute — atti aventi forza di legge —, che disciplinano in modo autonomo e peculiare la materia *latu sensu* previdenziale per i deputati regionali.

Né potrebbe ritenersi che si tratti di c.d. *interna corporis*, come tali sottratti al vaglio della Consulta, atteso che, sì come ritiene autorevole dottrina, la «pretesa inapplicabilità» da parte dei giudici di tali norme è mera conseguenza delle materie regolate che non devono offrire, come nella specie, oggetto di controversia riguardo diritti soggettivi dell'individuo per essere invece chiamate a regolare esclusivamente forme procedurali, sicché la sola natura formale delle stesse non ne può condizionare il sindacato rispetto a principi fondamentali dell'ordinamento (cfr. analogamente sentenza della Corte cost. n. 134 del 1969).

Tanto premesso per ciò che attiene l'ammissibilità della questione non potendo disconoscersi il doveroso rispetto di norme costituzionali di rango primario anche ad opera del legislatore regionale, circa la rilevanza della questione occorre precisare che essa risulta palese ove solo si consideri che proprio l'eccezione contenuta nell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati del 1973, che non consente l'attribuzione dell'assegno di reversibilità al coniuge divorziato dell'ex deputato, imporrebbe senz'altro la reiezione della domanda per ciò che attiene il periodo decorrente dal giugno 1994 al mese di febbraio 2000.

Circa poi il punto della non manifesta infondatezza, deve intanto sottolinearsi che, indipendentemente dalla peculiare natura dell'assegno vitalizio — sottolineata dalla sentenza della Consulta n. 289/1994 —, indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico che assume, quindi, connotazioni distinte nei presupposti e nelle finalità rispetto alla retribuzione — ed anche alla pensione intesa nel senso di retribuzione differita — oltre che alle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, nel caso di specie ciò che rileva, spostando doverosamente l'angolazione prospettica, è che la posizione soggettiva della vedova del deputato regionale avente potenzialmente diritto ad ottenere l'assegno di reversibilità viene discriminata per il fatto dell'intervenuto divorzio fra i coniugi rispetto a quella identica prevista dall'art. 16 del regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con delibera del 10 febbraio 1994, in cui l'eccezione è, invece, riferita soltanto all'ipotesi di coniuge vedovo cui sia stata addebitata la sentenza di separazione personale.

Benché sia infatti comprensibile che provvidenze aventi natura non omogenea vengano diversamente disciplinate, ciò che appare *prima facie* irragionevole e non rispondente a criteri di uguaglianza è che la diversità di disciplina non trovi invece in tal caso ragion d'essere nell'effettiva disomogeneità dei presupposti delle disposizioni in commento.

In altri termini, dopo l'introduzione della riforma del diritto di famiglia, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 13, legge n. 74/1987, richiamata dall'art. 16 del detto regolamento dei senatori della Repubblica, si è agganciato ai presupposti previsti da tale ultimo art. 9 il criterio di individuazione degli aventi diritto all'assegno di reversibilità negando esclusivamente il diritto nel caso di coniuge nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale a lui addebitabile, ritenendosi necessario salvaguardare l'ipotesi diversa del coniuge cui non fosse ascrivibile la fine dell'unione matrimoniale che, tuttavia, era separato e divorziato.

L'adeguamento ai principi ispiratori della riforma del diritto di famiglia è stato invece realizzato con l'attuale regolamento di previdenza per i deputati dell'A.R.S. solo in data 16 febbraio 2000, esplicitandosi nella relazione al Consiglio di Presidenza che, «In ossequio al parametro con palazzo Madama, è stato necessario procedere alla cennata riforma per equiparare la relativa disciplina a quella in atto in vigore presso il Senato della Repubblica: ciò nel rispetto del principio che prevede l'adeguamento automatico alle deliberazioni adottate da quel ramo del Parlamento in presenza di identiche fattispecie».

In altri termini, se la funzione dell'istituto è in entrambi i casi *latu sensu* previdenziale la posizione del coniuge divorziato non può che essere salvaguardata in tutte e due le situazioni citate, verificandosi in ipotesi diversa una evidente disparità di trattamento atteso che il trattamento di reversibilità trova il suo presupposto e fondamento non già in una situazione di vivenza a carico del pensionato — o avente diritto — o di stato di bisogno, sebbene, ed esclusivamente, nell'incidenza dell'apporto diretto o indiretto di ciascuno dei coniugi sulla formazione non solo del patrimonio comune ma, altresì di quello dell'altro coniuge; e nel conseguente diritto del coniuge superstite all'intero trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla sorte del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. civ. sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159).

Deve ricordarsi peraltro che la Corte costituzionale, benché in diversa ipotesi concernente il caso di trattamento pensionistico corrisposto dall'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, è arrivata a ritenere l'incostituzionalità per violazione degli artt. 38 e 3 Cost., dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale per colpa dello stesso, con la motivazione che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione introdotta dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli, sussistendo disparità di trattamento rispetto al coniuge del divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio.

Se quindi, sotto altro profilo, la funzione, sia nel caso che ci si riferisca alla pensione di reversibilità sia che si tratti di assegno vitalizio di reversibilità, è comunque quella di carattere assistenziale e/o previdenziale iniquo sarebbe disciplinare diversamente identiche situazioni concrete, ovvero sia quella del coniuge divorziato di un *ex* dipendente e quella del coniuge divorziato di un *ex* deputato regionale, titolare a vita di un assegno vitalizio.

Considerato, pertanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso che non può essere definito senza la sua decisione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 via via modificato fino al 5 agosto 1997, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata in copia al Presidente dell'Assemblea Regionale ed al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, addì 30 giugno 2000.

Il giudice unico: NICOLETTI

N. 793

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla corte di appello di Perugia
sul ricorso proposto da Vitalone Wilfredo*

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di uno dei componenti della Corte d'appello - Prevista decisione, con ordinanza non impugnabile, da parte dello stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Prevista condanna automatica del ricusante ad una pena pecuniaria in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Contrasto con il principio di ragionevolezza (in raffronto alla disciplina della ricusazione del giudice penale) - Lesione del diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale - Incidenza sulla funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale - Richiamo alle motivazioni della sent. n. 186/2000 della Corte costituzionale.

- Cod. proc. civ., artt. 53, commi primo e secondo, e 54, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma.

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di un componente della Corte d'appello - Devoluzione alla cognizione del giudice avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., allorché nel distretto originario non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale.

- Cod. proc. civ., art. 30-bis (introdotto dall'art. 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, artt. 3 e 104; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letto il ricorso depositato in data 20 marzo 2000 nella cancelleria di questa Corte d'appello - sezione civile, con il quale l'avv. Wilfredo Vitalone, parte reclamante nel procedimento contro il Presidente del Consiglio dei ministri n. 28/1999 CC, attualmente pendente innanzi alla sezione civile di questa Corte d'appello, ha ricusato i componenti del collegio, presidente Adolfo Pellegrini e consiglieri Maurizio Salvi e Pietro Abbritti;

Sentito il consigliere relatore dott. Angelo Di Salvo.

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 20 marzo 2000 nella cancelleria di questa Corte d'appello - sezione civile l'avv. Wilfredo Vitalone, parte reclamante nel procedimento contro il Presidente del Consiglio dei Ministri n. 28/1999 CC, attualmente pendente innanzi alla sezione civile di questa Corte d'appello, ha ricusato i magistrati componenti del collegio.

Nel ricorso, a norma dell'art. 52, primo comma c.p.c., il ricorrente avv. Wilfredo Vitalone, che aveva precedentemente invitato ad astenersi i magistrati poi ricusati, ha prodotto ed indicato i mezzi di prova a sostegno della propria istanza, fondata sulla ritenuta violazione del dovere di astensione per assenta «grave inimicizia» con i magistrati ricusati cui ha addebitato di essere, in occasione di un precedente giudizio sulla responsabilità civile di magistrati romani ai danni dello stesso avv. Vitalone, «ripetutamente incorsi in gravi violazioni di legge» per avere «affermato circostanze incontrastabilmente escluse dagli atti del procedimento e, al contempo, negato circostanze incontrastabilmente risultanti dagli atti del procedimento» (pagg. 1-2 dell'istanza di ricusazione).

Con istanza prodotta il 17 luglio 2000 al presidente della Corte d'appello, il presidente ed altro componente di questo collegio, entrambi in servizio presso la sezione penale di questa Corte, hanno richiesto l'autorizzazione ad astenersi per gravi ragioni di convenienza, avendo partecipato, unitamente a due dei consiglieri della sezione civile ricusati, quali componenti della c.d. «sezione promiscua», a numerosissime udienze dibattimentali penali

di questa Corte sentendosi, perciò, privati della serenità necessaria per poter decidere sul ricorso per ricusazione dei propri colleghi, con i quali hanno svolto, svolgono e continueranno a svolgere, nel collegio della c.d. «sezione promiscua» della Corte, funzioni giurisdizionali.

Con ordinanza in data 20 luglio 2000 il presidente della Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di autorizzazione all'astensione sul presupposto che *ex art. 53 cod. proc. civ.*, «fatto esposto dagli istanti non dà luogo a gravi ragioni di convenienza per l'astensione, tant'è che se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della Corte, sulla ricusazione è chiamato a decidere lo stesso collegio».

Ritiene la Corte di tutta evidenza l'esigenza del giudice di apparire — ancor prima che essere — sereno, imparziale ed indipendente.

Tali requisiti vengono a mancare allorquando, come nel caso in esame, il giudizio sull'accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice deve essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio, i quali quotidianamente svolgono udienza con il giudice ricusato che, a sua volta, dovrà giudicare il ricorso per ricusazione eventualmente diretto nei confronti di alcuno dei componenti del collegio remittente.

Tale irragionevole «reciprocità» di giudizi tra magistrati è stata, infatti, ormai radicalmente espunta dal legislatore dagli ordinamenti processuali penale e civile, rispettivamente dagli artt. 1 e 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

Inoltre, già la Corte suprema di cassazione penale, nel previdente codice di rito ed addirittura ancor prima delle richiamate novelle legislative processuali penali e civili, accogliendo un'istanza di rimessione del processo, affermò — a proposito del condizionamento ambientale che potevano subire magistrati giudicanti in processi in cui erano coinvolti, come nel caso di specie, colleghi o vice-pretori con i quali avevano svolto funzioni giudicanti nel medesimo collegio — che tale circostanza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1984, era astrattamente idonea a far sorgere il dubbio che, a causa degli inevitabili instaurati rapporti interpersonali di vario genere, potesse verificarsi una qualche turbativa della serenità e della imparzialità dei giudizi, ritenendo, tuttavia, necessario, di volta in volta, l'accertamento che tale astratto dubbio avesse assunto in concreto i connotati di quella particolare situazione di fatto effettivamente idonea a menomare oggettivamente l'imparzialità di giudizio (Cass. Pen., 1ª sez., n. 2771, CC. 23 giugno 1986, Iraci, edita in *La giustizia penale*, 1987 fasc. 11, parte III, pag. 584).

Tanto premesso ritiene questa Corte d'appello di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione:

a) dell'art. 53, primo comma, del cod. proc. civ. nella parte in cui prevede, nell'ambito del processo civile, che «sulla ricusazione ... decide, con ordinanza non impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il magistrato ricusato] se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della Corte» e non già (come è previsto dall'art. 40, primo comma cod. proc. pen. nell'ambito del processo penale), «una sezione della Corte [d'appello] diversa da quella cui appartiene il giudice [della Corte d'appello] ricusato», con ordinanza ricorribile per cassazione;

b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma e 54, terzo comma cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che l'ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice [civile] non è impugnabile, nonché nella parte in cui prevede, sempre con statuizione non impugnabile, in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso, l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso;

c) dell'art. 30-bis del cod. proc. civ., introdotto dall'art. 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra sezione «diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 52 cod. proc. civ., l'istanza di ricusazione dà luogo ad un procedimento incidentale che inizia con un ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, che va depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, a pena d'inammissibilità, se al ricorrente è noto, o anche solo conoscibile, il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa e prima dell'inizio della discussione o trattazione di questa nel caso contrario.

A norma del successivo art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., la decisione sulla ricusazione è pronunciata dal presidente del tribunale, se è ricusato un giudice di pace ed il [medesimo] collegio [cui appartiene il giudice ricusato] se è ricusato uno dei componenti del tribunale o dalla Corte d'appello civile con ordinanza non impugnabile, «udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte».

Non vi è dubbio, quindi, che l'attività istruttoria da compiersi, di natura giurisdizionale, vedrà contrapporsi, da un lato, l'interesse processuale del ricorrente a sostenere le proprie accuse nei riguardi dei magistrati ricusati e, dall'altro, il contrario interesse di questi ultimi a respingere le accuse stesse, attraverso le prove contrarie che riterranno di produrre.

Appare, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Costituzione) il fatto che le garanzie di trasparenza, di credibilità, imparzialità ed indipendenza della funzione giurisdizionale civile debbano essere inferiori rispetto a quelle apprestate dal legislatore nel rito penale.

Tale «equiparazione», dopo reiterati moniti della Consulta, è stata recepita dal legislatore, tanto che con l'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 sono state recentemente estese al rito civile le stesse norme sulla *traslatio* (già previste dal rito penale) ad un distretto di Corte d'appello (individuato *ex art.* 11 cod. proc. pen.) diverso da quello in cui esercita le funzioni giudiziarie il magistrato che sia comunque parte in un procedimento civile.

Tanto premesso, alla luce della circostanza che il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba «apparire ancor prima che essere» imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello civile (artt. 1 e 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420), svela tutta la sua irrazionalità la persistente diversa disciplina, residuata esclusivamente tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito civile e l'analogo procedimento nel rito penale.

Infatti, mentre nel rito penale, a norma dell'art. 40, primo comma cod. proc. pen., è previsto che sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della Corte di assise o della Corte di appello decide la Corte di appello e su quella di un giudice della Corte d'appello decide, con ordinanza ricorribile per cassazione, una sezione della Corte d'appello penale «diversa» da quella cui appartiene il giudice [della Corte d'appello] ricusato, nel rito civile, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., è previsto che sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o della Corte d'appello civile decide lo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la parte che l'ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque condannata sia al pagamento delle spese, sia al pagamento di una pena pecuniaria.

Ad avviso di questa Corte remittente, la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., si pone in contrasto con:

a) il principio di ragionevolezza, ponendosi in irrazionale e stridente conflitto anche con la novella di cui all'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, con la quale il legislatore ha ormai rimosso, ai fini di che trattasi, ogni residua «diversità» tra il rito penale e quello civile nei quali siano, a qualunque titolo, coinvolti interessi di parte dei magistrati, non essendovi alcun dubbio che il procedimento incidentale di ricusazione abbia ad oggetto proprio la valutazione della sussistenza o meno di un «interesse» (*ex art.* 52 c.p.c., in relaz. all'art. 51, primo comma n. 1 c.p.c.) da parte dei giudici ricusati, che — qualora sussistente — è idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice «indipendente ed imparziale» (artt. 104 della Costituzione ed art. 6, primo comma della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848). Di qui la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma del cod. proc. civ., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, nell'ambito del processo civile, che sulla ricusazione di un magistrato del tribunale civile o della Corte d'appello civile decide, con ordinanza non impugnabile, con irrazionale «reciprocità», lo «stesso» collegio cui appartiene il magistrato ricusato il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull'eventuale ricusazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l'hanno giudicato;

b) l'art. 24 della Costituzione, sia perché sancisce la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice civile, sia perché prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento delle spese, nonché la condanna ad una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. Quanto alla censura concernente la non impugnabilità dell'ordinanza *de qua*, prescindendo dalla irrazionale disciplina che, mentre da un lato ha equiparato il giudizio penale a quello civile, nei processi in cui siano coinvolti interessi di parte di magistrati, dall'altro consente la impugnabilità della sola ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice penale, continuando ad escluderla nel rito civile, nonostante l'ordinanza *de qua* sia destinata a salvaguardare, oltre al principio della «naturalità»

del giudice (art. 25, primo comma Cost.), anche il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice «indipendente ed imparziale» (art. 104 della Costituzione ed art. 6, primo comma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), diritto che postula ontologicamente la sua tutelabilità giurisdizionale e, pertanto, la sua impugnabilità.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione concernente l'illegittimo automatismo della condanna della parte, in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per ricusazione, al pagamento delle spese e ad una pena pecuniaria ritiene questa Corte, per motivi di sintesi, di richiamarsi integralmente — per l'identità della questione — alle autorevoli motivazioni della recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000.

Quanto alla rilevanza delle dedotte questioni questa Corte d'appello ritiene che, come puntualmente recepito dal legislatore con l'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, la credibilità dell'organo giudicante civile venga irreversibilmente minata allorquando un giudice sia chiamato a giudicare sulla condotta tenuta da un collega col quale svolge quotidianamente, nel medesimo collegio, la propria attività giurisdizionale, proprio per quegli inevitabili rapporti interpersonali e di familiarità di vario genere che si vengono ad instaurare.

Con riferimento allo specifico attuale procedimento va, altresì, evidenziato che:

a) nel giudizio incidentale in corso questo collegio deve decidere sul ricorso per ricusazione proposto nei confronti di colleghi della cd. «sezione promiscua» di questa Corte d'appello, con i quali gli attuali giudicanti hanno svolto, svolgono e continueranno a svolgere, quasi quotidianamente, funzioni giudiziarie collegiali penali e civili;

b) il giudizio investe la condotta tenuta dai propri colleghi, già invitati dall'istante avv. Wilfredo Vitalone ad astenersi (istanza non accolta da alcuno dei colleghi ricusati), ai quali è stato addebitato — nel ricorso per ricusazione — di essere «ripetutamente incorsi in gravi violazioni di legge» per avere «affermato circostanze incontrastabilmente escluse dagli atti del procedimento e, al contempo, negato circostanze incontrastabilmente risultanti dagli atti del procedimento» (pagg. 1-2 dell'istanza di ricusazione), onde il giudizio devoluto può essere astrattamente prodromico sia all'accertamento della sussistenza di fatti e condotte suscettibili di valutazione disciplinare (è pacifico infatti, in giurisprudenza, che la violazione del dovere di astensione integri una mancanza disciplinare), sia di valutazione in altra sede civilistica (che, a norma dell'art. 30-bis c.p.c. e dell'art. 8, secondo comma, legge 13 aprile 1988, n. 117, appartiene alla competenza di altra Corte d'appello individuata *ex art. 11 cod. proc. pen.*);

c) il presidente della Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di astensione di due componenti del collegio, i quali avevano rappresentato, *ex art. 51*, secondo comma cod. proc. civ., la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che non li ponevano nelle indispensabili condizioni di serenità, imparzialità ed indipendenza per esprimere il giudizio sulla ricusazione dei propri colleghi di collegio ed, essendo il rigetto stato motivato proprio in virtù della [ritenuta incostituzionale] formulazione delle norme denunciate, non esiste altra possibilità per restituire credibilità alla funzione giurisdizionale espletata dal collegio, nonché serenità alla coscienza, indipendenza ed imparzialità dei giudici remittenti;

d) le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità non soltanto minano la credibilità della funzione giurisdizionale, ma anche — e soprattutto — la irrinunciabile serenità di giudizio dei componenti del collegio, per la consapevolezza di dover giudicare, con ordinanza definitiva (perché non impugnabile) la fondatezza o meno di condotte ascritte a propri colleghi (astrattamente prodromiche all'accertamento di fatti di rilievo disciplinare e/o di responsabilità di altra natura civilistica) con i quali, per il quotidiano espletamento di funzioni giudiziarie collegiali, intercorrono peculiari rapporti interpersonali di lavoro e di inevitabile frequentazione, con grave condizionamento del collegio giudicante, compromissione dell'immagine e della funzionalità dell'attività giurisdizionale, nonché — soprattutto — dell'imparzialità ed indipendenza dei giudici remittenti;

e) in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso per ricusazione dei predetti colleghi, il collegio dovrà — con ordinanza non impugnabile — automaticamente anche condannare la parte che ha proposto il ricorso per ricusazione al pagamento delle spese, nonché ad una pena pecuniaria, senza che la norma denunciata consenta al collegio alcuna valutazione in ordine alla temerarietà o meno del ricorso stesso, né consenta di decidere se applicare o meno (ed eventualmente graduare) la pena pecuniaria, con ulteriore inevitabile compromissione sia della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale, sia della stessa serenità, imparzialità e — soprattutto — indipendenza della coscienza dei giudici remittenti.

Ritiene da ultimo la Corte, per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie in esame, non manifestamente infondata la denuncia di incostituzionalità dell'articolo 30-bis del cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420, per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, primo comma della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rati-

ficata con legge 4 agosto 1955, n. 848), nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di altra Corte d'appello, determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto interessato non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

La rilevanza della questione, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discende dal fatto che presso questa Corte d'appello esistono una sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio rimettente e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una «sezione diversa da quella cui appartengono» i magistrati ricusati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 53, primo e secondo comma e 54, terzo comma del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 3, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui gli articoli denunziati prevedono, nell'ambito del processo civile, che sulla ricusazione di un magistrato della Corte d'appello decide, con ordinanza non impugnabile, lo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato, nonché nella parte in cui prevedono che l'ordinanza che decide sulla ricusazione di un consigliere della Corte d'appello civile non è impugnabile e che, in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso, l'ordinanza sancisca l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione, al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine né alla temerarietà del ricorso per ricusazione, né all'eventuale graduazione della sanzione pecuniaria, in caso di colpa del ricorrente;

b) dell'articolo 30-bis del cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 9, legge 2 dicembre 1998, n. 420, per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, primo comma della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia integralmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, all'avv.to Wilfredo Vitalone, ai magistrati ricusati e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 6 ottobre 2000.

Il Presidente: AMATO

Il consigliere appl. relatore: DI SALVO

00C1378

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L 508.000	- annuale	L 106.000
- semestrale	L 289.000	- semestrale	L 68.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L 416.000	- annuale	L 267.000
- semestrale	L 231.000	- semestrale	L 145.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	L 115.500	- annuale	L 1.087.000
- semestrale	L 69.000	- semestrale	L 593.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	L 107.000	- annuale	L 982.000
- semestrale	L 70.000	- semestrale	L 520.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L 273.000		
- semestrale	L 150.000		

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

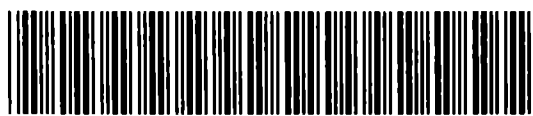
Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 *

L. 9.000